XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (V Camera e 5ª Senato)	*Pag.*	3
Commissioni riunite (7ª Senato e VII Camera)	»	4
Commissioni riunite (I e IX)	»	5
Commissioni riunite (IV e X)	»	16
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	17
Giustizia (II)	»	34
Affari esteri e comunitari (III)	»	51
Difesa (IV)	»	84
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	86
Finanze (VI)	»	102
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	104
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	128
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . *Pag.* 141
Affari sociali (XII) . . . . . » 146
Agricoltura (XIII) . . . . . » 151
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 152

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 175

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32) 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 luglio 2018.

Audizione informale del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 4

AUDIZIONI

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente della 7ª Commissione del Senato della Repubblica, Mario PITTONI. — Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Mario PITTONI, *presidente,* avverte che è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito dell'audizione.

Mario PITTONI, *presidente,* introduce l'audizione.

Interviene, sull'organizzazione dei lavori, la deputata APREA (FI), cui risponde il presidente.

Il ministro Marco BUSSETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Albert LANIÈCE (Aut(SVP-PATT, UV)), il deputato Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), il senatore Antonio IANNONE (FdI), i deputati Paola FRASSINETTI (FdI), Federico MOLLICONE (FdI) e Valentina APREA (FI), i senatori Andrea CANGINI (FI-BP), Vanna IORI (PD) e Simona MALPEZZI (PD), i deputati Rossano SASSO (Lega), Marco MARIN (FI) e Giuseppe BASINI (Lega), il senatore Gianfranco RUFA (L-SP), il deputato Michele NITTI (M5S), i senatori Giovanni MARILOTTI (M5S) e Loredana RUSSO (M5S), il deputato Marco BELLA (M5S), i senatori Francesco VERDUCCI (PD) e Claudio BARBARO (L-SP), i deputati Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), Patrizia PRESTIPINO (PD), Lucia CIAMPI (PD), Rosa Maria DI GIORGI (PD) e Lucia AZZOLINA (M5S).

Mario PITTONI, *presidente,* rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 5

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Atto n. 24.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e IX sono chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo, che mira a recepire la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24).

Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 31 luglio 2018.

Informa altresì che sul provvedimento è pervenuto il parere della Conferenza unificata.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore per la I Commissione,* illustrando lo schema di decreto legislativo, che recepisce la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (« *public sector bodies* » nella versione inglese, « *organismes du secteur public* » in quella francese) (Atto n. 24), evidenzia in primo luogo come la direttiva (UE) 2016/2102, di cui si propone l'attuazione, rechi disposizioni relative all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto indicato nel « considerando n. 2 » della direttiva, l'accessibilità si riferisce ai princìpi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti *internet* e di applica-

zioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

L'obiettivo della direttiva, indicato dal suo articolo 1, è quindi quello di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni concordate al fine di favorire una maggiore accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (considerando n. 9).

Osserva che tale necessità, come risulta dal « considerando n. 5 », discende dal fatto che diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti *web* accessibili che tuttavia spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti *web* accessibili. Ne è seguita una frammentazione del mercato che ha accresciuto le difficoltà (specie delle piccole e medie imprese operanti nel settore) di intervenire al di fuori del mercato nazionale.

Rileva inoltre come l'articolo 1, oltre alle già illustrate finalità della direttiva, individui gli ambiti esclusi dalla sua applicazione.

In particolare, sono esclusi i siti *web* e le applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico (il cui regime di accessibilità è più adeguatamente disciplinato dalle norme relative al settore di riferimento) e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico, e i siti *web* e le applicazioni mobili di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati, per le quali l'onere di adempiere alle prescrizioni della direttiva è ritenuto, nell'ambito del « considerando n. 25 », sproporzionato.

Sono inoltre esclusi alcuni specifici contenuti *web*, finanziati o realizzati dalle pubbliche amministrazioni o sottoposti al loro controllo: i formati di *file* per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018 (quali pdf o *file* word), a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall'ente pubblico interessato; media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020 e quelli basati sulla trasmissione in diretta; le carte e i servizi di cartografia *online*, a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione; contenuti di terzi che non sono finanziati né sviluppati dall'ente pubblico interessato, né sottoposti al suo controllo; riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale che non possono essere resi pienamente accessibili per specifiche ragioni; contenuti di *extranet* o intranet ossia siti *web* disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale, pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale; contenuti di siti *web* e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019.

È inoltre riconosciuta agli Stati membri la facoltà di escludere dall'applicazione della direttiva i siti *web* e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali *online*.

L'articolo 2 della direttiva precisa che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità *web* di siti internet e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva, mentre l'articolo 3 reca le definizioni.

L'articolo 4 individua quattro princìpi ai quali gli enti pubblici degli Stati membri devono conformarsi in termini di accessibilità. Tali princìpi sono indicati al « considerando n. 37 »: percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità.

L'articolo 5 consente di non applicare i princìpi di accessibilità nel caso in cui ciò determini oneri sproporzionati. Secondo il « considerando n. 39 » per misure che im-

porrebbero un onere sproporzionato si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o metterebbero a rischio la sua capacità di adempiere al suo scopo o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. La mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze non possono tuttavia essere considerati un motivo legittimo per derogare alle norme in tema di accessibilità.

Per valutare la sussistenza di oneri sproporzionati le pubbliche amministrazioni valutano l'onere tenendo conto delle dimensioni, delle risorse e della natura dell'ente pubblico interessato e della stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, e qualora l'onere sia sproporzionato indicano nell'apposito documento di accessibilità quali siano le parti delle prescrizioni in materia di accessibilità cui non è stato possibile conformarsi e se del caso fornire alternative accessibili.

L'articolo 6 sancisce una presunzione di conformità alle prescrizioni in tema di accessibilità per i contenuti di siti *web* e applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate (o parti di esse), nonché per le applicazioni mobili che rispettano le specifiche tecniche definite dalla Commissione UE in assenza di norme armonizzate, o parti di esse. Sono inoltre presunti conformi i contenuti dei siti *web* che, in assenza di norme armonizzate, soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di essi, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) concernente i requisiti di accessibilità per l'acquisizione di prodotti e servizi ITC, nonché i contenuti delle applicazioni mobili che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di esse, della medesima norma tecnica in assenza sia di norme armonizzate che di specifiche tecniche.

L'articolo 7 prevede che le pubbliche amministrazioni rilascino una dichiarazione di accessibilità sulla conformità alla direttiva dei rispettivi siti *web* e applicazioni mobili, indicandone i contenuti e prevedendo che la Commissione adotti atti di esecuzione per stabilire un modello di dichiarazione di accessibilità. Si prevede anche l'obbligo per gli Stati membri di organizzare programmi di formazione in materia di accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili, destinati alle parti interessate e al personale degli enti pubblici nonché di intraprendere misure per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità, sui benefici per gli utenti e per i proprietari di siti *web* e di applicazioni mobili e sulla possibilità di fornire un *feedback* in caso di mancata conformità alla direttiva.

L'articolo 8 disciplina il monitoraggio sulla conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità cui sono tenuti gli Stati membri individuandone il regime. Entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati.

L'articolo 9 concerne la procedura di attuazione di quanto previsto dalla direttiva per gli Stati membri. In particolare prevede che entro il 23 settembre 2018 gli Stati membri informino la Commissione circa l'ente responsabile dell'attuazione della direttiva.

Gli ulteriori articoli della direttiva disciplinano le modalità di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione (articolo 10), la procedura di comitato (articolo 11), il riesame della direttiva (articolo 13) e l'entrata in vigore (articolo 14).

Per quanto riguarda le disposizioni di recepimento della direttiva, l'articolo 12 stabilisce che esse si applicano nei seguenti termini: per i siti *web* di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018 a decorrere dal 23 settembre 2019; per i siti *web* di enti pubblici pubblicati successivamente a tale data si applicano a decorrere

dal 23 settembre 2020; per le applicazioni mobili di enti pubblici a decorrere dal 23 giugno 2021.

Passando quindi a sintetizzare il quadro normativo nazionale vigente in materia, ricorda che il codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) già sancisce il principio dell'accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni.

In via generale, il codice fa menzione (a seguito dell'indicazione normativa presente nell'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) di una « cittadinanza digitale ».

Inoltre l'articolo 53 del medesimo codice prevede che « Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di' consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità ».

Specifiche disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici sono dettate inoltre dalla legge n. 4 del 2004 (che lo schema di decreto legislativo interviene a modificare), la quale, all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, definisce l'accessibilità come « la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari ».

In via attuativa, i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici sono stati regolati con decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio 2005.

Ricorda inoltre che, per quanto riguarda l'accessibilità degli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni, un insieme di compiti fanno capo all'AgID (Agenzia per l'Italia digitale), la quale: presta assistenza alle pubbliche amministrazioni sull'applicazione della normativa in materia di accessibilità; effettua il monitoraggio dei siti *web* della pubblica amministrazione, al fine di fornire indicazioni e suggerimenti per il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità; presta assistenza in relazione a quesiti tecnici inviati da enti per l'adeguamento alla normativa dei siti *web* istituzionali.

Come rilevato anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, va dunque rilevato che i princìpi ispiratori e le prescrizioni minime di accessibilità, definiti nella direttiva, già possono dirsi in ampia misura trasposti e operanti nell'ordinamento italiano. Pertanto il recepimento della direttiva non comporta una radicale trasposizione di una nuova disciplina bensì l'adeguamento della disciplina vigente per alcuni (limitati) profili, tra i quali: l'inclusione esplicita dei siti *web* e delle applicazioni mobili, menzionati dalla direttiva, entro l'ambito definitorio dei « sistemi informatici », dei quali la citata legge n. 4 del 2004 prescrive l'accessibilità; l'inserimento nella normativa italiana della definizione di « applicazioni mobili » (*software* applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori), « sito *web* » (insieme strutturato di pagine web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi) e « dati misurati » (risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità); una definizione dei « soggetti erogatori », i quali sono individuati con rinvio normativo (all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004); l'introduzione nella normativa italiana dell'onere sproporzionato quale temperamento al principio di accessibilità; alcune abrogazioni e raccordi normativi.

Quanto alla definizione di onere sproporzionato, essa è già recata dalla legge di delega, all'articolo 14 della legge n. 163 del 2017, il quale prevede che per misure che impongono un onere sproporzionato si intendano misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o

finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non può essere considerata un motivo legittimo.

Per quanto attiene alla delega in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è recata dall'articolo 1 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), la quale comprende la direttiva (UE) 2016/2102 nell'allegato A.

In merito ai termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, la citata legge n. 163 rinvia alle disposizioni di delega, previste in generale per tutte le direttive di cui si dispone il recepimento, dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, inoltre, che la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 prevede alcuni princìpi e criteri direttivi specifici, posti dall'articolo 14 della richiamata legge-delega n. 163 del 2017.

Tali princìpi e criteri direttivi sono: a) dare attuazione alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102) prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3), dell'allegato B al decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 (il richiamato allegato B dispone in ordine alla verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie *internet*, verifica che si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l'esperto di fattori umani valuta l'accessibilità e esprime un giudizio su una scala soggettiva formata da quattro livelli: la disposizione prevede appunto che l'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici debba almeno coincidere con il terzo livello della scala, corrispondente al secondo livello di qualità ivi previsto); b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni circa l'onere sproporzionato, emanare apposite linee guida nazionali, volte a individuare i casi in cui un ente pubblico possa ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto.

Il comma 2 dell'articolo 14 della citata legge di delega stabilisce, inoltre, che dall'attuazione della delega non devono inoltre derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne il procedimento per il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, si segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, in base al quale gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

La legge n. 234 del 2012 dispone al contempo che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi, al fine di permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Lo schema di decreto in esame è stato trasmesso alla Presidenza della Camera il 17 maggio 2018 ed è stato assegnato il 21 giugno 2018; il termine per l'espressione del parere parlamentare scadrà il 31 luglio 2018.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 apporta una serie modificazioni alla richiamata legge n. 4 del 2004.

In dettaglio, il comma 1 modifica il titolo della legge n. 4 del 2004, inserendo il riferimento agli utenti, e in particolare alle persone con disabilità, con una va-

lenza più ampia e generale rispetto alla dizione attuale, che si riferisce solo ai disabili, nonché specificando in quell'ambito che ci si riferisce agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 sostituisce, nella legge n. 4 del 2004, ovunque ricorra, il concetto di « persone disabili », con quello di « persone con disabilità », utilizzando una dicitura che già si ravvisa nella legge n. 18 del 2009, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Inoltre il comma 2 sostituisce, sempre nella legge n. 4 del 2004, ovunque ricorra, la nozione « siti *internet* » con la specifica menzione di « siti web e applicazioni mobili », secondo il dettato della direttiva.

Il comma 3, che modifica l'articolo 2 della legge n. 4 del 2004, interviene su alcune definizioni, esplicitando in particolare, alla lettera *a)*, che l'accessibilità prescritta per i sistemi informatici, quale capacità di fornire servizi e informazioni fruibili e senza discriminazioni, vale anche per i siti *web* e le applicazioni mobili.

La lettera *b)* inserisce inoltre nell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2004 una serie di nuove definizioni, tra cui quelle di applicazioni mobili, sito *web* e dati misurati.

In tale ambito si individua, in particolare, la nozione di soggetti erogatori, mediante un rinvio all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004. Pertanto i soggetti erogatori risultano essere: le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001); gli enti pubblici economici; le aziende private concessionarie di servizi pubblici; le aziende municipalizzate regionali; gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici; le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico; le aziende appaltatrici di servizi informatici; tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o *internet*.

In tale contesto segnala come siano mantenute nella categoria dei soggetti erogatori le emittenti di servizio pubblico, sebbene esse, a rigore, non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (articolo 1, paragrafo 3, lettera *a)* della direttiva medesima). Tuttavia la medesima direttiva reca una clausola di cedevolezza (articolo 2) la quale consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure (beninteso conformi al diritto dell'Unione europea) che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità *web* di siti internet e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva.

Il comma 4 modifica l'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, oltre a introdurvi gli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*.

In dettaglio, le modifiche recate all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 traspongono il « considerando n. 20 » della direttiva 2016/2102, circa la non applicazione della direttiva stessa ai contenuti che si trovino esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico.

Segnala come il predetto « considerando » n. 20 non sia peraltro integralmente ripreso nel contenuto della direttiva, che, all'articolo 1, comma 3, lettera *g)*, prevede l'esclusione dal campo di applicazione dei contenuti di siti *web* disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico « pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale ».

Il nuovo articolo 3-*bis* della legge n. 4 declina invece i princìpi generali di accessibilità indicati dalla direttiva (percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità), stabilendo che possono considerarsi accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici (inclusi i siti *web* e le applicazioni mobili) accessibili nel contenuto da parte dell'utente e che assicurino la fruibilità delle informazioni offerte.

Al riguardo si prevede che la fruibilità delle informazioni offerte deve essere assicurata, tra l'altro, mediante: l'uniformità delle azioni da compiere per ottenere

servizi e informazioni; la separazione tra il contenuto, la presentazione e le modalità di funzionamento delle interfacce; la disponibilità dell'informazione attraverso differenti canali sensoriali; l'indipendenza delle azioni da compiere per ottenere i servizi dal dispositivo utilizzato per l'accesso; l'assenza di ingiustificati disagi o vincoli per l'utente nell'accesso al servizio o alle informazioni.

In tale ambito si stabilisce che la determinazione delle regole tecniche necessarie per garantire l'accessibilità è demandata alla definizione delle linee guida da parte dell'AgID.

Il nuovo articolo 3-*ter* disciplina uno dei profili di maggiore novità rispetto all'attuale assetto normativo, in recepimento dell'articolo 5 della direttiva: quello relativo all'onere sproporzionato, in presenza del quale i soggetti erogatori possono astenersi dall'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità.

Come già accennato, la definizione di onere sproporzionato – trasposta nel nuovo articolo 3-*ter* – è già recata dalla normativa di delega, all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 163 del 2017, che ravvisa per tale: un onere organizzativo o finanziario eccessivo; un onere che metta a rischio la capacità dell'ente di adempiere allo scopo prefissato (il nuovo articolo 3-*ter* impiega il termine « pregiudica », che si direbbe più stringente rispetto alla dizione « mette a rischio »); un onere che metta a rischio (il nuovo articolo 3-*ter* usa il termine « pregiudica ») la capacità dell'ente di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi.

Il nuovo articolo 3-*quater* disciplina la dichiarazione di accessibilità, che i soggetti erogatori devono fornire circa la conformità degli strumenti informatici (inclusi i siti *web* e le applicazioni mobili) alle prescrizioni in materia di accessibilità.

Tale dichiarazione di accessibilità (che deve corrispondere a un modello definito dalle linee guida emanate dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 4, come modificato dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema) deve essere resa in formato accessibile e pubblicata sul sito *web* del soggetto erogatore. Per le applicazioni mobili, deve essere resa al momento in cui viene scaricata l'applicazione, unitamente ad altre informazioni.

Si prevede inoltre che la dichiarazione deve contenere: l'indicazione delle parti di contenuto non accessibile per onere sproporzionato e delle correlative ragioni giustificative, nonché l'indicazione delle eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite; la descrizione del meccanismo di *feedback* (e relativo *link*) atto a consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici in termini di accessibilità, nonché di fare richiesta delle informazioni non accessibili; in caso di mancata (o insoddisfacente) risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di informazioni non accessibili, il *link* alla procedura per fare reclamo.

Il comma 3 del nuovo articolo 3-*quater* attribuisce all'AgID la verifica della conformità della dichiarazione di accessibilità alle linee guida emanate dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 4.

Il nuovo articolo 3-*quinquies*, al comma 1 attribuisce sempre all'AgID la verifica sulla dichiarazione di accessibilità nonché circa i casi di inaccessibilità.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo 3-*quinquies* demandano invece al difensore civico digitale (previsto dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale) la decisione, circa l'accessibilità, sia su contestazioni mosse dall'AgID sia su reclami degli utenti. Il difensore civico digitale può, in tali casi, altresì disporre misure correttive.

Il comma 5 modifica l'articolo 4 della legge n. 4 del 2004, a fini di coordinamento normativo, alla luce della cogente vincolatività che vengono ad assumere talune prescrizioni in materia di accessibilità. Ne consegue che l'ottemperanza a tali prescrizioni non possa più essere considerata motivo di preferenza (a parità di ogni altra condizione) nella valutazione dell'offerta tecnica, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, in quanto tale ottemperanza diviene obbliga-

toria, salvo i casi (ad esempio l'onere sproporzionato) in cui sia consentito derogarvi.

Anche le novelle disposte dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 hanno carattere di coordinamento normativo.

Il comma 8 modifica l'articolo 7 della legge n. 4 del 2004, in particolare attribuendo, alla lettera a), all'AgID una serie di compiti amministrativi (ora assegnati dalla predetta legge n. 4 alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, secondo l'assetto organizzativo rispondente al tempo in cui la stessa legge n. 4 fu approvata).

Tra i compiti assegnati, alcuni sono nuovi: alla lettera *b)*, il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità (da realizzare avvalendosi anche dell'istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione); alla lettera *g)*, la redazione di una relazione sugli esiti di tale monitoraggio, da presentare ogni tre anni alla Commissione europea (come richiede l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva) e da rendere pubblica in formato accessibile.

Le modifiche recate dal comma 8 prevedono inoltre, alla lettera *d)*, che (relativamente a talune attività di promozione delle tecnologie per l'accessibilità, scambio di esperienze, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali e definizione di obiettivi di accessibilità) non si faccia ricorso alla procedura « di concerto » con i ministri di settore, bensì alla procedura « di intesa ».

Il comma 9, che modifica l'articolo 8 della legge n. 4 del 2004, riguarda l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei soggetti pubblici erogatori, da realizzare mediante corsi sull'accessibilità, includendo tra tali corsi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione e aggiornamento di contenuti accessibili (nei siti *web* e nelle applicazioni mobili).

Il comma 10, che modifica l'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, concerne l'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità, recate dalla medesima legge n. 4, prevedendo tale inosservanza rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili.

Rimane ferma la rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e della responsabilità disciplinare come regolate dal Testo unico del pubblico impiego (articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il comma 11, sostituendo l'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, « decentra » presso l'AgID (anziché presso la sede ministeriale) la determinazione delle linee guida circa i requisiti tecnici dell'accessibilità.

Tale scelta appare omogenea con quella già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha rivisitato il Codice dell'amministrazione digitale ponendo in capo all'AgID (ai sensi dell'articolo 71 del predetto Codice) la determinazione non più di regole tecniche bensì di linee guida, attuative di molteplici previsioni del Codice aventi carattere tecnico-operativo, al fine di rendere flessibile tale snodo operativo, che assume peculiare rilevanza ai fini dell'aggiornamento rispetto alla continua evoluzione tecnologica.

In particolare il nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004 prevede che l'AgID emani e aggiorni periodicamente le predette linee guida, sentite le associazioni più rappresentative delle persone con disabilità nonché (novità rispetto alla disciplina vigente) sentite le associazioni del settore industriale coinvolto nella creazione di *software* per l'accessibilità ai siti web e le applicazioni mobili.

Le linee guida stabiliscono: i requisiti tecnici per l'accessibilità; le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità, nonché i programmi di valutazione assistita; il modello della dichiarazione di accessibilità; la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità; le circostanze che determinino un onere sproporzionato.

Il comma 12 reca previsioni di mero coordinamento normativo.

Passando all'articolo 2 dello schema, il comma 1 reca disposizioni di carattere

transitorio, prevedendo che la nuova disciplina in materia di accessibilità si applichi: ai siti *web* non pubblicati prima del 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2019; ai siti *web* pubblicati prima del 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2020; alle applicazioni mobili a decorrere dal 23 giugno 2021.

Tale differenziazione dei termini di applicazione temporali delle nuove norme riproduce quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva.

Il comma 2 abroga il comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 179 del 2012 – che attribuisce all'AgID la competenza a ricevere le segnalazioni degli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e a richiedere, nel caso in cui la segnalazione sia fondata, l'adeguamento dei servizi stessi – e stabilisce che ogni richiamo a tale disposizione sia da considerarsi riferito al nuovo articolo 3-*quinquies* della legge n. 4 del 2004 (introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo), che attribuisce (sulla falsariga della direttiva) in prima istanza all'AgID la competenza a effettuare la valutazione iniziale circa l'accessibilità e demanda la competenza a decidere sugli eventuali reclami al difensore civico digitale.

L'abrogazione è motivata dal fatto che la nuova disciplina procedimentale definita dal nuovo articolo 3-*quinquies* della legge n. 4 del 2004 non risulta compatibile con quella disegnata dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il comma 3 abroga il decreto ministeriale 8 luglio 2005 (recante i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici), a decorrere dalla data di adozione delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 11, dello schema di decreto, da parte dell'AgID. L'abrogazione è differita al fine di evitare possibili vuoti normativi (tenuto anche conto che le linee guida potranno essere adottate solo successivamente all'emanazione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea).

Con riferimento al coordinamento con la legislazione vigente, rileva l'opportunità di un coordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, come modificata dallo schema di decreto in esame, con le disposizioni recate dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 10 della legge medesima (decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005), anche al fine di evitare duplicazioni. A titolo esemplificativo, rileva come il nuovo articolo 3-*bis* della legge n. 4 del 2004, che reca i principi generali per l'accessibilità, riproduca il contenuto dell'articolo 2 del predetto regolamento di attuazione.

Conformemente alla previsione in materia della norma di delega, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'attuazione dello schema di decreto non possa importare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore per la IX Commissione*, dopo essersi richiamato alla relazione svolta dal relatore per la I Commissione, evidenzia come i principi ispiratori e le prescrizioni minime di accessibilità siano, in realtà, già operanti in ampia misura nell'ordinamento italiano.

Pertanto, il recepimento della citata direttiva (UE) 2016/2102 comporta soltanto l'adeguamento della disciplina vigente per alcuni limitati profili, in un'ottica di armonizzazione della normativa.

Desidera, altresì, richiamare l'attenzione in particolare sul contenuto dell'articolo 12 della direttiva, che reca i termini di applicazione delle disposizioni di recepimento, prevedendo, in particolare, il termine del 23 settembre 2019 per i siti *web* di enti pubblici non ancora pubblicati alla data del 23 settembre 2018; il termine del 23 settembre 2020 per i siti *web* di enti pubblici pubblicati successivamente alla citata data del 23 settembre 2018; il termine del 23 giugno 2021 per le applicazioni mobili dei medesimi enti pubblici.

Antonello GIACOMELLI (PD) evidenzia come lo schema di decreto legislativo in

esame sia il risultato di un lungo percorso iniziato durante il semestre di presidenza italiano della UE, che ha portato ad una mediazione con gli altri *partner* europei rispetto alla proposta di direttiva inizialmente in discussione.

Sottolinea come il punto più evidente della mediazione riguardi l'ambito di applicazione della direttiva, che risulta limitato ai siti *web* e alle applicazioni degli enti pubblici.

Un secondo aspetto da evidenziare come punto della mediazione intercorsa fra i diversi Stati riguarda il concetto di « onere sproporzionato » di cui al nuovo articolo 3-*ter* della legge n. 4 del 2004, che risulta particolarmente importante con riferimento agli enti di piccole dimensioni, concetto che ritiene non sarà di facile applicazione.

Segnala inoltre come la direttiva contenga una clausola di cedevolezza con la quale si consente agli Stati membri di mantenere ovvero introdurre misure che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità dei siti *internet* e delle applicazioni mobili contenute nella direttiva.

Nel testo dello schema di decreto l'ambito di applicazione risulta peraltro, come già ricordato, limitato a quello degli enti pubblici, con la previsione di termini differenziati per la relativa entrata in vigore.

Segnala, più in generale, come, nel dibattito sulla diffusione delle tecnologie digitali, rappresenti certamente un elemento di civiltà la garanzia, per tutti gli utenti e in particolar modo per le persone portatrici di disabilità, della massima accessibilità alle informazioni.

Nel complesso esprime quindi un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, auspicando che l'Italia possa continuare a svolgere un ruolo *leader* nell'affrontare tali tematiche e nell'applicare le relative norme, suggerendo, altresì, la previsione di un sistema di incentivi a favore degli enti pubblici, al fine di rendere più efficace il percorso di recepimento della direttiva e di garantire la sempre maggiore accessibilità dei loro siti.

Infine suggerisce l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro, formato da rappresentanti degli enti e dei principali *stakeholder* tecnologici, al fine di garantire una serrata tempistica di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento.

In tale contesto ritiene, inoltre, opportuno garantire una maggiore cogenza delle norme richiamate in materia di termini di attuazione.

Deborah BERGAMINI (FI) segnala come l'Italia abbia introdotto con largo anticipo rispetto agli altri *partner* europei disposizioni recanti i principi di accessibilità, chiarezza e facilità delle informazioni mediante la citata legge n. 4 del 2004 il Codice dell'amministrazione digitale e l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, che rappresentano importanti iniziative del Governo Berlusconi.

Con particolare riferimento alle contestazioni e ai reclami degli utenti circa ipotesi di non accessibilità, di cui al nuovo articolo 3-*quinquies* della legge n. 4 del 2004, ritiene sarebbe opportuno chiarire se siano ammesse azioni collettive in merito.

Rileva inoltre come la Conferenza unificata abbia evidenziato che l'esclusione dell'obbligo di accessibilità per i gruppi chiusi di utenti potrebbe non tutelare al meglio i diritti delle persone portatrici di disabilità, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Infine, per quanto concerne il concetto di « onere sproporzionato », rileva come la normativa di delega di cui alla legge n. 163 del 2017, al comma 1 dell'articolo 14, disponga che l'individuazione di tale onere a carico degli enti pubblici deve fondarsi esclusivamente su motivazioni legittime, mentre tale previsione non risulta espressamente ribadita nel nuovo articolo 3-*ter* della legge n. 4 del 2004.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime talune perplessità sul comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, facendo notare come tale articolo definisca in maniera eccessivamente generica il

regime di responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare per l'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità, recate dalla medesima legge n. 4 del 2004. Ritiene dunque opportuna una formulazione più stringente della norma, affinché vengano individuate con maggiore precisione le diverse fattispecie che danno luogo a tali responsabilità, specificando le relative norme violate, le sanzioni e il tipo di responsabilità in cui possa incorrere il dirigente.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore per la I Commissione*, replicando a talune delle osservazioni poste nel dibattito, si sofferma, anzitutto, sul comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, nella parte che modifica l'articolo 3, comma 2, della legge n. 4 del 2004, prevedendo l'esclusione dal campo di applicazione della normativa della predetta legge n. 4 dei contenuti di siti *web* disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone. Al riguardo, con riferimento all'osservazione relativa agli eventuali problemi che tale esclusione potrebbe determinare per le persone con disabilità nell'accesso a tali siti, ritiene che la questione, seppur meritevole di attenzione, sia sostanzialmente marginale, anche a fronte del rischio di imporre oneri sproporzionati a carico dei soggetti erogatori.

Quanto all'osservazione relativa all'opportunità di integrare il contenuto dall'articolo 1, comma 4, capoverso Art. 3-*ter*, dello schema di decreto legislativo disposizione, nel senso di specificare che l'individuazione dell'onere sproporzionato deve essere fondata unicamente su motivazioni legittime, senza che possano considerarsi tali elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, ritiene che si tratti di una questione di dettaglio, tenendo presente, in ogni caso, che l'attuale formulazione della disposizione citata già disciplina in modo sufficientemente stringente l'onere sproporzionato.

Replicando, infine, alle considerazioni del deputato Sisto, osserva che il comma 10 dell'articolo 1, nel prevedere che l'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità rilevi anche ai fini della misurazione delle valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili, comportando responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi della normativa vigente, già configura un sistema sanzionatorio adeguato, evidenziando altresì come sia necessario prevedere un meccanismo sanzionatorio in materia, al fine di assicurare l'effettiva applicazione della disciplina in materia.

Si riserva, in ogni caso, di approfondire tutte le questioni poste, in vista dell'elaborazione, d'intesa con il relatore per la IX Commissione, di una proposta di parere sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 17

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto *(Seguito dell'esame e rinvio)* 18

ALLEGATO (Ulteriore emendamento della Relatrice) 33

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 32

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.35.

Sui lavori della Commissione.

Giovanni DONZELLI (FdI), intervenendo sui lavori della Commissione, intende richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di istituire una Commissione d'inchiesta che faccia luce sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». Rileva che si tratta di fatti gravi – che si sono verificati in Toscana acquisendo poi rilevanza nazionale – in relazione ai quali sono emerse vicende di maltrattamenti e violenze su minori. Fa notare che tale esigenza di approfondimento è avvertita in senso trasversale da tutti i gruppi, che hanno presentato al riguardo specifiche proposte di legge, che, tuttavia, non sono state ancora poste all'attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo nell'ambito della programmazione dell'Assemblea. Chiede, dunque, alla presidenza, di farsi carico di una iniziativa che porti a farsi carico della calendarizzazione di tali proposte, al fine di costituire quanto prima tale Commissione d'inchiesta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Donzelli, nel condividere l'importanza della questione, fa notare che essa potrà essere affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Segnala inoltre che occorre prima di tutto verificare se le predette proposte di legge rientrino negli ambiti di competenza della I Commissione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* avverte che è pervenuto il parere della Commissione Giustizia, la quale ha espresso parere favorevole con una condizione.

Come già anticipato ieri, la Commissione Bilancio ha invece fatto sapere per le vie brevi che intende esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea: dunque, non essendovi obiezioni, non sarà necessario attendere tale parere per concludere l'esame in sede referente.

Pertanto nella seduta odierna si procederà al conferimento del mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sul provvedimento, in vista dell'avvio della discussione in Assemblea, fissato per il pomeriggio di oggi.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice,* illustra il suo emendamento 1.24 (vedi allegato), volto a recepire la condizione recata dal parere della II Commissione. In particolare la proposta emendativa è volta a sopprimere, all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del testo unificato le parole « per avvenuta esecuzione della pena ». Fa notare come tale modifica accolga anche talune delle osservazioni svolte nel corso del dibattito della seduta di ieri.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime una valutazione positiva sull'emendamento 1.24 della relatrice.

Emanuele PRISCO (FdI) chiede alla relatrice delucidazioni sul suo emendamento 1.24, non comprendendone appieno la portata. Si chiede, ad esempio, se una sua eventuale approvazione possa comportare effetti generalizzati che incidano sull'attività della Commissione in oggetto, in luogo di una più chiara delimitazione dell'inchiesta su tale versante. Si interroga, ad esempio, se l'attività di verifica previsto dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1 avrà ad oggetto solo l'adeguatezza delle strutture penitenziarie o potrà essere esteso all'applicazione delle misure alternative nei confronti dei soggetti coinvolti.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice,* ribadisce che il suo emendamento 1.24 mira a recepire la condizione posta dalla II Commissione, nonché taluni suggerimenti proposti nell'ambito della seduta di ieri in sede referente. La proposta di modifica mira infatti ad ampliare l'ambito della verifica, da parte della Commissione d'inchiesta, circa l'attuazione della legge n. 279 del 2002, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, prevedendo che tale attività di verifica si applichi a tutti i casi di scarcerazione e non solo a quelli per avvenuta esecuzione della pena.

Gennaro MIGLIORE (PD) condivide la finalità dell'emendamento 1.24 della relatrice, il quale, a suo avviso, modificando il testo unificato nel senso di non limitare l'attività di verifica da parte della Commissione d'inchiesta solo alle ipotesi di scarcerazione per avvenuta esecuzione della pena, consente una verifica ad ampio spettro da parte della Commissione stessa relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articolo 4-*bis* e 41-*bis*, della legge n. 354 del 1975, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso.

Si dichiara peraltro sorpreso che per giungere a una tale modifica si sia dovuto attendere il parere della II Commissione, nonostante nella seduta di ieri la questione fosse già stata posta dal suo gruppo nel corso del dibattito in sede referente. Auspica quindi che la relatrice e il Governo valutino anche l'esigenza di reintrodurre quelle parti del testo corrispondenti ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del testo

unificato originario, soppressi nella seduta di ieri con l'emendamento 1.23 della relatrice. Si tratta, a suo avviso, di una modifica necessaria, sulla quale il suo gruppo sollecita una riflessione approfondita, al fine di garantire che l'attività della Commissione d'inchiesta possa svolgersi senza alcun vincolo politico.

Jole SANTELLI (FI), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Migliore, si chiede per quale ragione la relatrice recepisca tale proposta di modifica del testo solamente oggi, su indicazione della II Commissione, dal momento che la questione era già emersa nel corso del dibattito della giornata di ieri nell'ambito dell'esame in sede referente. Auspica che la relatrice e il Governo traggano spunto da tale episodio per valutare con maggiore attenzione tutte le proposte emendative presentate dei gruppi, senza pregiudizi di sorta, al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare il provvedimento in esame.

La Commissione approva l'emendamento 1.24 della relatrice *(vedi allegato)*.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice, Nesci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In primo luogo segnala come il decreto-legge, che inizialmente si componeva di 2 articoli, abbia subìto un notevole accrescimento nel corso dell'esame al Senato: sono stati infatti premessi 15 articoli (articoli da 01 a 015) e aggiunti ulteriori 6 (da 1-*bis* a 1-*septies*) per un totale complessivo risultante di 23 articoli. Si tratta principalmente di novelle al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Passando a illustrare in dettaglio il contenuto del decreto-legge, l'articolo 01, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, proroga fino al 31 dicembre 2018, lo stato di emergenza nelle aree terremotate – già prorogato con altri provvedimenti e da ultimo con la delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2018, n. 52 – e individua nuove risorse, nel limite complessivo di 300 milioni di euro, facendo ricorso alle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario.

Viene inoltre autorizzata una deroga espressa alle previsioni del nuovo codice

della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), stabilendo che lo stato di emergenza possa essere in futuro ulteriormente prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.

A tale ultimo riguardo ricorda che l'articolo 24, comma 3, del nuovo codice della protezione civile stabilisce un limite temporale per la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, che non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

L'articolo 02 inserisce un nuovo articolo 4-*ter* nel decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che possano essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di *roulotte*, *camper* o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici in questione. La norma ha un ambito temporale di applicazione limitato, in quanto opera nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

Le aree attrezzate in questione sono inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, il quale dispone che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei comuni.

A tal fine la norma fissa un tetto di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018: tali risorse sono individuate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree terremotate (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016). Viene inoltre demandata a un'apposita ordinanza del Commissario straordinario la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree.

L'articolo 03 prevede che i contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati siano concessi anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, con riguardo alla concessione dei contributi per gli immobili distrutti, la lettera *a)* prevede che le superfici preesistenti di tali immobili siano aumentabili anche ai fini dell'adeguamento antincendio e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

In merito la norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico. La lettera *b)* prevede che il contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, sia concesso anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento energetico e antincendio.

La norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

L'articolo 04 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, che stabilisce i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.

Il comma 8 del richiamato articolo 6 chiarisce che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative

alle prestazioni tecniche e amministrative; in tale contesto, con le modifiche recate dalla disposizione viene introdotto nel predetto articolo 6 del decreto-legge n. 189 un comma 8-*bis*, ai sensi del quale sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione.

L'articolo 05, comma 1, modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, integrando la disciplina vigente che consente interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati.

In particolare si stabilisce che i progetti di immediato ripristino possano riguardare singole unità immobiliari e che il professionista incaricato della progettazione possa asseverare la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del novellato articolo 8 (cioè la finalità di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dagli eventi sismici).

Sono inoltre prorogati i termini entro il quale gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta, secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi per la ricostruzione e viene eliminato il vincolo che impediva ulteriori differimenti.

Viene altresì inserita una nuova previsione per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo la quale la documentazione richiesta va depositata nel termine di 150 giorni qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile.

Il comma 2 proroga poi il termine per la compilazione e la presentazione da parte del tecnico incaricato della scheda AeDES (cioè della scheda di 1° livello per il rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica), attualmente fissato al 30 giugno 2018, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, prevedendo inoltre che non si applichi, fino a tale data, la sanzione dell'inammissibilità della domanda per mancato rispetto del termine.

L'articolo 06 aumenta da 150.000 euro a 258.000 euro l'importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione, da parte delle società organismi di attestazione (SOA), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi.

La norma, che modifica il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, deroga alla disciplina sui contratti pubblici, che prevede in via generale che l'attestazione venga rilasciata per lavori di importo superiore a 150.000 euro.

L'articolo 07 sostituisce l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, riscrivendo integralmente la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative, al fine precipuo di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, rientrano nell'attività edilizia libera (per la quale quindi non è necessario nessuno dei titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) le opere o i manufatti o le strutture (in seguito indicati con il termine generico « installazioni ») realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili.

Le nuove installazioni devono essere utilizzate in luogo delle soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione

civile e sono fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico.

Viene inoltre ampliato il periodo temporale a cui la norma fa riferimento: mentre la disposizione vigente riguarda le installazioni realizzate o acquistate dal 24 agosto 2016 fino al 24 agosto 2017, il nuovo testo prolunga il periodo in questione fino all'entrata in vigore della disposizione.

Sono poi stabilite, con riferimento alle nuove installazioni, una serie di condizioni aggiuntive per l'assoggettamento (disposto dal periodo precedente) al regime di edilizia libera. La norma richiede infatti che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte, camper*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee e che siano realizzate in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

Non è più necessario che il richiedente sia proprietario o parente del proprietario entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stata realizzata la nuova installazione e che l'area su cui è stata realizzata l'installazione ricada in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco vigenti alla data dell'evento sismico.

Risultano altresì soppresse le condizioni che imponevano limiti alla volumetria della nuova installazione (che non può superare quella dell'immobile dichiarato inagibile) e l'obbligo di presentare domanda di accesso al contributo pubblico previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile.

Un'ulteriore novità è che la comunicazione di avvio lavori (prevista dalla lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) non è più necessaria.

La nuova disciplina non riproduce inoltre la disposizione che prevedeva la presentazione della comunicazione previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica e del nulla osta dell'Ente parco.

In tale ambito il terzo periodo del comma 1 del nuovo articolo 8-*bis* prevede che, entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti che hanno realizzato o acquistato le installazioni temporanee di cui al primo periodo devono provvedere alla demolizione o rimozione delle installazioni e al ripristino dello stato dei luoghi. Tale disposizione conferma quanto già previsto dal testo vigente, secondo cui gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (SAE).

In caso di inadempimento ai citati obblighi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il comma 4 del nuovo articolo 8-*bis* dispone che provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'installazione.

Il terzo periodo del comma 1 del nuovo articolo 8-*bis* consente altresì di mantenere in essere le installazioni qualora – in base ad accertamenti eseguiti dagli uffici comunali – siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell'entrata in vigore della disposizione in esame e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

La norma dispone inoltre che, qualora si opti per il mantenimento delle installazioni, sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli

strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile e la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire (disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).

Il comma 2 del nuovo articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 precisa che – limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato – non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale dispone che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290.

Resta fermo l'obbligo di demolizione o rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi disposto dal comma 1.

Il comma 3 del nuovo articolo 8-*bis* stabilisce l'inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni indicate dal comma 1.

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione, il comma 5 del nuovo articolo 8-*bis* stabilisce che la domanda di contributo sia corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia (sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative).

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano già presentato la domanda di contributo, devono provvedere alla necessaria integrazione documentale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Il comma 6 del nuovo articolo 8-*bis* disciplina l'importo della garanzia, stabilendo che deve essere pari al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito.

Viene altresì prevista, sempre ai sensi del comma 6, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile (limitazione della responsabilità del fideiussore allo stesso termine della obbligazione principale), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

Dal combinato disposto delle norme dettate dai commi 5 e 6 del nuovo articolo 8-*bis* si ricava che il soggetto responsabile delle installazioni in questione – qualora abbia già presentato domanda di contributo- è tenuto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, a presentare al comune apposita perizia asseverata da cui risulti l'importo della futura demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi e a integrare la domanda di contributo con la prestazione di una garanzia di importo corrispondente a quello indicato nella citata perizia.

L'articolo 08 interviene sulla disciplina che regola l'inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici collabenti.

In particolare, la lettera *a)* modifica il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevedeva che non potessero accedere al contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 2-*bis*, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

La norma sopprime il riferimento alla mancanza di un allacciamento alle reti di pubblici servizi. La soppressione sembrerebbe motivata dall'esigenza di non considerare tale requisito ai fini dell'attestazione dell'utilizzabilità di taluni edifici destinati ad attività produttiva (ad esempio nel caso di talune tipologie di fabbricati rurali destinati ad attività agricola).

La lettera *b)*, inserendo un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che le disposizioni riguardanti i ruderi e collabenti non si applichino agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 09 prevede l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (cosiddetto *screening* di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, alle condizioni fissate dalla norma.

La norma fa riferimento agli strumenti urbanistici contemplati dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Al riguardo ricorda che l'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del medesimo decreto-legge n. 189, affida al Commissario straordinario il compito di definire i criteri in base ai quali le regioni, su proposta dei comuni, perimetrano (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali) i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Per tali « centri e nuclei di particolare interesse », il comma 1 dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 stabilisce che la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione sia curata dai comuni (anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione e assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate), predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione o ripristino degli edifici pubblici o privati, nonché il ripristino e la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria.

In tale contesto normativo l'esclusione dalla VAS prevista dall'articolo 09 non opera automaticamente, ma solo al verificarsi di alcune condizioni. La norma prevede infatti che tale esclusione valga solo per gli strumenti attuativi che non prevedano contemporaneamente:

l'aumento della popolazione insediabile (in proposito la norma fissa, come criterio di calcolo, l'attribuzione a ogni abitante da insediare di centoventi metri cubi di volume edificabile) rispetto a quella residente al censimento della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011;

l'aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

opere o interventi soggetti a procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) o VINCA (valutazione d'incidenza).

L'effetto principale della disposizione è quello di velocizzare l'*iter* di approvazione dei piani attuativi in questione.

L'articolo 010 stabilisce che l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi sia svolta dal comune che rilascia tali titoli anziché dall'ufficio speciale per la ricostruzione. A tal fine la norma modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede il rilascio del titolo edilizio da parte del comune all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, soppri-

mendo il riferimento all'ufficio speciale per la ricostruzione. Con la modifica recata dall'articolo 010 la disciplina risulta conforme a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali.

L'articolo 011 modifica la disciplina dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardante i soggetti attuatori per gli interventi riguardanti gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici.

In particolare la lettera *a)*, modificando il comma 1 del predetto articolo 15, include i comuni quali soggetti attuatori, per i lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per quelli per i quali non si siano proposte le Diocesi.

Ulteriori disposizioni consentono alle diocesi di seguire le procedure previste per la ricostruzione privata, per la selezione dell'impresa esecutrice e per la realizzazione delle opere di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento.

Con la lettera *b)* si introduce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che per lo svolgimento degli interventi in questione i Comuni possano avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189.

La lettera *c)* modifica il comma 3 dell'articolo 15, il quale attribuisce la funzione di soggetto attuatore al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi sui beni ecclesiastici, ove di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: in tale contesto la disposizione aggiunge – in alternativa – la fattispecie dei beni ecclesiastici per i quali non si siano proposte le Diocesi. Si estende, quindi, la fattispecie di tale diverso soggetto attuatore anche alle opere per le quali le Diocesi non si siano proposte; al tempo stesso, si prevede che – oltre al MiBact – nella fattispecie in questione (di opera soprasoglia o per la quale alcuna Diocesi si sia proposta) possano essere soggetti attuatori in tal caso anche gli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) del medesimo articolo 15, ossia le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'Agenzia del demanio.

Con la lettera *d)* viene introdotto un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, che stabilisce che gli interventi di competenza delle diocesi, di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata di cui al comma 13 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), che definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione viene prevista l'emanazione di un'ordinanza commissariale, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di stabilire le modalità di attuazione di tale disposizione al fine di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Infine, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della disposizione, venga istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale, al fine di definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi per la realizzazione delle opere (di cui al comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016) di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea.

L'articolo 012 modifica la composizione della Conferenza permanente di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta di un organo a

competenza intersettoriale, istituito al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici che opera come una vera e propria conferenza di servizi decisoria),la quale è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti.

In tale contesto la novella stabilisce che, in assenza dell'Ente parco partecipi alla Conferenza il rappresentante di altra area naturale protetta.

L'articolo 013 interviene sulla disciplina in materia di centrali di committenza (di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016), allo scopo di ampliare il novero dei soggetti di cui possono avvalersi i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza.

In particolare, la lettera *a)* modifica il comma 1 del citato articolo 18, allo scopo di consentire ai soggetti attuatori « anche » il ricorso alla centrale unica di committenza laddove la norma vigente prevede l'obbligo per i soggetti attuatori di avvalersi di tale centrale.

La lettera *b)* modifica il comma 2 del medesimo articolo 18 consentendo ai soggetti attuatori costituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite ai sensi della normativa vigente.

La lettera *c)*, aggiungendo un nuovo comma 5-*bis* nel citato articolo 18, attribuisce ai Presidenti di Regione – Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.

L'articolo 014 modifica l'articolo 28, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di deroghe alla disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, estendendo da 18 a 30 mesi l'arco temporale il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale. In tal caso i materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

L'articolo 015, comma 1, lettera *a)*, interviene sulla disciplina dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, si prevede che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 sia differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

La lettera *b)* del comma 1 estende di un anno (quindi fino all'11 aprile 2020) la facoltà, conferita al sindaco e agli assessori dei comuni – aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e colpiti dagli eventi sismici e in cui sia stata individuata, con ordinanza sindacale, una « zona rossa » – di riconoscere l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti (in luogo dell'indennità prevista per la classe demografica di appartenenza), con oneri a carico del bilancio comunale.

I comuni interessati dalla disposizione sono quelli colpiti dagli eventi sismici: del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016; del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

Ricorda che l'articolo 44, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifi-

cato dalla lettera *b)*, dava la possibilità di aumentare le indennità di funzione di sindaci e assessori per un anno; successivamente, tale termine è stato portato a due anni dall'articolo 2-*bis*, comma 29, del decreto-legge n. 148 del 2017, che, al contempo, ha inciso anche sul monte orario dei permessi e licenze degli amministratori locali.

In tale contesto normativo la disposizione della lettera *b)* proroga di un ulteriore anno la deroga al regime delle indennità, disciplinate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Rammenta inoltre, in proposito, che il trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall'indennità di funzione e dai gettoni di presenza (articolo 82 del TUEL). L'indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento.

L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, mentre l'ammontare dell'indennità degli assessori è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell'ente locale.

Il decreto-legge n. 78 del 2010, oltre a sopprimere la parametrazione dell'indennità dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale, ha ridotto l'indennità di funzione di sindaci, assessori ed altri amministratori locali, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a: 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti; 10 per cento per i restanti comuni. Nell'operare la riduzione dell'indennità, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha rinviato a un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato, dovendosi pertanto ritenere ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Per gli importi dell'indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati dal decreto ministeriale del 2000, diminuiti del 10 per cento ad opera della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Successivamente, l'articolo 1, commi 135 e 136, della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta « legge Delrio ») ha previsto un aumento del numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa.

La disposizione della lettera *b)*, dunque, deroga alle citate disposizioni (articolo 82 del TUEL e articolo 1, comma 136, legge n. 56 del 2014); fa, in ogni caso, espressamente salva la riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità (articolo 61, comma 10, decreto-legge n. 112 del 2008).

Il comma 2 dell'articolo 015 provvede alla copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, recati dalle disposizioni introdotte con il comma 1, lettera *a)*, ai quali si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in cui confluiscono: le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione; le risorse derivanti dalle ero-

gazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici; le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Tali risorse sono versate a tal fine dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 1, al comma 1 proroga il termine per la ripresa della riscossione dei tributi per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, al 16 gennaio 2019, aumentando, altresì, il numero delle rate mensili (sessanta) per l'eventuale rateizzazione. Sono disciplinate le conseguenze dell'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, contemplando anche l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento.

È inoltre prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per gli adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevedendo la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019. Su richiesta del dipendente, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Sono poi posticipati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato.

Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.

I commi da 3 a 5 prevedono, per i territori (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021.

Si prevede, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 6 modifica l'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di differire i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge « sisma » n. 189 del 2016.

Il comma 6-*bis* affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una « zona rossa », istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del comma in esame.

Quanto alle modalità di copertura delle esenzioni, la norma dispone che le Autorità procedano attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. A tal fine, il comma 6-*bis* integra l'articolo 2-*bis*, comma 25, del decreto-legge n. 148 del 2017, il quale già demanda a provvedimenti delle predette Autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione dei pagamenti tariffari sospesi e l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici tra agosto 2016 e gennaio 2017.

Il comma 6-*ter* prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differen-

ziata dei rifiuti urbani, deroga che decorre a partire dal 24 agosto 2016, fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. A tal fine si prevede la possibilità per i Comuni di stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e la Regione interessata.

La normativa di cui si prevede la deroga (comma 1 dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente) stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: *a)* almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; *b)* almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; *c)* almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 6-*quater* prevede, in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comma 8-*bis* reca la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-*quater*, ove si prevede, in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il comma 7 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023.

Il comma 8 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023.53.

L'articolo 1-*bis* modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti.

In particolare, nei comuni colpiti dal sisma, il termine di sospensione dei pagamenti viene prorogato al 31 dicembre 2020, mentre per le strutture localizzate in una zona rossa la proroga è estesa al 31 dicembre 2021.

L'articolo 1-*ter* prevede l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.

L'articolo 1-*quater* consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.

Al riguardo si prevede che la deroga sia rilasciata dall'ente proprietario della strada, in sede di Conferenza dei servizi, a condizione che l'intervento di ricostruzione, non crei pregiudizio alla sicurezza stradale e che sia rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente.

L'articolo 1-*quinquies* dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

La norma indica la finalità di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa.

Al Commissario Straordinario è assegnato un termine per provvedere a tale adozione, di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-

sione del decreto-legge, sentiti il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori degli interventi.

Si prevede inoltre un aggiornamento periodico delle Linee guida, con frequenza almeno trimestrale, in considerazione dei provvedimenti adottati.

L'articolo 1-*sexies* introduce, ai commi da 1 a 5, una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi.

Sono inoltre semplificate ai commi da 6 a 8, le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l'*iter* per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

In dettaglio, il comma 1 consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, contestualmente alla domanda di contributo, la SCIA in sanatoria. La norma prevede inoltre che la SCIA in sanatoria sia presentata: in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto; previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione.

Il secondo periodo del comma 1 prevede il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile. La norma disciplina altresì i criteri per calcolare l'aumento di valore dell'immobile, prevedendo che sia valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari). Si tratta di un criterio che differisce rispetto a quello contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001: l'articolo 37, comma 4, prevede infatti che l'aumento di valore dell'immobile sia valutato dall'Agenzia del territorio.

Il comma 2 disciplina la soglia entro la quale le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta – rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo – non vengono considerate rilevanti ai fini della valutazione di conformità dell'intervento rispetto al titolo abilitativo.

In particolare, la norma tollera violazioni non eccedenti, per singola unità immobiliare, il 5 per cento delle misure progettuali, laddove il comma 2-*ter* dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede invece, relativamente al permesso di costruire, una soglia del 2 per cento entro la quale non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo.

Il comma 3 prevede che il tecnico incaricato provveda alla redazione della valutazione della sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo.

Il secondo periodo del comma 3 fa salvo il rilascio dell'autorizzazione sismica prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale. Al riguardo ricorda che il comma 1 dell'articolo 1-*sexies* prevede che l'autorizzazione sismica deve essere acquisita prima della presentazione della SCIA in sanatoria.

La disposizione del comma 3 individua inoltre nel rilascio dell'autorizzazione, unitamente alla SCIA in sanatoria, una causa estintiva « del reato oggetto di contestazione ». Si tratta evidentemente di un

reato edilizio, riconducibile alle fattispecie di natura contravvenzionale previste dall'articolo 44 del TU edilizia.

Il comma 4 consente di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, per gli interventi edilizi sanabili ai sensi del comma 1, nei seguenti casi:

a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico;

b) per le opere realizzate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 157 del 2006, anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico.

Il comma 4 dispone altresì che resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

In base al comma 5, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti ordinari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo – tipologiche, dei materiali e finiture esistenti.

Il comma 6 intende accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici, per i quali:

sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003;

la domanda di sanatoria non sia stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In particolare il comma 6 prevede che la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali.

Lo stesso comma 6 dispone inoltre che il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il comma in esame prevede che il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 7 disciplina il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, nel caso in cui il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria. In tal caso il progetto deve essere corredato da una relazione, asseverata del professionista incaricato, attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

Il comma 8 precisa che l'ambito di applicazione delle semplificazioni di cui ai commi 6 e 7 è limitato ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Con riferimento ai profili di costituzionalità dell'articolo 1-*sexies*, il quale, come richiamato in precedenza, disciplina una sanatoria per interventi edilizi realizzati in difformità nelle zone colpite dal sisma,

assumono rilievo, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale su analoghi interventi di sanatoria (sentenze n. 196 del 2004, n. 70 del 2005 e n. 49 del 2006), le materie governo del territorio, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, e ordinamento penale, di esclusiva competenza statale.

In particolare, la sentenza n. 196 del 2004 ha affermato che « alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali [...] certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria [...] il limite temporale massimo delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili [...] Per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante [...] di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale ».

Al riguardo, rileva come si potrebbe approfondire se le modalità di coinvolgimento delle regioni previste dalla norma – necessità del rilascio di un'autorizzazione sismica da parte del competente ufficio tecnico regionale (prevista comma 1); rilascio, in determinati casi, dell'autorizzazione statica da parte della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 – risultino adeguate alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.

L'articolo 1-*septies* dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017.

Informa che è in corso presso la Commissione Ambiente l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento e si riserva quindi formulare una proposta di parere all'esito di tale esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 9 di domani mattina, nella quale la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento, atteso che la Commissione Ambiente concluderà l'esame in sede referente sul provvedimento domani, in quanto la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella giornata di lunedì 16 luglio prossimo.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto.

ULTERIORE EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 1

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* per avvenuta esecuzione della pena

1.24 RELATRICE

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi ed abbinate (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)* 34

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 46

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 17 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 40

ALLEGATO 2 (Proposta di parere) 47

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia, On. Alfonso Bonafede, sulle linee programmatiche del suo dicastero *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 45

AVVERTENZA 45

ERRATA CORRIGE 45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 9.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testo unificato C. 336 Anzaldi ed abbinate.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2018.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 1)*.

Walter VERINI (PD), pur preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia come, a suo avviso, il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali risulti, rispetto alle proposte di legge confluite in tale testo, meno

completo. Rileva infatti come, in particolar modo le proposte di legge Verini C. 664 e Nesci C. 513, contenessero elementi significativi che nel corso dell'esame in sede referente si è ritenuto di eliminare. Preannuncia che le corrispondenti modifiche saranno riproposte dal suo gruppo nel corso dell'esame in Assemblea sotto forma di emendamenti.

In particolare manifesta perplessità in merito alla scelta della Commissione Affari costituzionali di limitare la possibilità di verificare l'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* con esclusivo riguardo al monitoraggio della scarcerazione per avvenuta esecuzione della pena e non anche per altre cause.

Giulia SARTI, *presidente*, segnala che la condizione contenuta nella proposta di parere presentata dalla relatrice evidenzia proprio tale criticità.

Walter VERINI (PD) dichiara di essere a conoscenza del contenuto della proposta di parere testé presentata, ma evidenzia che la Commissione Affari costituzionali potrebbe anche non tener conto dello stesso. Ritiene che la citata proposta di parere dovrebbe indicare ulteriori condizioni, volte, in particolare a reintrodurre nel testo unificato la previsione che la Commissione Antimafia possa chiedere al Governo una relazione di valutazione degli effetti che specifici progetti di legge in discussione presso le Camere possono determinare rispetto alle politiche di contrasto alle organizzazioni criminali. Ritiene poi che sarebbe opportuno prevedere che la Commissione Antimafia può chiedere al Governo informazioni in merito alle possibili infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. Aggiunge che la Commissione Affari costituzionali non avrebbe dovuto prevedere la soppressione del comma 5 dell'articolo 1 della proposta di testo unificato che disponeva che la Commissione antimafia possa chiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati della procura nazionale antimafia, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo.

Ricorda come nel corso della scorsa legislatura il Parlamento abbia approvato importanti provvedimenti di contrasto alla mafia, quali, a titolo di esempio, l'introduzione del reato di autoriciclaggio, la legge contro il caporalato, la legge sugli ecoreati e la riforma del codice antimafia. Ritiene che il testo unificato all'esame della Commissione determini un passo indietro rispetto a tali importanti traguardi.

Ciò premesso, in considerazione dell'importanza della funzione della Commissione Antimafia, ribadisce, comunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Federico CONTE (LeU), nell'associarsi alle considerazioni del collega Verini, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide le considerazioni dei colleghi precedentemente intervenuti. In particolare evidenzia come la soppressione dei commi 3, 4, 5 dell'articolo 1 del testo unificato da parte della I Commissione abbia reso il testo meno incisivo. Auspicando che nel corso dell'esame in Assemblea sia possibile tornare su quanto previsto dai commi soppressi, preannuncia comunque il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Ciro MASCHIO (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere ampliati i poteri della Commissione Antimafia, al fine di consentirle di prestare la propria attenzione, oltre che al fenomeno delle mafie italiane, anche a quelle straniere.

Giulia SARTI, *presidente*, nel replicare al collega Maschio, osserva che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, potrà

costituire al proprio interno numerosi comitati che opereranno in ambiti specifici definiti dalla Commissione stessa, compreso quello relativo alle mafie straniere; ciò si evince anche dalla stessa denominazione della Commissione, non essendo quindi necessario prevedere ulteriori specificazioni in tal senso. Con riferimento alla soppressione dei citati commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del testo unificato, ritiene che tali disposizioni fossero ultronee. In particolare, con riferimento al citato comma 5 che disponeva che la Commissione potesse chiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati della Procura nazionale antimafia limitatamente ai dati non coperti dal segreto istruttorio, sottolinea che tale facoltà è già prevista dall'articolo 5 del testo unificato, nella parte in cui dispone che la Commissione possa ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Con riferimento, invece, alla soppressione dei citati commi 3 e 4, osserva come già nella precedente legislatura, senza che nella legge istitutiva della Commissione Antimafia fossero previste tali prerogative, la stessa Commissione Antimafia abbia comunque, attraverso lo svolgimento di attività conoscitive, proceduto a richiedere a tutti i soggetti a cui abbia ritenuto di rivolgersi, contributi e informazioni. Ritiene che prevedere una specifica disposizione che indichi quali siano le informazioni che la Commissione possa richiedere al Governo, possa esclusivamente determinare uno svuotamento dei rapporti tra i diversi poteri dello Stato.

Reputa, pertanto che la soppressione dei citati comma 3, 4 e 5 rafforzi il ruolo del Parlamento.

Walter VERINI (PD) ringrazia la presidente per l'esaustiva risposta testé resa, che comunque non ritiene soddisfacente. Osserva, infatti, che i citati commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del testo unificato recepivano specifiche indicazioni contenute nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione Antimafia alla fine della XVII legislatura.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Giulia SARTI, *presidente*, nel replicare al collega Verini, afferma che la Commissione Antimafia, nella precedente legislatura, nel formulare la proposta di prevedere quanto disposto dai soppressi commi 3, 4 e 5 non abbia tenuto conto del fatto che le funzioni ivi previste siano già insite nella natura della Commissione stessa. Conclude evidenziando che, a suo avviso, il testo unificato all'esame della Commissione rappresenta un ulteriore passo in avanti nei confronti del contrasto al fenomeno delle mafie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con una condizione, presentata dalla relatrice.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega) fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2018, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Segnala, preliminarmente, che il testo è stato quasi integralmente elaborato nel corso dell'esame presso il Senato, dove è stato approvato con un solo voto contrario e 56 astenuti, a testimonianza di un lavoro

parlamentare sostanzialmente condiviso. Nella sua versione originaria, infatti, esso prevedeva soltanto una disposizione sostanziale, volta a prorogare e sospendere termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per il canone RAI e altre utenze.

Rileva che il testo si è decisamente arricchito nel corso dell'iter parlamentare, considerato che agli originari due articoli (l'articolo 1 recante le citate disposizioni) e l'articolo 2, relativo all'entrata in vigore del provvedimento, ne sono stati aggiunti altri 21, di cui quindici premessivi all'articolo 1 (dallo 01 allo 015) e sei successivi (da 1-*bis* a 1-*septies*). Come evidenziato nel corso dell'esame in Senato, tale massiccio intervento di modifica del testo originario si è reso necessario per venire incontro alle molte e legittime richieste provenienti dalle comunità colpite.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata descrizione delle disposizioni del provvedimento, preannuncia che si soffermerà sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione giustizia.

In particolare, evidenzia che all'articolo 07 viene riscritta integralmente la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative (contenuta nell'articolo 8-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016), al fine precipuo di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Segnalo inoltre che, come precisato dal comma 2 – limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato –, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Tale articolo dispone che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), vale a dire con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290. Resta fermo l'obbligo di demolizione o rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi disposto dal comma 1

Rileva che l'articolo 1 del decreto-legge dispone la proroga e la sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione del pagamento del canone RAI. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari (definiti dal decreto del MEF del 1° settembre 2016, cui vengono aggiunti ulteriori adempimenti elencati al comma 1 del citato articolo) prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici. Si dispone che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo, invece delle ventiquattro previste dal testo previgente (comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2)).

Evidenzia che al medesimo comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, viene aggiunto un periodo che disciplina le conseguenze dell'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, vale a dire l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché le relative sanzioni e interessi. La cartella dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. Il contribuente potrà evitare l'iscrizione a ruolo avvalendosi del ravve-

dimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (comma 1, lettera *a)*, numero 3)).

Rammenta che il ravvedimento consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. L'istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) e, in misura minore, dal decreto legislativo n. 158 del 2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, cd. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.

Il comma 2 modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, stabilendo che nei comuni interessati dai terremoti del 2016 è prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I commi da 3 a 5 prevedono, per i territori dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Prevedono, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge.

Segnala, in particolare, che il comma 3, nello stabilire la sospensione indicata nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 (legge n. 229 del 2016) fa riferimento al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al Regio decreto-legge n. 246 del 1938 (legge n. 880 del 1938), che riguarda sia gli utenti privati, sia gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico. Il medesimo comma dispone che, in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché, in tal caso, dei relativi interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento.

Fa presente che l'articolo 1-*sexies* introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5). Sono inoltre semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8). La disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo in esame si applica, per quanto stabilito dal

comma 1, agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio. L'ambito di applicazione della norma riguarda gli interventi citati che siano stati realizzati: sugli edifici privati situati nei comuni (elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016) colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e danneggiati dagli eventi sismici medesimi; prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016; in assenza di SCIA o in difformità da essa.

Rileva che il comma 1 consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, contestualmente alla domanda di contributo, la SCIA in sanatoria. La norma in esame prevede inoltre che la SCIA in sanatoria sia presentata: in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto; previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione.

Fa presente che il comma 3 prevede che il tecnico incaricato provveda alla redazione della valutazione della sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione sismica prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale. La norma in esame individua inoltre nel rilascio dell'autorizzazione, unitamente alla SCIA in sanatoria, una causa estintiva « del reato oggetto di contestazione ». Si tratta evidentemente di un reato edilizio, riconducibile alle fattispecie di natura contravvenzionale previste dall'articolo 44 del TU edilizia.

Osserva che la disposizione richiamata, infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, punisce: con l'ammenda fino a 20.658 euro l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal TU, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi, nonostante l'ordine di sospensione; con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Rammenta che le disposizioni dell'articolo 44 si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. Il secondo periodo del comma 1 prevede il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile. Si tratta di una norma che fa salva la sanzione prevista dall'articolo 37, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nel caso in cui l'intervento sia sanabile in quanto conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, avverte che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.
Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, presenta una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo, già trasmessa a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri *(vedi allegato 2)*.

David ERMINI (PD) chiede il termine entro il quale sia possibile far pervenire eventuali proposte alternative di parere.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nel ricordare che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in titolo nella giornata di domani, avverte che le proposte alternative possono essere presentate fino al momento della votazione della votazione della proposta di parere. Invita comunque i gruppi a valutare l'opportunità di far pervenire eventuali osservazioni o eventuali proposte alternative di parere entro le ore 12 di domani, giovedì 12 luglio.

Ciro MASCHIO (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere contrario della relatrice ed auspica che l'Esecutivo ritiri il provvedimento in esame.

Cosimo Maria FERRI (PD) chiede che i gruppi dispongano di maggior tempo per poter predisporre eventuali proposte alternative di parere, evidenziando come la proposta di parere della relatrice di fatto « stravolga » e vanifichi l'ampio e approfondito lavoro istruttorio effettuato durante la scorsa legislatura.

Alfredo BAZOLI (PD) concorda con il collega Ferri sulla necessità di disporre di ulteriore tempo per poter predisporre una proposta alternativa di parere, sottolineando come l'approvazione della proposta di parere presentata dalla relatrice determinerebbe la definitiva « archiviazione » di una riforma da lungo tempo attesa.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, evidenzia come il Governo abbia già provveduto a concedere al Parlamento un ampliamento del termine per l'espressione del parere e che pertanto la Commissione non può disporre di ulteriore lasso di tempo, oltre a quello già previsto, per esaminare il provvedimento. Osserva, inoltre, che il tema è già stato ampiamente esaminato nella scorsa legislatura e che pertanto sono già evidenti le differenti posizioni sull'argomento da parte delle diverse forze politiche. Fa presente, quindi, che le motivazioni alla base dell'espressione di un parere contrario sul provvedimento in titolo sono sia di carattere procedurale sia di carattere sostanziale. Dal punto di vista procedurale, osserva che il precedente Governo non avrebbe dovuto presentare lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario nel gennaio 2018, quando le Camere erano in regime di *prorogatio*. Evidenzia poi come, sebbene gli Stati generali dell'esecuzione penale avessero già concluso il proprio lavoro nell'aprile del 2017, il Governo abbia presentato lo schema di decreto legislativo soltanto un anno dopo. Precisa che la formulazione di un parere contrario non è volta a sminuire l'importanza di un ampio lavoro precedentemente svolto, bensì a riconoscere al Parlamento un ruolo più incisivo nella discussione su una riforma che si attende da oltre qua-

rant'anni. Osserva che sulla materia il Parlamento potrà intervenire con la predisposizione di proposte di legge, al fine di fornire sulla stessa un maggior contributo rispetto a quanto fatto sin ora. Dal punto di vista sostanziale, invece, rileva come il parere favorevole espresso dalla Commissione Giustizia al termine della scorsa legislatura sull'atto del Governo n. 501 non tenesse conto della maggioranza delle proposte avanzate dall'allora opposizione. Ritiene che, poiché le forze di opposizione di allora rivestono un ruolo diverso, di maggioranza, nell'attuale assetto politico, esse abbiano il diritto di riconsiderare l'impianto complessivo del provvedimento che presenta evidenti aspetti di criticità. A suo avviso, infatti, il provvedimento in esame non tiene conto né delle diverse tipologie di reati e di detenuti né delle gravi situazioni in cui versano le carceri italiane. Ritiene che, poiché tale situazione è particolarmente grave, sia necessario approfondire il confronto tra le parti politiche anche per individuare misure atte a rafforzare e migliorare il sistema carcerario. Evidenzia quindi come la sua proposta di parere contrario sul provvedimento non sia quindi volta ad accantonare la materia relativa all'ordinamento penitenziario, bensì a creare le condizioni affinché il Parlamento ne possa approfondire l'esame. Lamenta infatti che la discussione relativa alla riforma dell'ordinamento penitenziario non sia stata di fatto svolta all'interno del Parlamento, bensì al suo esterno, svilendone così il ruolo.

David ERMINI (PD) si dichiara deluso dal comportamento della maggioranza, in particolare da quello del Movimento Cinque Stelle. In proposito ritiene che quanto testé espresso dalla presidente e relatrice contrasti con quanto previsto dal parere dalla stessa predisposto. Preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere, che terrà anche conto delle richieste avanzate dal gruppo Movimento Cinque Stelle nella scorsa legislatura. Ritiene che il Movimento Cinque Stelle, infatti, abbia accettato un patto di Governo che determinerà l'« annullamento » dei suoi principi ispiratori, in quanto è certo che la maggioranza degli elettori del M5S non possa condividere le scelte adottate dal gruppo dirigente del Movimento al solo fine di salvaguardare l'accordo di maggioranza. Stigmatizza il fatto che la maggioranza stia vanificando un complesso e lungo un lavoro cui, nella scorsa legislatura, hanno contribuito gli stessi deputati del Movimento Cinque Stelle. Ribadisce che quello in esame non costituisce un provvedimento « svuota carceri » ed evidenzia come la bocciatura della riforma dell'ordinamento penitenziario costituisca un grave danno per la civiltà giuridica del nostro Paese. Chiede quindi ai colleghi del Movimento Cinque Stelle di non assecondare posizioni radicali ed estremiste, ma di aprirsi al dialogo con le altre forze politiche. Nell'evidenziare come non sia corretto annullare ad ogni cambio di legislatura tutto ciò che è stato prodotto dalla maggioranze precedenti, teme che, qualora non venisse adottato il provvedimento in esame, sarebbe molto difficile tornare a discutere di una riforma dell'ordinamento penitenziario. Evidenzia inoltre come sia stato del tutto inutile che l'Esecutivo abbia concesso una proroga di quindici giorni del termine per l'espressione del parere sul provvedimento, quando poi non è stato consentito discuterne nel merito. Rammenta infine la sua battaglia personale nella scorsa legislatura affinché fossero previsti fondi per le vittime dei reati violenti. In proposito osserva però che, sebbene sia necessario prevedere pene certe per chi commette reati gravi, sia comunque giusto introdurre anche misure alternative alla reclusione.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), nel replicare al collega Ermini, rammenta come la posizione del suo gruppo parlamentare sull'argomento sia stata più volte evidenziata nella scorsa legislatura dal collega Molteni. Nel precisare che sicuramente è necessaria una riforma dell'ordinamento penitenziario, evidenzia come la Lega non possa comunque accettare il testo in esame, che non ha mai condiviso. Ritiene inoltre che, se effettivamente il

Partito Democratico fosse stato convinto della bontà di tale provvedimento, non l'avrebbe presentato durante il regime di *prorogatio* delle Camere. Manifesta infine la convinzione che sarà possibile discutere di riforma dell'ordinamento penitenziario con un nuovo provvedimento.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nel replicare al collega Ermini, evidenzia come i rilievi avanzati nella precedente legislatura dal M5S in relazione alla proposta di parere sull'atto del Governo n. 501 fossero comunque dettati dalla necessità di rispettare il contenuto della legge delega n. 103 del 2017, sulla quale il Movimento Cinque Stelle aveva comunque espresso tutta la propria contrarietà nel corso del relativo esame. Ribadisce che la proposta di parere da lei predisposta è volta ad evidenziare gli aspetti non condivisibili della riforma presentata, al fine di individuare i profili che dovranno essere approfonditi.

Marzia FERRAIOLI (FI) concorda con le osservazioni del collega Ermini e ritiene che la maggioranza disprezzi con il proprio atteggiamento un lavoro ben svolto da un numeroso gruppo di operatori della materia che allo stesso hanno dedicato molto tempo. Ritiene inoltre che la riforma dell'ordinamento penitenziario costituisce una svolta di civiltà giuridica e che il provvedimento in titolo sia volto, nelle more della costruzione di nuove carceri, a migliorare le condizioni di vita all'interno delle stesse. Evidenzia infatti come, sebbene la prima esigenza sia quella di costruire nuove carceri, in attesa di nuovi interventi edilizi, sia necessario prevedere nuove ulteriori garanzie, ad esempio a tutela della salute delle persone detenute. Rammenta che la Costituzione sancisce la funzione rieducativa della pena e che in Italia tale funzione non è garantita. Chiede inoltre alla presidente Sarti di precisare che cosa intenda quando afferma che la discussione relativa all'ordinamento penitenziario non sia stata svolta all'interno del Parlamento, bensì al suo esterno.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nel replicare alla collega Ferraioli, fa presente che il lavoro preparatorio alla riforma dell'ordinamento penitenziario è stato svolto all'interno di comitati ministeriali, ai quali non hanno partecipato rappresentanti del Parlamento. Ritiene in proposito che i tecnici vadano ascoltati nell'ambito dell'attività conoscitiva dalle Commissioni parlamentari. Precisa inoltre che la proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo è dettata, oltre che da motivazioni di natura procedurale, anche da motivazioni sostanziali. Dichiara quindi di non condividere il contenuto del provvedimento.

Manfredi POTENTI (Lega) rammenta che nella giornata di ieri i colleghi dell'opposizione hanno manifestato profonda contrarietà in merito alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nel decreto-legge n. 73 del 2018, relativo al tribunale di Bari. In proposito evidenzia che tali colleghi hanno sostenuto che l'esecuzione delle nuove notifiche che il decreto-legge n. 73 del 2018 determinerà comporterà nuovi oneri per la finanza pubblica. Invita quindi ad osservare come anche l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione rechi una clausola di invarianza finanziaria, che non tiene conto dei numerosi nuovi e maggiori oneri che inevitabilmente lo stesso determinerà a carico della finanza pubblica.

Walter VERINI (PD), nel replicare alla presidente e relatrice, dichiara di non comprendere a cosa lei si riferisca quando dichiara che il ruolo del Parlamento sia stato svilito da un lavoro svolto all'esterno dello stesso. In proposito osserva che il Parlamento ha svolto un ruolo centrale su tali tematiche. Rammenta a tale proposito la lettera aperta del 2013 da parte dell'allora Presidente Giorgio Napolitano alle Camere sulla questione carceraria. Ricorda poi di aver partecipato, anche insieme alla presidente Sarti, a numerosi incontri con associazioni che si interessano della tematica carceraria, trovando in

tali sedi punti di sintonia. Rammenta ancora come la Commissione Giustizia abbia svolto un'audizione informale via *Skype* con i detenuti del carcere di Padova nell'ambito di una attività conoscitiva in merito all'esame di una proposta di legge dell'onorevole Zan in materia di affettività nel carcere. Ritiene pertanto che non sia corretto affermare che il lavoro in materia di ordinamento penitenziario sia stato estraneo alle dinamiche del Parlamento. Nel replicare all'onorevole Potenti in merito alla previsione di invarianza finanziaria del provvedimento, osserva che neanche la proposta di parere testé proposta dalla presidente e relatrice abbia preso in considerazione tale aspetto.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) evidenzia preliminarmente che in Italia per i delinquenti provenienti da tutto il mondo grazie agli automatismi sarà possibile non espiare le pene alle quali dovrebbero essere sottoposti ed evidenzia come il popolo sia sconcertato nel vedere che i delinquenti non paghino per le loro azioni. Rileva inoltre come il provvedimento all'esame della Commissione contenga numerose criticità che si riserva di approfondire. In particolare contesta le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)* e *c)* dello schema di decreto che prevedono lo spacchettamento virtuale del cumulo, volto a ridurre l'afflittività verso soggetti colpevoli di gravi reati.

Lucia ANNIBALI (PD) osserva come la presidente e relatrice abbia motivato la propria proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo anche alla luce del fatto che lo schema di decreto è stato predisposto di fatto fuori dal Parlamento, e quindi fuori dall'ambito dell'attività conoscitiva delle Commissioni parlamentari. Evidenzia però come per l'esame del decreto-legge n. 73 del 2018 relativo al tribunale di Bari, nonostante la Commissione abbia provveduto a svolgere un articolato ciclo di audizioni informali, non siano state poi tenute in considerazione le osservazioni evidenziate dagli stessi. Non ravvisa pertanto alcuna differenza in termini di risultato tra le due modalità di svolgimento dei lavori.

Carmelo MICELI (PD) osserva come quanto testé espresso dal collega Paolini dimostri chiaramente la diversità ontologica tra le forze di destra e le restanti forze politiche Evidenzia come con le sue affermazioni il collega Paolini abbia dichiarato di ritenere il detenuto un delinquente, mentre andrebbe considerato come un soggetto che ha sbagliato e che, attraverso la pena, deve essere recuperato. Dichiara di aver letto su articoli di stampa di un'intervista al Ministro Bonafede nella quale lo stesso abbia dichiarato di non aver alcun interesse a « far uscire i detenuti ». Ritiene allarmante che un Ministro della giustizia non si preoccupi di tale aspetto. Invita i colleghi del Movimento Cinque Stelle a una maggiore riflessione sul provvedimento in esame, al fine di evitare una regressione dello Stato di diritto.

Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che nella seduta di ieri aveva espresso l'auspicio che sul provvedimento in esame la Commissione si confrontasse in modo pragmatico. Per tale ragione non può che considerare deludente la scelta fatta dalla presidente e relatrice di esprimere un parere contrario su un provvedimento che avrebbe potuto consentire all'ordinamento penitenziario di effettuare un evidente salto di qualità. Esprime preoccupazione in merito alla possibilità che sul tema della giustizia possa prevalere l'esigenza di proclami anziché quella di affrontare efficacemente le varie problematiche. Evidenzia come la riforma dell'ordinamento penitenziario abbia l'obiettivo di garantire una maggiore funzionalità ed efficacia delle sanzioni penali, rammentando come negli altri ordinamenti siano già presenti una vasta gamma di misure alternative alla detenzione che hanno comunque carattere afflittivo, pur prevenendo maggiormente la recidiva. Nel definire quella sulla riforma dell'ordinamento penitenziario una « occasione sprecata », sottolinea come a suo avviso l'approvazione di un parere

contrario sul provvedimento determinerebbe un danno colossale alla giustizia.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel replicare alla collega Ferraioli, precisa che la grave situazione attuale nella quale versano i detenuti in carcere non potrà essere risolta con la costruzione di nuove carceri, in quanto negli anni passati non sono stati previsti investimenti finanziari per tale finalità e non sono stati quindi effettuati interventi strutturali. Evidenzia come il Ministro Bonafede si sia dovuto quindi confrontare con questa grave situazione carceraria. Replicando al collega Miceli, con riferimento alle affermazioni del Ministro Bonafede in merito al recupero del detenuto, fa notare come nell'audizione svolta questa mattina dal Ministro della giustizia presso la II Commissione del Senato lo stesso abbia precisato che la « certezza della pena non va in contrasto con il recupero del detenuto ». Ritiene che la riforma dell'ordinamento penitenziario così come formulata serve esclusivamente a risolvere il problema dei costi e della deflazione, ma non è volta a contemplare misure migliorative della qualità di vita dei detenuti. A tal proposito evidenzia che, sebbene soltanto il 5 per cento dei detenuti svolga un lavoro al di fuori delle mansioni intra carcerarie, lo schema di decreto legislativo in esame non disponga nulla per migliorare tale situazione. Quanto ai rilievi del collega Ermini che ha chiesto ulteriore tempo per la predisposizione di una proposta alternativa di parere, fa presente di aver sentito nelle ultime due settimane molti discorsi di carattere ideologico da parte delle forze di opposizione, ma di non avere ricevuto alcun contributo dalle stesse in merito alle parti del provvedimento che intenderebbero salvare. Evidenzia come presso l'altro ramo del Parlamento le opposizioni non abbiano atteso la predisposizione di una proposta di parere da parte del relatore per esprimere le proprie valutazioni sul provvedimento.

Cosimo Maria FERRI (PD) ricorda che nella seduta della Commissione Giustizia del 7 febbraio scorso il sottosegretario Ferraresi, allora esponente delle opposizioni, pur rammentando di aver sempre manifestato contrarietà sulla legge delega n. 103 del 2017, aveva espresso il proprio apprezzamento sul lavoro svolto dalla presidente e relatrice ai fini della predisposizione della proposta di parere sull'atto del Governo n. 501 soprattutto nella parte in cui recepiva le osservazioni formulate dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Evidenzia come invece la posizione assunta attualmente dal sottosegretario Ferraresi risulti diversa. Nel concordare con le osservazioni del collega Ermini, auspica che possano trovarsi profili comuni e chiede al rappresentante del Governo di indicare quali possano essere i punti del provvedimento sui quali possa esserci un'apertura da parte dell'Esecutivo. Segnala inoltre che il Ministro Bonafede ha oggi dichiarato, nel corso dell'audizione svolta al Senato, che sulle carceri è necessario coniugare la certezza della pena con la finalità rieducativa della stessa. Ritenendo condivisibile tale affermazione, evidenzia come sia necessaria in tale prospettiva una seria interlocuzione con gli operatori della giustizia. A tale proposito evidenzia che il provvedimento all'esame della Commissione recepisce le istanze della magistratura di sorveglianza, che ha richiesto di poter disporre di maggiore discrezionalità nella valutazione della condotta del detenuto. Per quanto concerne poi l'edilizia penitenziaria, dichiara di essere contrario alla previsione di un piano carceri. Rammenta che sul territorio nazionale esistono numerose carceri, le cui strutture potrebbero essere migliorate, consentendo così il recupero di nuovi posti. In proposito rammenta che in Sicilia sono stati recuperati circa 1000 posti grazie ad inteventi di manutenzione su un edificio carcerario già esistente. Per tali ragioni ritiene un grave errore che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento in titolo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia come non sia possibile predisporre una proposta alternativa di parere senza che

prima il relatore abbia presentato la propria proposta di parere. Auspicando che nella giornata di domani si possa svolgere un ampio dibattito sul provvedimento in discussione, preannuncia da parte del suo gruppo la presentazione di una proposta alternativa di parere.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel replicare al collega Ferri, evidenzia come, apprezzando il lavoro della precedente relatrice, onorevole Ferranti, sull'atto n. 501, avesse voluto sottolineare che lo stesso costituiva comunque un passo avanti rispetto ad una legge delega il cui contenuto non ha mai condiviso. Nel ribadire come non abbia ancora compreso in queste due settimane quali siano le parti del provvedimento che le opposizioni intenderebbero salvaguardare, assicura che, qualora arrivassero indicazioni in tal senso, sarebbero adeguatamente valutate.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro della giustizia, On. Alfonso Bonafede, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alfonso BONAFEDE, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Mario PERANTONI (M5S), Gianluca CANTALAMESSA (Lega), Enrico COSTA (FI), Pierantonio ZANETTIN (FI), Marzia FERRAIOLI (FI), Giusi BARTOLOZZI (FI), Daniela RUFFINO (FI), Pietro PITTALIS (FI), David ERMINI (PD), Lucia ANNIBALI (PD), Alfredo BAZOLI (PD), Ciro MASCHIO (FdI), Federico CONTE (LeU) e Catello VITIELLO (Misto-MAIE).

Alfonso BONAFEDE, *Ministro della giustizia*, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia il Ministro Bonafede per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 33 del 10 luglio 2018, a pagina 41, seconda colonna, alla quarantesima riga, siano sostituite le parole « aver sostituito » con le seguenti « essere intervenuta » e, alla medesima riga, siano soppresse le parole « un collega ».

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il testo unificato C. 336 e abbinate recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

considerato che all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, si prevede, tra i compiti della Commissione di inchiesta, quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena;

ritenuto che il monitoraggio non andrebbe limitato alle sole scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, siano soppresse le parole: « per avvenuta esecuzione della pena ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto n. 17).

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione,

esaminato il nuovo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto 17), emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario (Articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), o), r), s), t)* e *u)*);

premesso che:

il 16 gennaio 2018, in regime di *prorogatio*, era stato trasmesso alle Camere un primo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (atto 501), sul quale le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si erano espresse in data 7 febbraio 2018 con pareri favorevoli con condizioni e con osservazioni;

il Governo ha inteso conformarsi alle condizioni recate nel parere della Commissione Giustizia della Camera, mentre ha inteso disattendere in gran parte le condizioni rese nel parere reso dalla Commissione Giustizia del Senato;

il nuovo schema di decreto legislativo in oggetto è quindi trasmesso alle Camere nel rispetto della norma di delega (articolo 1, co. 83, legge n. 103 del 2017) che impone al Governo, quando non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi sul primo schema di decreto originario, di trasmettere nuovamente il testo dello schema con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, al fine dei pareri definitivi delle Commissioni parlamentari;

considerato che:

il complessivo intervento riguarda diversi ambiti dell'ordinamento penitenziario e del diritto processuale penale, dettando disposizioni in materia di: assistenza sanitaria in ambito penitenziario (Capo I); semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle pene e concessione delle misure alternative (Capo II); eliminazione degli automatismi e delle preclusioni per l'accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione (Capo III); ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure alternative (Capo IV); valorizzazione del ruolo del volontariato sociale (Capo V); vita all'interno del carcere (Capo VI);

il Governo e il Parlamento della precedente legislatura hanno inteso fornire attraverso il provvedimento in esame una risposta alla nota questione del sovraffollamento carcerario mediante misure finalizzate a deflazionare il sistema, in particolare ampliando l'accesso alle misure alternative alla carcerazione e ai benefici, senza realmente migliorare la qualità della vita all'interno degli istituti carcerari;

tale risposta risulta quindi finalizzata unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari a totale discapito della sicurezza della collettività e con sacrificio del principio della certezza della pena;

il provvedimento detta norme sulla vita in carcere senza operare un adeguato bilanciamento con l'esigenza di garanzia della sicurezza nelle carceri medesime;

valutato che:

il Parlamento è stato coinvolto sul primo schema di decreto legislativo, dopo un ampio periodo dalla conclusione degli Stati generali dell'esecuzione della pena, durante il periodo di *prorogatio* delle Camere;

tale circostanza ha di fatto determinato un'inadeguata istruttoria parlamentare rispetto ad una riforma dell'ordinamento penitenziario, la cui adozione risale a più di quaranta anni fa;

occorrerebbe maggiore ponderazione al fine di prendere in considerazione l'impatto della riforma sugli operatori del settore, e in particolare l'inevitabile dispersione di risorse amministrative e giudiziarie e le altre disfunzioni gestionali che potrebbero derivarne;

la nuova maggioranza parlamentare non condivide pertanto l'impianto del provvedimento, ritenendo che i pur condivisibili obiettivi debbano essere perseguiti attraverso misure di diverso genere che comunque non depotenzino l'efficacia dell'esecuzione della pena, garantendo comunque la certezza della pena per coloro che delinquono e la maggiore tutela della sicurezza dei cittadini;

ritenuto, in particolare, che:

suscita perplessità l'intervento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, nn. 2), 3) e 4) che interviene sull'articolo 35-*bis*, prevedendo la soppressione del reclamo al tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, contemplando quindi la sola ricorribilità in Cassazione;

la sola ricorribilità in Cassazione, oltre a sovraccaricare il lavoro della Suprema Corte, potrebbe avere un effetto dissuasivo del ricorso medesimo, rendendo sostanzialmente indisponibile l'unico mezzo di impugnazione previsto;

all'articolo 7, che modifica l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si riduce il perimetro delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative extramurarie attraverso lo spostamento di alcuni reati dal comma 1 – dove l'accesso alle misure alternative è subordinato alla collaborazione, salvo i casi di collaborazione irrilevante e ferma restando in questi ultimi la necessità che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva – ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, ai sensi dei quali i benefici possono essere concessi salvo che siano acquisiti elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;

tale spostamento non appare condivisibile in quanto coinvolge fattispecie delittuose che non sono affatto caratterizzate da un minore disvalore sociale;

l'articolo 8 elimina l'obbligo di aver espiato almeno 1/3 della pena al fine dell'assegnazione al lavoro all'esterno per i condannati per i delitti di cui ai commi 1-*ter* ed 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, lasciando fermo l'obbligo per quelli rientranti nel comma 1 del medesimo articolo 4-*bis*;

tale modifica estende in modo eccessivo, anche riguardo a delitti di particolare gravità (tra cui, omicidio, prostituzione minorile, violenza sessuale, sequestro di persona), l'accesso alla misura premiale;

l'articolo 12 novella gli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, testo unico in materia di sostanze stupefacenti, che disciplinano le modalità di accesso alle misure alternative alla detenzione speciali – sospensione dell'esecuzione della pena e affidamento in prova in casi particolari-previste per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, aumentando in particolare a 6 anni il limite massimo della pena da eseguire, al fine di poter usufruire delle misure alternative

per i reati ricompresi ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

tale modifica implicherebbe l'applicabilità di un regime agevolato in relazione a reati di particolare gravità, che non è affatto condivisibile;

l'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, introduce l'articolo 47-*septies* nell'ordinamento penitenziario, prevedendo l'affidamento in prova al servizio sociale di condannati con infermità psichica, secondo il modello dell'analogo istituto previsto per i soli tossicodipendenti e alcoldipendenti; in relazione a tale fattispecie appare eccessivo il limite dei sei anni di pena detentiva da eseguire per l'accesso alla misura;

l'articolo 15 riformula l'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario relativamente alla detenzione domiciliare, prevedendo che, quando sia idonea al recupero sociale del condannato, essa possa essere applicata per l'espiazione della pena detentiva da eseguire in misura non superiore a 4 anni, qualora non sia possibile la concessione dell'affidamento in prova a causa del pericolo di commissione di altri reati. Inoltre viene abrogata la disposizione vigente che esclude dalla misura alternativa della detenzione domiciliare generica tutti i reati ricompresi all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

tale abrogazione determinerebbe un eccessivo ampliamento del ricorso alla detenzione domiciliare, in particolare per reati di eccezionale gravità e pericolosità, che, a norma di delega, andrebbero peraltro specificati nella norma delegata;

in ogni caso si riterrebbe opportuno escludere l'accesso alla misura per tutti i reati di cui all'articolo 4-*bis* e non solo per quelli di eccezionale gravità;

al nuovo articolo 47-*ter*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al nuovo articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario, previsti all'articolo 15, viene contemplata la possibilità di concessione della misura della detenzione domiciliare per le detenute madri, escludendo l'applicabilità del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento medesimo;

si tratta di una previsione che potrebbe porre seri rischi per l'ordine pubblico nella misura in cui consenta ad appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso di ottenere la possibilità di beneficiarne al determinarsi di condizioni impeditive del ruolo della madre;

l'articolo 16 novella la disciplina della semilibertà riducendo il periodo di detenzione necessario ai fini della ammissione alla misura alternativa per coloro i quali commettano delitti di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, riducendo alla metà il limite attualmente previsto (aver scontato i 2/3 della pena);

tale modifica non è condivisibile, in quanto finisce per coinvolgere anche delitti di particolare gravità (tra i quali, omicidio, prostituzione minorile, violenza sessuale, sequestro di persona);

in ordine alla disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, gli articoli 16 e 19 intervengono sugli istituti della semilibertà e della liberazione condizionale;

in particolare, all'articolo 16, non si condivide la riduzione di cinque anni del tempo necessario per l'accesso al beneficio della semilibertà, stante che, secondo la normativa vigente, il condannato all'ergastolo può accedervi, tra l'altro, dopo l'espiazione di almeno 10 anni di pena;

anche all'articolo 19, che introduce l'articolo 54-*bis* relativo alla liberazione condizionale, si prevede – in modo non condivisibile – che il condannato alla pena dell'ergastolo possa esservi ammesso anche nel caso in cui abbia sperimentato in modo positivo e costante per almeno 5 anni consecutivi il regime di semilibertà, salvo che per i delitti commessi per finalità di terrorismo, ovvero per i delitti di

cui all'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare le associazioni in esso previste;

in ogni caso l'articolo 19 non specifica i casi di eccezionale gravità e pericolosità che, a norma di delega, andrebbero individuati, non potendo ritenersi sufficiente l'operatività dei divieti dell'articolo 4-bis, poiché essi possono essere superati ove ricorrano determinati presupposti, quali la collaborazione prestata ovvero impossibile o irrilevante e l'assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;

le considerazioni di cui sopra in ordine agli articoli 16 e 19 sono avvalorate dal fatto che la normativa vigente già prevede un sistema flessibile e generoso nei confronti di chi commette reati particolarmente gravi e di grave allarme sociale;

ribadite comunque le osservazioni non accolte recate nel parere della Commissione Giustizia della Camera espresso in data 7 febbraio 2018,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 26 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 52

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 62

ALLEGATO 2 (Documentazione consegnata dal Sottosegretario Di Stefano) 65

INTERROGAZIONI:

5-00054 Quartapelle Procopio: Sulla fornitura di materiali di armamento ai Paesi della coalizione impegnata in operazioni in Yemen 57

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 71

5-00045 Fornaro: Sulla posizione del Governo in merito al caso Regeni 57

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 73

5-00118 Ungaro: Sul blocco delle attività di un ente gestore a Londra 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 74

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00125 Lupi: Sugli attacchi alla comunità dei cristiani in Nigeria 58

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 75

5-00127 Delmastro Delle Vedove: Sul blocco navale presso le coste libiche 59

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 77

5-00128 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia in tema di accordi di riammissione 59

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 79

5-00129 Ehm: Sui rapporti con le autorità israeliane rispetto al progetto « Scuola di gomme » ... 60

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 80

5-00130 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia all'operazione *EunavforMED Sophia* 60

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 81

5-00126 Fitzgerald Nissoli: Sulla convenzione di sicurezza sociale con gli Stati Uniti 61

ALLEGATO 11 (Testo della risposta) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 26.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, nella giornata odierna scade il termine per la presentazione del previsto parere da parte della Commissione. Ricorda inoltre che nel corso della seduta del 4 luglio il relatore, deputato Comencini, aveva fatto espressa richiesta alla rappresentante del Governo di voler fornire alla Commissione l'elenco delle iniziative e dei programmi straordinari ai quali si intendono destinare i fondi previsti per il 2018, pari a 293.809 euro. Quanto ai dati per la gestione 2017, fa presente che essi sono già stati portati a conoscenza dei commissari nel corso della mattinata. Riferisce inoltre che, come preannunciato nella precedente seduta, il collega Fassino ha trasmesso alla Presidenza della Commissione una lettera con cui precisa che la sua funzione di Presidente del CeSPI non comporta alcune incarico esecutivo ed è del tutto gratuita. Nella stessa lettera il collega Fassino preannuncia di non prendere parte al voto previsto nel corso della presente seduta.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, congratulandosi con la presidente Grande per l'importante incarico per il quale è stata eletta, sottolinea che la trasmissione alla Commissione dei dati sui contributi straordinari relativi al 2017 costituisce un'anticipazione rispetto alla dovuta relazione, che sarà presentata al Parlamento in conformità con il dettato normativo. Quanto ai contributi a progetto per il 2018, dà lettura di una lista di ventinove iniziative, il cui *iter* di finanziamento è ancora in corso. Al riguardo, dopo avere ricordato la disciplina vigente, evidenzia come per il 2018 siano oggetto di selezione iniziative pertinenti con gli obiettivi di legge, sentita la Direzione Generale competente. La fase successiva sarà rappresentata dalla pubblicazione dei bandi, il cui superamento è condizionato al superamento di una valutazione di qualità. Quanto ai contributi ordinari auspica che, nelle more di una doverosa e assai attesa riforma della materia, in occasione della revisione della tabella, possa essere valutato il reinserimento della Fondazione De Gasperi, il cui contributo è sospeso dal 2017 a seguito di decisione presa in tal senso dall'allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Gioacchino Alfano. Coglie l'opportunità per preannunciare fin da ora la piena disponibilità dell'Esecutivo all'aggiornamento della normativa.

Vito COMENCINI, *relatore*, dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) rileva con sorpresa che il Governo non ha reputato doveroso informare la stessa maggioranza parlamentare circa le iniziative destinatarie dei contributi straordinari per il 2018. Si rammarica nel registrare come le stesse forze politiche che nella passata legislatura, dai banchi dell'opposizione, inneggiavano alla trasparenza, siano ora responsabili della mancata in-

formazione del Parlamento. Ritiene, inoltre, sconcertante il riferimento contenuto nella proposta di parere all'esigenza che siano rivisti i criteri adottati per l'attribuzione dei contributi a fronte di una tabella che propone al Governo tagli anche ingenti in assenza dell'indicazione di qualsivoglia logica o criterio. Viene da chiedersi se non vi sia da parte delle forze politiche di maggioranza un intento di natura punitiva nei confronti di enti non in linea con l'attuale Governo, come si potrebbe evincere, ad esempio, dall'azzeramento dei fondi per il CIME. Inoltre, le riduzioni inserite nel parere inducono a ritenere che vi siano altri beneficiari già individuati. Ribadisce l'anomalia di una proposta parlamentare di tagli selettivi in assenza di ogni indicazione di metodo, dovendosi così evincere la natura politica dell'iniziativa, considerato il coinvolgimento di alcuni colleghi negli organi sociali degli enti, come ad esempio nel caso del CeSPI. Peraltro, si tratta di tagli per lo più pari a non oltre il 3 per cento dei bilanci di enti la cui funzionalità non dipende certo dal provvedimento in titolo. È in questione, in buona sostanza, il messaggio politico che questo Parlamento intende dare al Paese. Chiede, inoltre, chiarimenti sulla destinazione dei risparmi derivanti dalla nuova tabella, per comprendere se si tratta di fondi che andranno in economia o destinati ad obiettivi specifici. Manifesta disappunto, infine, per la mancata trasmissione da parte del relatore, con anticipo rispetto alla presente seduta e secondo quanto preannunciato in precedenza, della proposta di parere, al fine di facilitarne la conoscenza e comprensione prima del voto. Alla luce di tali considerazioni, chiede un rinvio dell'esame affinché la Commissione possa disporre di maggior tempo prima di procedere al voto.

Daniele DEL GROSSO (M5S) propone, a nome del gruppo, una sospensione di quindici minuti per consentire gli approfondimenti richiesti dall'opposizione, per poi procedere alla deliberazione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) sostiene la richiesta di rinvio della seduta, ritenendo inutile una breve sospensione. D'altra parte, l'omologa Commissione del Senato ha condiviso ieri l'opportunità di un ulteriore rinvio dell'esame per motivi analoghi a quelli sostenuti dalla collega Quartapelle. Scongiura quindi ogni forzatura che possa pregiudicare un clima collaborativo tra maggioranza e opposizione.

Laura BOLDRINI (LeU) si associa a sua volta alla richiesta di chiarimenti e di rinvio della seduta. Si dice esterrefatta per la riduzione di somme già di per sé esigue destinate ad enti culturali, di alto valore storico, come ad esempio la Fondazione Lelio e Lisli Basso, il cui contributo verrebbe dimezzato. Anche il CIME, penalizzato in modo grave, vanta una tradizione storica nel dibattito sui temi europei, per non parlare del Forum per i Problemi della Pace e della Guerra, che testimonia una cultura pacifista che non può essere brutalmente azzerata. Sottolinea che le istituzioni culturali cui il Governo italiano contribuisce devono rappresentare una visione plurale delle sensibilità presenti nel Paese, in linea con una cultura trasversale e contro ogni metodo di tipo settario o politicamente di parte.

Paolo GRIMOLDI (Lega) condivide la proposta di breve sospensione avanzata dal collega Del Grosso e coglie l'opportunità per sottolineare che il provvedimento è frutto di una impostazione ascrivibile al Governo precedente che a sua volta aveva operato scelte di tipo politico. Sottolinea, pertanto, che il contributo della maggioranza di questo Parlamento è animato dall'intento di ribilanciare l'impostazione del provvedimento in esame.

Osvaldo NAPOLI (FI), valutando incongrua una mera sospensione della seduta a fronte dell'andamento dei lavori presso il Senato, caratterizzati da tempi maggiori, ritiene, in linea con il collega Delmastro Delle Vedove, che la questione centrale risieda nella mancanza di trasparenza sui contributi straordinari. Chiede, quindi, al

relatore di valutare un ripensamento della proposta.

Andrea ORSINI (FI), associandosi alle richieste di rinvio avanzate da taluni colleghi, aggiunge che non appare conforme alla prassi l'espressione di un parere che, in tema di riparto di fondi, si addentri nello specifico delle cifre in luogo di una indicazione di criteri metodologici. Si tratta di una prassi innovativa su cui invita i colleghi a riflettere in una prospettiva rivolta al futuro. Ritiene che il quesito di fondo sia individuare gli strumenti in base ai quali la Commissione ha svolto le sue valutazioni, nell'auspicio che non si tratti di valutazioni politiche nel senso esplicitato dal collega Grimoldi. Sottolinea che in uno Stato liberale l'unico criterio dovrebbe essere rappresentato da una valutazione di merito e di utilità scientifica e che, se in passato qualche governo ha sbagliato, non è questo un buon motivo per insistere nell'errore.

Sabrina DE CARLO (M5S), intervenendo a nome del suo gruppo, ritiene che il parere espliciti l'obiettivo di aprire il finanziamento pubblico a una cerchia più ampia di soggetti. Evidenzia che le risorse risparmiate potrebbero validamente contribuire al sostegno della rete degli istituti italiani di cultura quanto all'anno in corso, in attesa di procedere alla tanto auspicata riforma. Condivide, infine, l'opportunità di disporre una breve sospensione della seduta.

Ivan SCALFAROTTO (PD) esprime profondo disagio per il metodo adottato dalla maggioranza. Rileva che, se da un lato ogni cittadino ha diritto di esprimere proprie opinioni politiche, dall'altro coloro che si impegnano in attività di studio e ricerca non possono che perseguire finalità di tipo scientifico. La proposta del relatore manifesta l'intento di attribuire appartenenze politiche agli enti impegnati nella ricerca in campo internazionalistico e ciò rappresenta un evento prodromico all'azzeramento totale di un pensiero plurale nel nostro Paese. Si prefigura, infatti, il messaggio per cui la ricerca scientifica deve essere orientata politicamente. Sottolinea che la proposta di parere appare in tal senso assai preoccupante, poiché caratterizzata da un approccio totalitario che è da rimandare al mittente senza esitazioni.

Piero FASSINO (PD) si dichiara a sua volta sconcertato per le valutazioni sulle attività di carattere scientifico degli enti internazionalistici, poste alla base della proposta di parere. Chiede al relatore su quali elementi informativi si fondino le sue valutazioni, sintetizzate nella tabella allegata. Segnala che di tali elementi è consapevole il Governo, che se ne avvale nella predisposizione dell'atto trasmesso al Parlamento. Ritiene molto grave che la Commissione si addentri in una valutazione di tipo politico in maniera del tutto indifferente al dato scientifico, poiché ciò equivale a decretare la fine di una ricerca autonoma e indipendente. In ultima analisi, la proposta del relatore tradisce la non conoscenza del lavoro effettivo svolto dagli enti.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ribadendo la richiesta di rinvio della seduta, insiste nel quesito circa i criteri utilizzati per modificare gli importi della tabella. Richiama gli appelli formulati in passato sui requisiti di qualità e di rilevanza che gli enti dovrebbero assicurare, ad esempio anche ai fini della preparazione dei giovani al concorso diplomatico. Non si tratta, quindi, di una cerchia elitaria di soggetti privilegiati ma di enti di ricerca che svolgono attività specifiche e riconosciute. Ribadisce, infine, l'esigenza di conoscere la destinazione dei fondi risparmiati e i criteri adottati dal relatore.

Laura BOLDRINI (LeU) chiede se le motivazioni alla base della proposta di parere che sono state illustrate dal collega Grimoldi entreranno a far parte delle considerazioni svolte in premessa alla proposta di parere.

Marta GRANDE, *presidente*, ritiene che la valutazione sulla riformulazione della proposta di parere spetti al relatore.

Piero FASSINO (PD) chiede in particolare al sottosegretario Di Stefano se i criteri adottati dal relatore siano coerenti con i criteri impiegati dalle strutture della Farnesina.

Marco MINNITI (PD) evidenzia che il dibattito in corso non attiene ad un tema di ordinaria amministrazione ma sostanzi il primo atto formale di questa Commissione. Le forze politiche di opposizione hanno, con tutta evidenza, chiesto uno sforzo di trasparenza e di attenzione. Rivolge, quindi, l'appello alla maggioranza affinché i lavori della Commissione non abbiano inizio nel segno di una forzatura, che getterebbe un'ombra sul futuro rapporto fra i gruppi. Si tratta di una questione di metodo, connessa all'esigenza di conoscere specifici criteri valutativi adottati dal relatore a fronte di una documentazione giunta in modo tardivo, tanto più alla luce dell'andamento dei lavori al Senato. Sul merito, non si comprendono le ragioni che comportano in alcuni casi la riduzione totale dei contributi ordinari. È opportuno, quindi, esplicitare il senso di una scelta che appare alludere al superamento della ragion d'essere stessa di enti che, ad esempio, si impegnano nella riflessione sui conflitti. Se, invece, le ragioni sono di altro genere, cioè di tipo politico, si tratta di una opzione non accettabile, rispetto alla quale occorre che la maggioranza prenda subito le distanze. Ritiene che un rinvio della seduta potrebbe contribuire a scongiurare una forzatura non necessaria per la stessa maggioranza, laddove invece occorre rafforzare la capacità di ascolto tra maggioranza e opposizione, in vista di questioni più importanti.

Marta GRANDE, *presidente*, ritiene che sul terreno del metodo il relatore abbia indicato le motivazioni alla base del parere. Richiama l'elenco di iniziative finanziate a valere sui contributi straordinari, di cui ha dato lettura il sottosegretario. Ritiene pertanto che i gruppi dispongano di tutti gli elementi richiesti nella precedente seduta e si dichiara, quindi, disponibile, a disporre una breve sospensione della seduta.

Eugenio ZOFFILI (Lega), in risposta ai colleghi del Partito Democratico, e preannunciando il parere favorevole del suo gruppo alla proposta di parere favorevole del relatore, sottolinea che gli elettori italiani chiedono decisioni veloci da parte delle istituzioni. Rivendicando la sua qualità di parlamentare neoeletto, manifesta il proprio orgoglio per essere chiamato a collaborare con colleghi prestigiosi e di grande esperienza, come l'onorevole Fassino. Ciò premesso, sottolinea che la data del 4 marzo simboleggia la svolta del Paese verso il cambiamento e questo investe anche un provvedimento caratterizzato con tutta evidenza da un certo tasso di politicizzazione. Gli enti in questione, la cui funzionalità non è certo condizionata dai contributi ordinari dello Stato, potranno impegnarsi in futuro per diversificare le fonti di finanziamento. Alla maggioranza parlamentare spetta oggi il compito di dare concretezza all'aspettativa di cambiamento e al Partito Democratico la necessità di registrare la portata del risultato elettorale.

Ivan SCALFAROTTO (PD) non ritiene che la comprensione del provvedimento in titolo richieda una specifica esperienza parlamentare. Quanto al nuovo contesto politico, l'alternanza è un elemento insito ad ogni democrazia funzionante, ma ciò non significa che ogni contesto debba essere del tutto politicizzato, diversamente lo stesso Parlamento perderebbe la propria ragion d'essere, tornando a rappresentare un mero « bivacco di manipoli ». L'Italia non è uno stato totalitario che teorizzi una dottrina ufficiale alla quale gli enti di ricerca si debbano conformare. La proposta di parere del relatore pone il tema di una riconsiderazione della materia in base a criteri diversi da quelli impiegati dalle strutture della Farnesina. Si associa pertanto ai quesiti sollevati dalle colleghe Boldrini e Quartapelle, ritenendo che si tratti di una questione di doverosa trasparenza e chiarezza.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce l'esigenza che la proposta di parere del rela-

tore sia corredata dalla esplicitazione di criteri, in assenza dei quali l'unica spiegazione è rappresentata dalle parole del collega Grimoldi. Reitera quindi l'auspicio per un rinvio della seduta.

Marta GRANDE, *presidente*, si rimette al relatore per l'eventuale riformulazione del parere.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, in risposta alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, chiarisce che i dati inerenti i contributi a progetto per il 2018 saranno resi pubblici solo dopo lo stanziamento definitivo. Ciò nonostante, mette a disposizione della Commissione l'elenco già illustrato (*vedi allegato 2*). Quanto ai criteri a sostegno della proposta di parere, ritiene che essi siano stati già esplicitati nella relazione illustrativa, laddove si allude ad una valutazione sul merito e sull'indipendenza politica degli enti in vista della revisione della tabella per il prossimo triennio. Conferma che l'intento di questo Governo è l'apertura del finanziamento ad una cerchia più ampia di soggetti. Quanto agli interventi dei colleghi Minniti e Fassino, lungi dal rinnegare la maggioranza di Governo di cui egli stesso è esponente, ritiene che sia lesiva di un principio di pluralismo una lista di enti sostanzialmente inalterata dal 1982. Chiarisce che il Ministero non svolge le proprie valutazioni in chiave politica ma in base a parametri di merito, con particolare riferimento ai contributi straordinari *ad hoc*. Quanto alla destinazione delle cifre risparmiate, informa la Commissione che esse saranno destinate agli istituti di cultura.

Piero FASSINO (PD) insiste nel chiedere se la proposta del relatore sia condivisa dal Ministero. Evidenzia l'incongruenza tra una tabella iniziale, presentata dal Ministero e che è già stata frutto di un giudizio di valore – d'altra parte, il Ministero conosce nel dettaglio la storia, le attività e i bilanci degli enti – e una tabella presentata dal relatore senza l'apparato informativo di cui dispone la Farnesina e in ragione di un mero dato elettorale. Rivolgendosi al collega Zoffili, evidenzia che la Commissione non sta discutendo una modalità di finanziamento pubblico ai partiti ma il sostegno all'attività di enti di ricerca in campo internazionalistico a supporto delle istituzioni del Paese che per definizione corrispondono ad una visione di tipo plurale. Il metodo adottato dal relatore dissimula un approccio discriminatorio ed arreca un *vulnus* grave sul piano dei valori. Quanto alla presenza di politici all'interno degli organi sociali degli enti, fa presente che ognuno di essi coinvolge parlamentari o figure attive in politica ma che operano nell'ambito di tali enti in quanto impegnati sui temi della politica internazionale. Si appella pertanto al relatore per un supplemento di riflessione.

Marco MINNITI (PD) a sua volta insiste sul rinvio della seduta, che in nessun modo può pregiudicare la deliberazione da parte di questa Commissione. Si appella, in particolare, alla presidente Grande, che in altre sedi ha dimostrato una sensibilità consapevole sul ruolo del Parlamento. Insiste affinché si ponga fine ad un dannoso braccio di ferro e si creino le condizioni per il rispetto reciproco tra le forze politiche.

Marta GRANDE, *presidente*, pur comprendendo le ragioni dei colleghi intervenuti, ritiene che l'opposizione abbia ottenuto tutte le risposte e gli elementi informativi richiesti. La stessa proposta di parere del relatore è stata oggetto di approfondito esame e non appaiono, pertanto, sussistere ulteriori ragione di dilazione della decisione, tanto più in considerazione della scadenza a oggi del termine per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, rispondendo al collega Fassino, precisa che la tabella è elaborata dal Ministero sulla base di una programmazione concordata su base triennale. Anche in ragione della sua esperienza nella precedente legislatura come deputato di opposizione, ben comprende l'esigenza di ap-

profondimento che, in questo caso, non è certo mancato.

Piero FASSINO (PD), a sua volta ricordando la sua esperienza di sottosegretario agli affari esteri, non può che prendere atto della linea adottata dal sottosegretario, segnalando che il vertice politico dell'Amministrazione collabora con le strutture ministeriali, alle quali chiede di svolgere valutazioni di cui può anche non tenere conto. In linea con quanto riferito con lettera indirizzata alla Presidenza di questa Commissione, preannuncia di non prendere parte alla deliberazione al fine di scongiurare ogni fraintendimento rispetto alla sua qualità di presidente del CeSPI, che auspica non essere alla base della scelta discriminatoria oggi operata. Sottolinea di non svolgere alcun compito di carattere esecutivo o a titolo oneroso nell'ambito di tale ente e ribadisce l'alto riconoscimento che circonda il CeSPI nel contesto della comunità scientifica internazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.50.

5-00054 Quartapelle Procopio: Sulla fornitura di materiali di armamento ai Paesi della coalizione impegnata in operazioni in Yemen.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*, sottolineando di avere assunto nella precedente legislatura numerose iniziative di sindacato ispettivo sulla stessa materia rimaste senza risposta. Concorda su tutte le premesse all'interrogazione in titolo, segnalando conclusivamente una visione restrittiva rispetto alle autorizzazioni che potranno essere concesse e piena disponibilità ad eventuali proposte di riforma migliorativa della materia.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta dalla risposta del Governo, dalla quale si evince solo che l'embargo sulla fornitura di materiali di armamento ai Paesi interessati continuerà, ma senza esprimere alcuna valutazione politica. La posizione dell'attuale Governo, a suo avviso, risulta più conservatrice rispetto al precedente esecutivo, e non tiene in nessun conto quella espressa dal Parlamento europeo in una recente risoluzione, nella quale si evoca, tra le altre cose, l'avvio di un'iniziativa finalizzata all'imposizione di un embargo dell'UE nel suo complesso sulla fornitura di armi nei confronti dell'Arabia Saudita. Segnala che, in assenza di chiare prese di posizione a livello politico, l'unico elemento di novità da parte del Governo è costituito dalla previsione di una funzione di controllo – meramente burocratico – sulla fornitura di materiali di armamento da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si appella pertanto alla maggioranza parlamentare per una collaborazione su tali temi, considerato che il sottosegretario Di Stefano nella sua nuova funzione istituzionale disattende le posizioni sostenute in passato.

5-00045 Fornaro: Sulla posizione del Governo in merito al caso Regeni.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*, sottolineando che nella scorsa legislatura, in qualità di membro della Commissione, ha seguito da vicino gli sviluppi della vicenda Regeni, e che l'obiettivo del

Governo è di pervenire ad una ricostruzione veritiera dell'accaduto, per soddisfare le legittime attese della famiglia Regeni e dell'opinione pubblica italiana.

Erasmo PALAZZOTTO (LeU), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, ricordando che, come membro dell'opposizione, il deputato Di Stefano nella scorsa legislatura aveva chiesto la sospensione dei rapporti diplomatici con l'Egitto, oltre a quelli con ulteriori Paesi che non tutelano i diritti umani, come misura estrema per ottenere la collaborazione delle autorità egiziane nella ricostruzione della tragica vicenda in oggetto. In generale, il gruppo del Movimento 5 Stelle sosteneva che l'eccessiva cautela del Governo fosse allora motivata da interessi economici, nello specifico dell'ENI. Sottolinea che nella risposta del rappresentante del Governo manca ogni richiamo ai diritti umani, cui oggi questo Governo non sembra indifferente, e che la visione del Governo in carica non evidenzia alcun elemento di novità rispetto al passato Esecutivo, che aveva quanto meno sospeso una fornitura di velivoli *F16* all'Egitto. Non sono, infatti, indicate nuove iniziative nei settori della cooperazione militare o economica in reazione alla carente collaborazione da parte egiziana. Rileva, inoltre, con preoccupazione che il Ministro Salvini ha recentemente dichiarato che il mantenimento di buone relazioni con l'Egitto prevale sul pur legittimo diritto alla verità della famiglia Regeni. Infine, preannuncia la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul caso in oggetto.

5-00118 Ungaro: Sul blocco delle attività di un ente gestore a Londra.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Massimo UNGARO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta del Governo, sottolineando l'esigenza di pervenire ad una soluzione in tempi rapidi per tutelare il diritto allo studio di quasi cinquemila studenti e la situazione economica delle relative famiglie in difficoltà. Sottolinea che la promozione del Sistema-Paese parte dalla garanzia dei servizi ai cittadini, che l'ente gestore in questione assicura dal 1971.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 15.10.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00125 Lupi: Sugli attacchi alla comunità dei cristiani in Nigeria.

Maurizio LUPI (Misto-NcI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come gli eventi illustrati registrino l'indifferenza della comunità internazionale. Sottolinea, inoltre, l'importante tradizione che vanta il nostro Paese sul tema della tutela dei cristiani nel mondo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Maurizio LUPI (Misto-NcI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, evidenziando che la Nigeria per molto tempo ha rappresentato un modello di convivenza tra Cristianesimo ed Islam. Ttale equilibrio è ora messo gravemente a rischio dall'azione di *Boko Haram*, e l'Italia deve far sentire la propria voce, anche in forza dei tradizionali rapporti, non solo economici, che legano l'Italia alla Nigeria, anche sul terreno della diplomazia parlamentare, ricordando la missione svolta dalla collega Boldrini in veste di Presidente della Camera dei deputati nella scorsa legislatura. In via generale, auspica una collaborazione tra Parlamento e Governo per la promozione, nelle relazioni internazionali, del tema della libertà religiosa.

5-00127 Delmastro Delle Vedove: Sul blocco navale presso le coste libiche.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*, aggiungendo che l'instaurazione di rapporti solidi con le autorità libiche rappresenta una priorità per il Governo italiano, non solo in ragione dei legami storici tra i due Paesi, ma anche come strumento per conseguire la stabilizzazione della regione. Inoltre, ricorda che in occasione dell'ultimo Consiglio europeo del 28-29 giugno gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di 500 milioni di euro al Fondo fiduciario per l'Africa: tali risorse, destinate a combattere le cause che determinano i flussi migratori nel Mediterraneo, appaiono tuttavia insufficienti, soprattutto a fronte dei 6 miliardi di euro investiti nell'Accordo UE-Turchia per la gestione dei rifugiati. Ricordando di aver partecipato alle recenti celebrazioni concernenti l'avvio della missione EunavforMED Sophia affidata al comando dell'ammiraglio Credendino, sottolinea, infine, che, come enunciato dal Ministro Moavero Milanesi, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani, l'eventuale allestimento di centri di identificazione dei migranti in territorio africano dovrà sempre prevedere la presenza di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, rilevando che non viene formulata alcuna valutazione sull'ipotesi di istituire un blocco navale presso le coste libiche che, a suo avviso, rappresenterebbe l'unico strumento efficace per combattere il traffico di esseri umani. Esprime inoltre riserve sul fatto che l'auspicio del Governo, relativo ad una maggiore responsabilizzazione dei *partner* europei e africani, possa trovare effettiva attuazione.

5-00128 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia in tema di accordi di riammissione.

Laura BOLDRINI (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, precisando che durante la campagna elettorale l'attuale Ministro Salvini aveva preannunciato il rimpatrio dei circa 600 mila irregolari stimati in territorio italiano. Fa presente di avere più volte evidenziato che tale promessa si fonda su accordi ad oggi inesistenti e che precedenti governi di centrodestra avevano affrontato il tema mediante lo strumento di una sanatoria, che coinvolse allora circa un milione di stranieri.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*, sottolineando che la cooperazione bilaterale e multilaterale rappresenta una leva essenziale per affrontare il problema migratorio, in un'ottica di tutela degli stessi migranti. Con riferimento al tema degli immigrati irregolari presenti in Italia, rileva che i criteri per valutare l'opportunità di un'eventuale sanatoria possono

essere diversi (l'esercizio di una professione, l'integrazione linguistica e culturale) ed auspica un contributo, in termini di proposta, da parte del Parlamento.

Laura BOLDRINI (LeU), replicando, prende atto della risposta del Governo, dalla quale non emergono elementi di novità. Rileva, inoltre, che, al fine di combattere l'immigrazione irregolare, è opportuno lavorare innanzitutto sul tema dell'identificazione in collaborazione con le autorità consolari. Occorre inoltre incidere sul meccanismo delle quote, in linea con le esigenze del mercato del lavoro, e promuovere nuovi ed efficaci canali di immigrazione legale, in assenza dei quali l'unica soluzione concreta appare essere la sanatoria, individuale o collettiva.

5-00129 Ehm: Sui rapporti con le autorità israeliane rispetto al progetto « Scuola di gomme ».

Yana Chiara EHM (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 9)*, sottolineando che il rispetto del diritto internazionale umanitario e delle norme che regolano la cooperazione italiana dovrebbe costituire un obiettivo comune, al di là delle dinamiche di contrapposizione tra maggioranza e opposizione.

Yana Chiara EHM (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo, rilevando che l'eventuale demolizione della « Scuola di gomme », esempio mirabile di bioarchitettura e presidio educativo essenziale per la comunità beduina di quella zona, rappresenterebbe un fallimento, in termini ideali, del diritto universale all'istruzione.

5-00130 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia all'operazione *EunavforMED Sophia*.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che obiettivo dell'operazione è sia il pattugliamento sia il salvataggio dei migranti in mare, evidenziando che l'intervento della Ministra della difesa rispetto alle dichiarazioni del Ministro dell'interno rappresenta un precedente significativo rispetto all'esigenza di porre fine alla propaganda e trovare soluzioni. È, pertanto, essenziale comprendere con quale voce parli il Governo italiano in carica.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 10)*, aggiungendo che il Governo intende adoperarsi, con una posizione univoca e compatta, per una modifica delle regole di ingaggio della missione, al fine di determinare le condizioni per un più ampio coinvolgimento dei *partners* europei per quanto concerne i porti accessibili. Nel richiamare la sua partecipazione insieme alla Ministra della difesa alle celebrazioni per il lancio dell'operazione EunavforMED Sophia, evidenzia che l'impegno per la modifica delle regole di ingaggio avrebbe dovuto caratterizzare anche il Governo precedente. Ribadisce che sulla materia il Governo italiano decide oggi in modo coeso, conformemente alle decisioni del Consiglio europeo e alle valutazioni che saranno assunte da questo Parlamento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, rilevando le difficoltà del Governo stesso nella elaborazione di risposte chiare e condivise sul tema migratorio. Al riguardo, esprime riserve sull'opportunità, evocata dal ministro degli interni Salvini, di costruire alleanze con Paesi come l'Austria, che hanno più volte dichiarato l'intenzione di bloccare i flussi dei migranti con la chiusura dei confini nazionali, anziché con la gestione condivisa delle frontiere. Osserva che se si confermerà l'attuale chiusura del Brennero, significherà che nell'Esecutivo sarà prevalsa la linea del Ministro Salvini. A suo avviso, il Paese non può più per-

mettersi margini di ambiguità sulla materia, essendo urgente un quadro decisionale chiaro e l'abbandono di toni da campagna elettorale.

5-00126 Fitzgerald Nissoli: Sulla convenzione di sicurezza sociale con gli Stati Uniti.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 11)*.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, che ricalca quella già ottenuta nella scorsa legislatura.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 26).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 26);

ribadite l'utilità e l'opportunità di una costante verifica parlamentare sui contributi ordinari e straordinari concessi agli enti e istituti a carattere internazionalistico;

confermata la necessità di procedere ad una revisione dei criteri adottati per l'attribuzione dei contributi ordinari agli enti, nonché ad una ricognizione maggiormente puntuale ed obiettiva dei risultati raggiunti da tali istituti;

ribadita la necessità che tali strumenti di sostegno concorrano ad incentivare i centri di eccellenza della ricerca internazionalistica, e non già a tradursi in un mero meccanismo di sostegno pubblico degli istituti;

preso atto che il riparto dello stanziamento in esame risulta in attuazione della programmazione 2016-2018 dei contributi statali ordinari;

preso, altresì, atto della diminuzione, rispetto allo scorso anno, dei contributi ordinari destinati agli enti e istituti a carattere internazionalistico, nonché di quelli straordinari a favore di singolari iniziative di particolare interesse;

tenuto conto della necessità che si proceda ad una puntuale ricognizione degli ulteriori enti ed istituti, potenzialmente interessati a beneficiare dei contributi pubblici in questo settore, anche in vista della prossima revisione della tabella di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, e per una programmazione dei contributi futuri più aderente alle rinnovate e mutevoli problematiche del panorama internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) a fronte della progressiva riduzione delle risorse disponibili per tale meccanismo di finanziamento, e dopo aver analizzato la Relazione sulle attività svolte da tali enti a carattere internazionalistico, svolta nel quadro degli strumenti di vigilanza affidati dalla legge al MAECI, l'ultima delle quali trasmessa alla Presidenza della Camera lo scorso 18 dicembre, dalla quale è possibile dedurre come i finanziamenti in oggetto siano a volte residuali e destinati a svolgere una funzione meramente simbolica, appare evidente come in base ai limiti di legge in capo al MAECI si possa tendere già in questa sede, verso una ulteriore riduzione dei fondi stanziati, soprattutto in termini di marginalità, efficacia e necessità del contributo, secondo la tabella seguente:

Istituto	Finanziamento	Differenza
IAI	90.000 €	10.000 €
ISPI	90.000 €	10.000 €
SIOI	85.500 €	9.500 €
Comitato Atlantico	10.000 €	4.500 €
Aspen institute Italia	10.000 €	4.500 €
CESPI	6.000 €	34.000 €
Centro Studi Americani	6.000 €	3.000 €
CIPMO	6.000 €	3.000 €
Circolo Studi Diplomatici	6.000 €	3.000 €
Archivio Disarmo	6.000 €	3.000 €
Istituto Internazionale Diritto Umanitario	6.000 €	3.000 €
Fondazione Lelio e Lisli Basso	6.000 €	3.000 €
Forum per i Problemi della Pace e della Guerra	- €	13.000 €
Consiglio Italiano - Movimento Europeo	- €	9.000 €
Fondazione Magna Carta	- €	9.000 €
Reset	- €	7.000 €
Twai	- €	7.000 €
Tot	**327.500 €**	**135.500 €**

b) stante la necessità, come peraltro già evidenziato nel corso della passata legislatura, di procedere nel prossimo futuro, ad una revisione dei criteri adottati per l'attribuzione dei contributi agli enti a carattere internazionalistico, nonché di realizzare una ricognizione maggiormente puntuale ed obiettiva dei risultati raggiunti da tali istituti, che tenga conto di effettivi elementi di meritocrazia nella scelta degli enti e delle ricerche da sostenere, premiando soprattutto i contributi e le strutture più qualificate, ed evitando di ridurre l'istituto stesso ad un mero ed indifferenziato strumento di sostegno pubblico, si ritiene doveroso procedere ad una revisione della tabella sui possibili enti beneficiari, che realizzi un profondo ripensamento dei criteri per l'attribuzione di tali fondi;

c) in un'ottica di sinergia con il sistema Italia, e in vista della auspicata revisione della tabella di cui trattasi, si ritiene prioritaria una apertura della destinazione dei contributi, ad esempio a soggetti provenienti dal mondo dell'Università e della Ricerca, siano essi centri di ricerca in affari internazionali o veri e propri *spin-off* accademici in materie affini, soggetti più comunemente denominati *think-tank* in temi di geopolitica, offrendo in questo modo nuovi spazi, anche economici, per realtà che sono già presenti sul nostro territorio, verso le quali il nostro Stato ha già investito cospicue risorse, e soprattutto proporre e rendere disponibili visioni e opportunità in questo momento non accessibili per gli scopi e gli obiettivi di cui si discute in questa sede;

d) in termini di indipendenza democratica, politica ed economica dei soggetti destinatari di fondi statali, e governativi in questo caso, pur riconoscendo il valore culturale e scientifico di tali istituti e delle loro attività occorre insistere su maggiori criteri di effettiva obiettività degli enti, anche in considerazione del fatto che taluni degli enti beneficiari annoverano fra i propri organi dirigenti esponenti di forze politiche;

e) in virtù del mutato quadro geopolitico è indispensabile un aggiornamento delle aree di interesse prioritario su cui focalizzare le attività da finanziare con i contributi straordinari, in modo da assicurarne una più adeguata corrispondenza alle effettive esigenze di analisi e di approfondimento della realtà geopolitica.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 26).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STEFANO

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma, 11 luglio 2018

1. Archivio Disarmo

Ricerca "Il traffico di armi piccolo e leggere SALW-Analisi e prospettive di azione in vista della Conferenza di revisione"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

2. ASPEN Institute Italia

Conferenza internazionale "*Assessing Risk: business in global disorder*"

(contributo ipotizzato 10.000 Euro)

3. CESI – *Italian Team for Security Terroristic Issues & Managing Emergencies* dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (CONSORZIO)

Report e conferenza di presentazione "L'evoluzione della radicalizzazione nel Maghreb all'indomani della sconfitta di Daesh"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

4. CESI – Intellegit dell'Università degli Studi di Trento (CONSORZIO)

Report di ricerca e conferenza di presentazione "Le capacità italiane di contrasto alla criminalità organizzata come strumento di stabilizzazione in Africa Occidentale"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

5. CESPI – Istituto Treccani (CONSORZIO)

Progetto triennale che prevede la creazione di un portale, eventi pubblici e seminari "Mondopoli - Sguardi sul mondo"

(contributo ipotizzato 20.000 Euro)

6. CIPMO – Confronti (CONSORZIO)

Interviste, upgrading e vitalizzazione dell'Associazione Diaspora Senegalese. Formazione di una giovane dell'Associazione, realizzazione di due moduli professionalizzanti, convegno conclusivo e pubblicazione documento di sintesi "Migrazione, accoglienza, inclusione, co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore med-africane. Anno III – elementi di policy nazionale e locale"

(contributo ipotizzato 11.500 Euro)

7. Circolo di Studi Diplomatici

Sette Dialoghi diplomatici: "1 Valori e interessi nell'attuale contesto geopolitico – 2 Dialogo con l'Islam e sue implicazioni politiche – 3 Scenari di riforma nella UE: l'integrazione differenziata e la riforma dell'Unione Economica e Monetaria – 4 Per un approccio comprensivo allo sviluppo ed alla stabilità del continente africano e al fenomeno migratorio – 5 L'Asia come nuovo polo degli equilibri mondiali – 6 La ricerca conflittuale o cooperativa di nuovi equilibri nel Mediterraneo e nel Medio Oriente – 7 Gli assetti del commercio mondiale e della globalizzazione nella prospettiva dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e un convegno "Gli sviluppi della difesa europea nel contesto geopolitico internazionale"

(contributo ipotizzato 11.500 Euro)

8. CSCC (Centro Studi sulla Cina Contemporanea)

Convegno con Ca'Foscari e Politecnico Torino "Per mare o via terra? Nuove prospettive per il commercio tra Italia e Cina lungo la via della seta"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

9. European Council on Foreign Relations

Incontro a Roma e pubblicazione di un policy paper "Tunisia in transizione: sostenere il consolidamento del processo di democratizzazione"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

10. Forum per i problemi della pace e della guerra

Ricerca, conferenza multidisciplinare, pubblicazione di un volume o di vari articoli "Le nuove sfide della protezione del patrimonio culturale: il ruolo dell'Italia come potenza culturale"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

11. FSCIRE Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII – European Academy on Religion (CONSORZIO)

Conferenza "First Annual Conference – European Academy of Religion"

(contributo ipotizzato 10.000 Euro)

12. IAI

Incontri degli advisory group, redazione di policy paper, presentazione finale a Bruxelles "EU Global Strategy Watch"

(contributo ipotizzato 8.000 Euro)

13. IAI

Conferenza internazionale, Redazione e pubblicazione policy paper "Il futuro della Governance dell'UE: la scelta dell'integrazione differenziata"

(contributo ipotizzato 15.000 Euro)

14. IAI

Sei paper, una pubblicazione finale, conferenza internazionale in Africa, presentazione libro a Roma e a Bruxelles "*Good Governance and its impact on mobility, demography and climate change: a view across the Sahel*"

(contributo ipotizzato 6.000 Euro)

15. IAI

Seminario a porte chiuse ed evento pubblico sulle relazioni Italia-Iran *"Iran Study Group – Visit to Rome of IPIS Delegation"*

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

16. IAI

Conferenza "*Transatlantic Security Symposium*"

(contributo ipotizzato 12.000 Euro)

17. IAI

Sei papers, conferenza e pubblicazione volume "*The Geopolitics of Climate and Energy Transition*"

(contributo ipotizzato 15.000 Euro)

18. IAI

Pubblicazione di una serie di policy paper e di un documento finale, presentazione in due eventi pubblici a Roma e Torino "Quadro finanziario pluriennale 2021-2018 e bilancio dell'Unione"

(contributo ipotizzato 8.000 Euro)

19. IAI

Essey competition, evento pubblico di presentazione dei primi tre classificati e tirocinio pagato presso lo IAI per il primo classificato "Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo"

(contributo ipotizzato 6.000 Euro)

20. Institute for Global Studies

Creazione network di ricerca, organizzazione convegno, pubblicazione volume "Governare i confini del Corno d'Africa allargato: sfide e opportunità"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

21. ISPI

Rapporto policy oriented "La nuova Arabia Saudita di Bin Salman"

(contributo ipotizzato 12.500 Euro)

22. ISPI

Conferenza con Think Tank internazionali e Stakeholders *"Fighting an "Axis of Cyber"? Cyber Power and persistent engagement in cyberspace"*

(contributo ipotizzato 25.000 Euro)

23. ISPI

Seminari "Brics e oltre"

(contributo ipotizzato 10.000 Euro)

24. ISPI

Conferenza "Religioni e relazioni internazionali"

(contributo ipotizzato 25.000 Euro)

25. Osservatorio Balcani e Caucaso – CESPI (CONSORZIO)

Ricerca, pubblicazione due paper, position paper finale e organizzazione seminario "La presidenza italiana dell'OSCE 2018: sfide e opportunità in aree prioritarie"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

26. RESET

Conferenza internazionale, master summer school, pubblicazione volume "Casablanca seminars. Le fonti del pluralismo nel pensiero islamico"

(contributo ipotizzato 7.500 Euro)

27. TWAI

Aggiornamento sito internet, pubblicazione di 12 ChinaMed bullettin, 1 numero Orizzonte Cina, 2 t-notes, conferenza accademica, dialogo track 1.5 "ChinaMed.it 2018"

(contributo ipotizzato 7.500 Euro)

28. Università di Ferrara Dipartimento di Economia

Ricerca "La politica estera, industriale e commerciale di Trump e le relazioni tra Washington e Pechino: influenza sul Sistema Paese Italia"

(contributo ipotizzato 5.000 Euro)

29. Uni Roma 3 – Forum per i problemi della pace e della guerra – FIERI CONSORZIO

Creazione gruppo di ricerca, due seminari tecnici, evento conclusivo aperto al pubblico, pubblicazione di studi "Processi, meccanismi ed iniziative nel quadro delle migrazioni internazionali. Il negoziato per la compilazione del nuovo Global Compact"

(contributo ipotizzato 7.500 Euro)

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00054 Quartapelle Procopio: Sulla fornitura di materiali di armamento ai Paesi della coalizione impegnata in operazioni in Yemen.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo italiano è da tempo impegnato nella ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto yemenita, tramite un'azione ispirata da quattro elementi fondamentali:

In primo luogo, siamo convinti che, nonostante il vulnus alla legittimità istituzionale delle milizie Houthi e il conseguente intervento della Coalizione araba, la soluzione al conflitto in corso debba essere politica e non militare.

In secondo luogo, riteniamo che la ricerca di una composizione pacifica della controversia deve avvenire attraverso un compromesso negoziato, basato necessariamente sul criterio di inclusione più ampio possibile di tutte le componenti della popolazione.

In terzo luogo, sosteniamo la mediazione delle Nazioni Unite e gli sforzi dell'Inviato Speciale per lo Yemen del Segretario Generale ONU, volti a promuovere una cessazione delle ostilità e un accordo di pace tra le parti contrapposte.

Infine, manteniamo una costante attenzione al deterioramento della situazione umanitaria nel Paese, il problema più grave al momento le cui cause prime vanno individuate nell'impatto del conflitto su un Paese già caratterizzato da vari elementi di fragilità. L'impegno del Governo sugli aspetti umanitari della crisi è stato ribadito anche con un contributo di 5 milioni di euro dell'Italia in occasione della riunione dei Donatori a Ginevra lo scorso 3 aprile. Particolare attenzione viene inoltre attribuita al tema chiave dell'accesso per gli aiuti e per gli operatori umanitari.

La recente intensificazione delle operazioni militari e degli scontri intorno al porto di Hodeidah è fonte di grande preoccupazione. L'Italia è impegnata, insieme all'UE e agli altri Stati Membri, a favorire il successo degli sforzi dell'inviato Speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, il quale in questi giorni è impegnato in una delicata spola diplomatica tra Sana'a, Aden e le principali capitali della regione per rilanciare i negoziati di pace tra le parti in conflitto e stabilire un controllo internazionale sul porto di Hodeidah, scongiurando così le conseguenze più gravi dell'offensiva in corso intorno alla città costiera.

Il pieno sostegno all'impegno di Griffiths è stato affermato con vigore anche nelle Conclusioni sullo Yemen adottate dall'ultimo Consiglio Affari Esteri del 25 giugno, accanto alla ferma convinzione di tutti gli Stati Membri UE che al conflitto in corso nello Yemen non vi sia soluzione militare.

Tale obiettivo, che rimane prioritario per l'Italia e per l'UE, può essere conseguito solo se si mantiene un dialogo aperto e bilanciato con tutte le parti coinvolte in questa crisi, ivi inclusi i Paesi della Coalizione. Tra questi vi sono degli attori regionali di primo piano, con fondate preoccupazioni di sicurezza nazionale, che rappresentano importanti partner dell'Italia e dell'UE.

Per quanto riguarda, infine, lo specifico quesito posto dall'On. Quartapelle, riguardante le forniture di materiali di armamento ai Paesi dell'area, ricordo che, oltre ad applicare l'embargo armi internazionale sullo Yemen, il Governo presterà particolare attenzione affinché tutte le richieste autorizzative di esportazione di materiale d'armamento continuino ad essere valutate con estrema attenzione e particolare rigore. Non mancherà di esercitare le proprie prerogative nel bilanciare considerazioni politiche con quelle economico-industriali, in particolare investendo il CIPE, competente in base alla legge n. 185 del 1990 per la definizione delle linee politico-strategiche nel settore. Il CIPE anche in passato avrebbe dovuto dare indirizzi, invece, è stato sottoutilizzato. Da ciò ne è derivata una carenza informativa nelle scelte operate.

Le valutazioni nel merito delle istanze vengono previamente effettuate con il Ministero della Difesa nell'iniziale fase delle trattative contrattuali, e successivamente con i Dicasteri della Difesa, Interno, Sviluppo Economico ed Ambiente, e con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito del Comitato Consultivo ex-L. 185/90 subito prima dell'eventuale autorizzazione alla movimentazione dei materiali d'armamento.

Le valutazioni avvengono in un quadro di concertazione fra Paesi Alleati ed UE, tenendo anche conto dei rapporti bilaterali e della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, con particolare attenzione ai riflessi sul quadro regionale mediterraneo. Nel caso specifico delle licenze di esportazione di materiali d'armamento a Paesi dell'area, segnalo come si sia passati da 8,6 miliardi di euro nel 2016 a 4,6 miliardi di euro nel 2017 e poi a 302 milioni di euro nel primo semestre del 2018 per l'Area geografica « Africa Settentrionale, Vicino Medio Oriente ».

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00045 Fornaro: Sulla posizione del Governo in merito al caso Regeni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi preme sottolineare la determinazione del Governo italiano a sostenere la cooperazione giudiziaria in corso tra le Procure di Roma e del Cairo per fare piena luce su quanto accaduto al nostro giovane ricercatore. L'impostazione cui si attiene il Governo è quella espressa dal Presidente della Repubblica nel messaggio inviato al Presidente Al Sisi in occasione della sua rielezione lo scorso 2 aprile, nel quale la domanda di verità e giustizia viene ribadita, sollecitando seguiti coerenti con l'impegno, assunto dal vertice politico egiziano, a raggiungere « risultati definitivi ».

L'arrivo dell'Amb. Cantini a Il Cairo il 14 settembre 2017 ha consentito di portare avanti una assidua azione di sensibilizzazione nei confronti delle autorità egiziane, a tutti i livelli, che allo stallo nelle indagini dell'anno e mezzo precedente ha fatto seguire risultati positivi, non scontati.

La costituzione in giudizio dei legali egiziani della famiglia Regeni, la consegna del fascicolo d'indagine (decisione senza precedenti) e l'esame congiunto dei video della metropolitana avvenuto pochi giorni fa – sulla base di una tabella di marcia concordata tra l'Ambasciatore Cantini e il Procuratore Generale egiziano Sadek, che prevede ulteriori attività di indagine per le prossime settimane – non sarebbero stati possibili senza la continua interlocuzione con le controparti egiziane.

Non vi sono incongruenze in questa linea d'azione. Alla ferma domanda di verità il Governo italiano ha associato un dialogo e un confronto sull'intero spettro dei rapporti tra Italia ed Egitto; tutte le articolazioni governative si attengono a questo principio, che permea l'insieme dei rapporti bilaterali. I risultati ottenuti negli ultimi mesi, per quanto ancora certamente parziali, e pur necessitando di un prosieguo della collaborazione giudiziaria, dimostrano la perdurante validità di tale approccio. È convinzione di questo Governo che il graduale rafforzamento del dialogo bilaterale con le autorità egiziane consentirà di ottenere nuovi e importanti progressi nella cooperazione tra organi investigativi sul caso Regeni.

La posizione assunta da questo Governo, al pari delle dichiarazioni del Presidente Fico, trasmesse dalla Vice Presidente Spadoni alle autorità egiziane nel marzo scorso, si pongono dunque in linea di continuità e di coerenza con la domanda di verità da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica italiana.

Sulla base di queste direttrici di azione, il Governo italiano intende proseguire nell'impegno a fare luce sull'uccisione di Giulio Regeni, e mantenere alta l'attenzione sulla situazione dei diritti umani in Egitto.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00118 Ungaro. Sul blocco delle attività di un ente gestore a Londra.

TESTO DELLA RISPOSTA

La promozione della lingua italiana all'estero riveste un ruolo di interesse prioritario per la politica estera italiana. La conoscenza della lingua italiana rappresenta infatti la chiave di lettura necessaria per entrare in contatto con la nostra cultura e, dall'analisi dei dati sulla diffusione dell'italiano nel mondo, emerge che oltre due milioni di stranieri scelgono di studiare la nostra lingua per avvicinarsi al nostro ricchissimo patrimonio artistico e creativo.

Inoltre, per le collettività italiane e di origine italiana all'estero, esistono i corsi di lingua e cultura italiana a loro espressamente dedicati. I corsi di lingua italiana per le nostre collettività all'estero sono diventati negli anni uno strumento fondamentale nella strategia di diffusione dell'italiano e hanno contribuito a caratterizzare l'italiano come lingua di cultura e non più solo di emigrazione.

Per quanto riguarda la situazione dell'Ente gestore di corsi e cultura italiana COASIT, sollevata dall'On. Interrogante, in fase di presentazione del bilancio consuntivo 2017 il Consolato Generale a Londra ha rilevato alcune possibili irregolarità di carattere contabile, di cui ha tempestivamente informato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Pur alla luce della proficua collaborazione esistente tra il MAECI e il COASIT sui corsi di lingua e cultura italiana, tali irregolarità hanno reso sin dal principio evidente la necessità di un approfondimento rispetto alla rendicontazione da parte dell'Ente negli anni passati. Nel contempo, e a titolo precauzionale, si è resa necessaria la sospensione di ogni ulteriore erogazione a favore del COASIT.

Il COASIT ha quindi ritenuto di sospendere le attività didattiche il 21 maggio 2018, con circa tre settimane di anticipo rispetto alla scadenza naturale dei corsi. Peraltro, occorre rilevare come la sospensione anticipata delle attività, avvenuta a ridosso della conclusione dell'anno scolastico, non abbia inciso sulla possibilità, da parte degli alunni, di sostenere gli esami di fine anno previsti.

Gli accertamenti in merito sono in corso e si rendono tanto più necessari in quanto tesi ad accertare la corretta rendicontazione dell'utilizzo di fondi pubblici, a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

Ciò premesso, è ferma intenzione della Farnesina intraprendere ogni misura atta a garantire la continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Londra.

Ciò in ragione dell'importanza della promozione della lingua e cultura italiana nel contesto locale, nonché a tutela dei docenti impiegati nei corsi, degli studenti e delle loro famiglie.

Al momento, è allo studio la possibilità che un altro Ente scolastico assuma nei tempi più brevi possibili nuove attività in materia di corsi di lingua e cultura italiane, al fine di contenere il più possibile eventuali disagi a carico dell'utenza.

Desidero quindi rassicurare l'On. Interrogante che la Farnesina continuerà a seguire la questione con la massima attenzione.

ALLEGATO 6

Interrogazione a risposta immediata n. 5-00125 Lupi: Sugli attacchi alla comunità dei cristiani in Nigeria.

TESTO DELLA RISPOSTA

La tutela e la promozione della libertà di religione o credo, nonché dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose rappresentano temi prioritari per questo Governo.

L'Italia, anche in coordinamento con i partner dell'Unione europea e in ambito Nazioni Unite, porta avanti numerose iniziative sul tema, al fine di mantenere alta l'attenzione della Comunità Internazionale sulla situazione delle minoranze religiose nel mondo, inclusi i cristiani, che costituiscono minoranza in molte delle attuali aree di crisi.

In Nigeria da anni si assiste a conflitti etnico-religiosi, che su un substrato di tensioni e conflitti endemici interni e regionali, presenza di gruppi terroristici o pulsioni indipendentiste, vede le comunità cristiane fra le principali vittime di episodi di estremismo violento.

Spesso non si tratta di una discriminazione nei confronti dei cristiani in quanto tali, quanto piuttosto di violenze da inquadrare nell'ambito dei conflitti ancestrali per il controllo delle risorse. All'acuirsi delle violenze ha inoltre contribuito il diffondersi del terrorismo estremista di matrice islamica riconducibile a Boko Haram, che dal 2009 affligge il nord-est della Nigeria.

La situazione della libertà di religione nel Paese e delle minoranze religiose, in particolare i cristiani, è pertanto costantemente monitorata da parte dell'Italia e dell'UE, che sostengono il Governo e le popolazioni locali nella lotta all'estremismo violento. Innanzitutto con forti prese di posizione politiche: a seguito di episodi di particolare violenza registrati lo scorso marzo la nostra Ambasciata, assieme alle altre Ambasciate UE ad Abuja, hanno svolto una azione coordinata per manifestare allarme per la recrudescenza degli scontri fra pastori e agricoltori, spronando il Governo del Presidente Buhari ad agire con maggior determinazione per promuovere un dialogo costruttivo e perseguire i responsabili.

Dal momento che tali episodi di violenza nei confronti delle comunità cristiane sono dovuti principalmente alla precarietà della situazione di sicurezza in alcune aree del Paese, l'Italia svolge da anni attività di formazione a favore di funzionari di sicurezza nigeriani. Si tratta di iniziative a cura dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e del Ministero della difesa, alcune delle quali finanziate dalla Farnesina, destinate a rafforzare le capacità della polizia, delle forze armate e di altri corpi dello Stato nigeriano in materia di contrasto al terrorismo e rafforzamento dell'ordine pubblico.

Inoltre, l'Italia è attiva sul fronte risposta all'emergenza umanitaria. Oltre che alleviare le sofferenze della popolazione, tali iniziative hanno per effetto anche di attenuare le tensioni tra gruppi etnici e religiosi nel Paese per il controllo delle risorse. A febbraio 2017, in occasione della Conferenza di Oslo dei donatori per Nigeria e la Regione del Lago Ciad, ha annunciato un contributo di 10 milioni di euro per il 2017, dei quali 3 sono già stati erogati per interventi ad impatto immediato realizzati da UNICEF e PAM nei settori della salute e della sicurezza alimentare in Nigeria. Inol-

tre, una quota dell'intervento di emergenza sul canale bilaterale a favore di rifugiati, sfollati interni, popolazioni di ritorno e comunità ospitanti del Lago Ciad (Nigeria, Niger, Ciad e Camerun) del valore di 6,6 milioni di euro è stata destinata alla Nigeria (1 milione di euro).

Desidero, infine, rassicurare l'On. Interrogante che l'Italia, anche in coordinamento con i partner UE, continuerà a promuovere sia in ambito bilaterale che multilaterale la libertà di religione o credo, opponendosi fortemente ad ogni forma di intolleranza, violenza e persecuzione religiosa.

ALLEGATO 7

Interrogazione a risposta immediata n. 5-00127 Delmastro Delle Vedove: Sul blocco navale presso le coste libiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo italiano è al fianco delle Autorità libiche nella complessa sfida migratoria, secondo un approccio integrato che combina sicurezza, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Nel corso della missione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione Internazionale Moavero Milanesi in Libia di sabato scorso è stata raccolta dalle più alte cariche istituzionali libiche la massima disponibilità a continuare a lavorare insieme per affrontare tale sfida comune.

I flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale continuano a destare grave preoccupazione. Per contenere i flussi, salvaguardare vite umane e sottrarre i migranti alle reti dei trafficanti, assicurando la protezione internazionale a chi ne ha diritto, è necessario in primo luogo un cambio di passo da parte dell'UE e dei suoi Stati Membri, assicurando anzitutto un adeguato rifinanziamento del Fondo Fiduciario dell'UE di emergenza per l'Africa. È fondamentale inoltre rinnovare e ampliare le attività a sostegno alle capacità libiche, sia nella loro azione in mare nella zona *Search and Rescue*, sia, in prospettiva, per il controllo dei confini terrestri la nota fase 2, dell'operazione Sophia. Tra le iniziative di sostegno alle capacità libiche di gestione integrata delle frontiere e controllo dei flussi migratori, sono già state riconsegnate quattro motovedette classe « Bigliani » alla Guardia Costiera libica; ne abbiamo riconsegnate tre ad inizio anno, altre sono in via di restituzione, a completamento dei cicli di formazione. Recentemente, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge mirato a fornire ulteriore sostegno concreto, attraverso la fornitura di 12 ulteriori unità navali ad entrambe le componenti della Guardia Costiera libica.

Anche grazie agli interventi di *capacity building* sostenuti dall'Italia, la capacità di ricerca e soccorso della Guardia Costiera libica è aumentata significativamente. Nel 2017, assetti navali libici hanno effettuato oltre 20.000 salvataggi. Nell'anno in corso, sarebbero oltre 10.000 i migranti soccorsi dalla Guardia Costiera libica.

Molto importante e da richiamare è la dimensione europea del nostro impegno. Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie all'azione della missione EUNAVFORMED Sophia, attraverso programmi di formazione che hanno portato fino ad oggi all'addestramento di oltre 200 ufficiali e marinai della Guardia Costiera libica.

Per alleviare le condizioni dei migranti presenti nei centri di detenzione, proteggere i rifugiati e operare rimpatri volontari assistiti dalla Libia verso i Paesi di origine, l'Italia sostiene, anche attraverso lo strumento del Fondo per l'Africa, le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dell'UNHCR. Lo strumento dei rimpatri volontari, che ha consentito il ritorno a casa dalla Libia in condizioni di dignità di circa 30.000 migranti dal 2017 ad oggi, riveste come è evidente grande importanza anche ai fini della riduzione dei flussi verso l'Italia, contribuendo a sottrarre ai trafficanti ed a ridurre il bacino dei migranti che intendono partire verso il nostro Paese.

In parallelo, il MAECI ha avviato una serie di iniziative per promuovere lo sviluppo economico delle comunità più col-

pite dal fenomeno migratorio e attività generatrici di reddito favorendo l'emergere di un diverso tipo di economia, fondata sulla legalità. Su iniziativa italiana, inoltre, lo scorso marzo la Commissione Europea ha varato un programma da 50 milioni di euro a favore di 24 municipalità libiche, a valere sul Fondo Fiduciario della Valletta.

Tutte le citate iniziative si inseriscono in un percorso volto alla progressiva responsabilizzazione dei nostri partner africani, anche attraverso un rafforzamento delle loro capacità di gestione dei flussi ed al fine di assicurare una migliore protezione ai migranti in transito sottraendoli all'arbitrio dei trafficanti.

In questo senso, il Governo sostiene l'opportunità di istituire, in via transitoria, dei « centri di protezione » dei migranti nei Paesi di transito per identificare chi ha diritto ad ottenere asilo il più vicino possibile ai luoghi di origine, aiutando gli altri migranti a fare ritorno a casa nel quadro di rimpatri volontari assistiti.

ALLEGATO 8

Interrogazione a risposta immediata n. 5-00128 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia in tema di accordi di riammissione.

TESTO DELLA RISPOSTA

La complessità del fenomeno migratorio impone un approccio integrato, volto a uscire da una logica emergenziale e a riportare i flussi migratori in una dimensione regolare e ordinata, rispettando obblighi internazionali, diritti umani dei migranti e il diritto degli Stati di stabilire criteri per l'ammissione di stranieri sul proprio territorio.

In questa cornice, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'interno, l'Italia ha accordi di riammissione in vigore a livello bilaterale, con i seguenti Paesi extra-UE: Algeria, Egitto, Filippine, Kosovo, Nigeria e Tunisia. Oggetto di tali accordi è l'impegno a riammettere su richiesta della controparte i propri cittadini (e talvolta i cittadini di Stati terzi), presenti irregolarmente sul territorio dell'altro Stato contraente, previa presentazione dei necessari documenti identificativi.

Con la Costa d'Avorio, la Gambia, il Senegal e il Sudan, il Ministero dell'interno ha concluso intese tecniche di cooperazione di polizia che comprendono la collaborazione in materia di identificazione dei migranti irregolari rintracciati sul territorio nazionale e di rimpatri.

A livello Europeo, l'UE ha accordi di riammissione in vigore con Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Capo Verde, Macedonia del Nord, Georgia, Hong Kong, Macao, Moldova, Montenegro, Pakistan, Russia, Serbia, Sri Lanka, Turchia, Ucraina.

Con alcuni dei citati Paesi (Albania, Bosnia Erzegovina, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia) il Ministero dell'interno ha già concluso appositi protocolli esecutivi. Tali protocolli regolano le procedure operative di esecuzione a livello bilaterale degli accordi di riammissione dell'Unione europea.

L'Unione europea ha inoltre concluso accordi sulle procedure operative standard (c.d. SOPs) in materia di identificazioni e rimpatri con Afghanistan, Bangladesh, Guinea e Gambia.

Il Governo sta infine valutando l'opportunità di stipulare nuovi accordi di riammissione con altri Paesi fonte di migrazione irregolare.

ALLEGATO 9

Interrogazione a risposta immediata n. 5-00129 Ehm: Sui rapporti con le autorità israeliane rispetto al progetto « Scuola di gomme ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Così come confermato dal Ministro Moavero nel corso dell'audizione programmatica di ieri, il Governo italiano, assieme ai *partner* dell'Unione Europea, segue con grande attenzione la questione delle demolizioni effettuate da parte israeliana in Cisgiordania, su cui frequenti sono le prese di posizione pubbliche delle missioni diplomatiche degli Stati Membri UE.

Per quanto concerne la specifica vicenda del villaggio beduino di Khan Al Ahmar e della Scuola di Gomme ivi situata, essa è stata, come noto, oggetto di numerose, mirate azioni da parte italiana fin dall'agosto 2016, quando le Autorità israeliane hanno informato di voler procedere « per ragioni amministrative » al suo smantellamento e al suo successivo trasferimento in altro sito. Tali azioni sono state condotte sia in via bilaterale che nell'ambito del rapporto UE-Israele.

Sul piano bilaterale, queste hanno interessato anche il livello politico. Nelle occasioni di incontro con le controparti israeliane, i vertici politici (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Ministro degli esteri) hanno sottolineato la posizione italiana, contraria allo smantellamento di manufatti e infrastrutture sociali, educative e assistenziali realizzate dalla Cooperazione italiana in Cisgiordania a beneficio delle popolazioni locali; è stato altresì ribadito che il mantenimento di questa struttura rappresenta una priorità per l'Italia, non solo per la sua valenza umanitaria, ma anche per ragioni politiche e di rispetto della legalità internazionale.

A seguito di una recente sentenza della Corte Suprema israeliana, con cui è stata data autorizzazione alla demolizione del villaggio di Khan Al Ahmar, l'Ambasciatore italiano a Tel Aviv ha preso parte, a fine maggio, al passo del Rappresentante dell'Unione Europea presso il Ministero degli Esteri israeliano e, ad inizio luglio, ad un incontro assieme ai rappresentanti di Germania, Francia, Regno Unito e Spagna presso l'Ufficio del Primo Ministro Netanyahu. In entrambe le occasioni sono state ribadite la forte attenzione e la viva preoccupazione per il rischio di imminente demolizione del villaggio.

Parallelamente, il Console Generale d'Italia a Gerusalemme sta svolgendo una costante azione di monitoraggio della situazione e ad inizio luglio ha effettuato, in coordinamento con la comunità locale e assieme ad altri Capi Missione dell'Unione europea, un sopralluogo presso il villaggio.

A seguito della presentazione nei giorni scorsi di due appelli presentati dai legali della comunità beduina, in merito ai quali lo Stato israeliano è chiamato ad esprimersi in tempi ravvicinati, così come rimarcato dallo stesso Ministro Moavero nel corso dell'audizione di ieri, la Corte Suprema israeliana ha sospeso per alcuni giorni l'ordine di demolizione del villaggio.

Il Governo italiano, in stretto coordinamento con i principali *partner* europei e l'Unione europea, continuerà a prestare la massima attenzione al caso della Scuola di Gomme e a compiere tempestivamente ogni sforzo sul piano politico-diplomatico per scongiurare l'attuazione dell'ordine di demolizione, mantenendo la vicenda ben presente nell'agenda sia a livello bilaterale che nel contesto europeo.

ALLEGATO 10

Interrogazione a risposta immediata n. 5-00130 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia all'operazione *Eunavformed Sophia*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei innanzitutto sottolineare come EUNAVFORMED Sophia abbia una rilevanza strategica fondamentale per l'Italia poiché uno dei suoi compiti più importanti, oltre al contrasto al contrabbando di armi e di petrolio in ottemperanza alle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU e alla disarticolazione del traffico di esseri umani (originario « *core task* » della missione), consiste nell'addestramento e nell'equipaggiamento della Guardia Costiera libica in materia di controllo delle frontiere marittime e di soccorso.

Quest'ultima funzione, divenuta di fatto il compito principale della missione, è cruciale proprio per il contributo che quelle autorità stanno fornendo nel soccorso dei migranti/naufraghi e nel loro successivo accompagnamento sul territorio libico.

Siamo consapevoli che il mancato rinnovo della missione riverserebbe l'onere di questa materia principalmente, se non esclusivamente, sull'Italia.

La questione del porto di sbarco dei migranti/naufraghi soccorsi dalle navi militari operanti nell'ambito di Operazioni dell'UE, così come confermato dal Ministro Moavero in occasione dell'audizione programmatica di ieri, è attualmente all'attenzione del Governo italiano. Così come evidenziato dallo stesso Ministro, non è infatti intenzione dell'Italia sfilarsi dalle missioni internazionali.

L'obiettivo è invece quello di fare chiarezza su un tema complesso anche a seguito delle modifiche intervenute dopo la scadenza del mandato di Triton e la successiva creazione della missione Themis.

Nello specifico dell'operazione Sophia, era stato infatti adottato il meccanismo relativo all'Operazione Triton, che prevedeva l'Italia come porto di sbarco delle persone salvate nella zona che dipendeva dal comando italiano. Triton è stata poi sostituita da Themis, nell'ambito della quale questo legame immediato con i porti italiani non è più espresso. Tuttavia il regime dell'operazione Sophia si basa ancora sui meccanismi di Triton ed è nostra intenzione, ed in questo senso vanno le più recenti prese di posizione del Governo italiano, sottoporre al competente comitato a livello UE, ovvero il Comitato Politico di Sicurezza, l'adeguamento del quadro operativo.

Lavorare nelle opportune sedi con i nostri *partners* per una revisione di alcuni aspetti delle missioni internazionali non significa pertanto mettere in discussione la nostra partecipazione alle stesse.

Così come sottolineato dal Presidente del Consiglio Conte, le regole delle missioni internazionali che seguono le navi impegnate nel Mediterraneo sul fronte migranti si possono e si debbono rivedere, perché così come sono attualmente formulate contraddicono il principio di un'Europa solidale, che l'Italia intende affermare anche in materia di immigrazione. In particolare, sempre secondo il Premier, alcuni aspetti dell'operazione internazionale Sophia andrebbero riformulati. Soprattutto per operare una redistribuzione dei migranti soccorsi in area Sar tra i vari paesi europei.

Peraltro, già nel luglio dello scorso, in occasione della revisione strategica del mandato operativo di EUNAVFORMED

Sophia, l'Italia con una apposita dichiarazione unilaterale aveva manifestato le sue forti aspettative di aggiustamento, a tempo debito, delle regole contenute nel Piano Operativo di Sophia relativamente al porto di sbarco dei migranti/naufraghi soccorsi in mare, in accordo con la revisione del Piano operativo di Triton, ovvero in maniera indipendente qualora non fosse stato possibile giungere ad una revisione del Piano Operativo di Triton.

Si ritiene pertanto che sia ora giunto il tempo di affrontare questa questione e riesaminare le regole e le procedure inerenti il porto di sbarco dei migranti/naufraghi soccorsi dalle navi militari di EUNAVFORMED Sophia. Ciò anche in linea con i principi, poi fatti propri dal mandato di Themis, che ha sostituito Triton, di una più sostenibile condivisione degli oneri derivanti dal salvataggio delle persone in mare.

In ogni caso, l'Italia, come i suoi *partners*, non rigetta i principi fondamentali della salvaguardia della vita umana in mare e non intende sfilarsi dagli impegni internazionali né discostarsi dal quadro del diritto internazionale ed europeo.

ALLEGATO 11

Interrogazione a risposta immediata n. 5-00126 Fitzgerald Nissoli: Sulla convenzione di sicurezza sociale con gli Stati Uniti.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione sollevata dall'Onorevole Interrogante è all'attenzione del Governo, che conferma l'opportunità di adeguare l'Accordo bilaterale di sicurezza sociale Italia-Stati Uniti del 1973 ai profondi mutamenti intervenuti nella legislazione dei due Paesi e al mutato scenario migratorio.

In particolare, a livello tecnico sono state accolte le proposte di estendere le tutele previdenziali a categorie di lavoratori finora escluse, come dipendenti pubblici, e sono state effettuate le stime degli oneri aggiuntivi che potrebbero derivare dalla rinegoziazione dell'Accordo in parola.

La revisione dell'Accordo con gli Stati Uniti rientra tra quelli considerati prioritari, in considerazione della circostanza che esso assume una specifica rilevanza, non solo per migliorare il contesto operativo per gli operatori economici italiani negli Stati Uniti ma anche per eliminare la disparità di trattamento tuttora esistente tra i lavoratori del settore pubblico e di quello privato.

Il Ministero del lavoro ha già provveduto ad acquisire dall'INPS la stima degli oneri derivanti dall'ampliamento ai dipendenti pubblici del campo di applicazione personale della convenzione di cui trattasi. Nel frattempo, sono in corso di finalizzazione le intese amministrative di attuazione degli Accordi di Sicurezza Sociale ratificati nel corso del 2016 (Turchia, Israele, Canada e Giappone). Una volta concluse tali intese, sarà presa in esame la revisione di Accordi di Sicurezza Sociale con gli altri Paesi considerati dal Governo come prioritari a questo fine.

In conclusione, confermo la volontà del Governo di avviare al più presto il negoziato con gli Stati Uniti d'America, ma è evidente che non si può definire una tempistica certa per la conclusione del negoziato, trattandosi appunto di attività che, oltre ad essere subordinata al reperimento delle risorse necessarie, coinvolge anche le amministrazioni di un altro Stato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 84

ATTI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del presidente 84

Sulla pubblicità dei lavori 84

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE *(Medium Altitude Long Endurance)* e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa. Atto n. 2 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni del presidente.

Gianluca RIZZO esprime, a nome di tutta la Commissione, profondo cordoglio per la morte del Caporal maggiore scelto dell'Esercito, Maurizio Giordano, avvenuta questa mattina durante un'impegnativa ascensione in Pakistan.

Manifesta, quindi, sentimenti di vicinanza e di solidarietà ai familiari del militare, al Centro Addestramento Alpino di Courmayeur (Aosta), di cui il caporal maggiore era componente, e a tutta la Forza armata.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE *(Medium Altitude Long Endurance)* e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa. Atto n. 2.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 luglio il relatore, onorevole Frusone, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame rinviando alla documentazione acquisita dalla Commissione speciale per l'approfondimento delle diverse questioni sollevate in tale sede.

Ricorda altresì che la Commissione Difesa del Senato ha proposto di procedere all'audizione del Capo di stato maggiore della Difesa, generale di corpo d'armata Graziano, e del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Vecciarelli.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, ritiene necessario acquisire maggiori informazioni soprattutto riguardo alle caratteristiche tecniche del velivolo a pilotaggio remoto di cui l'Aeronautica militare intende dotarsi e agli aspetti duali del programma d'armamento.

A tal fine prospetta l'opportunità di ottenere gli elementi di valutazione utili attraverso l'audizione dei rappresentanti delle industrie interessate (Piaggio Aerospace e Leonardo), del Segretario generale della Difesa e Direttore generale degli armamenti, generale Magrassi, e dei rappresentanti del dicastero dello sviluppo economico, inviando previamente loro un elenco delle questioni che i commissari intendano ulteriormente approfondire.

In particolare, sottolinea l'esigenza di chiarire le questioni relative alla *governance* del progetto, al posizionamento del programma all'interno del sistema di difesa nazionale ed alla sua fattibilità sotto il profilo economico.

Conclude osservando che le modalità proposte consentirebbero di evitare la duplicazione del lavoro già svolto dalla Commissione speciale per l'esame urgente degli atti del Governo, contribuendo a dissolvere i dubbi emersi sulla fattibilità del programma.

Il sottosegretario Angelo TOFALO ribadisce quanto affermato presso l'altro ramo del Parlamento riguardo l'importanza che il Governo attribuisce alla necessità che le Commissioni competenti possano esprimersi con piena cognizione.

Assicura, quindi, la massima collaborazione della difesa affinché possano essere dipananti tutti i nodi che dovessero emergere, sottolineando, tuttavia, l'esigenza di procedere speditamente.

Maria TRIPODI (FI) condivide le preoccupazioni del rappresentante del Governo di ottimizzare i tempi dei lavori e prospetta la possibilità di non procedere nuovamente all'audizione del generale Vecciarelli.

Gianluca RIZZO, *presidente*, fa presente che la documentazione acquisita dalla Commissione speciale per l'esame degli atti del Governo è stata già messa a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoCom ed avverte che verranno a breve inviati i link alle sedute delle audizioni informali svolte dalla stessa Commissione speciale.

La seduta termina alle 15.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 86

ALLEGATO 1 (Documentazion depositata dal rappresentante del Governo) 91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 87

ALLEGATO 2 (Documentazion depositata dal rappresentante del Governo) 98

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Rilievi alle Commissioni I e IX) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 89

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 10 luglio il rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e si

era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Dipartimento delle finanze *(vedi allegato 1)*.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, sulla base dei chiarimenti acquisiti si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della legge n. 163 del 2017 – Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare degli articoli 1, 2 e del relativo Allegato A.

Rammenta che la direttiva 2017/853/UE ha confermato la necessità, da un lato, di armonizzare le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali e, dall'altro, di prevedere che le legislazioni degli Stati membri mantengano una serie di precise cautele. Evidenzia inoltre che i punti salienti della medesima direttiva riguardano le modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali, l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi e la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, in categorie A, B e C, con la conseguente modifica dei criteri di acquisizione e di detenzione delle stesse.

In merito ai profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Non ha alcunché da osservare circa gli articoli 1, 2 e 3, recanti, rispettivamente, oggetto e campo di applicazione, modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 e modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

In merito all'articolo 4, recante modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323, rileva che la riduzione del periodo di validità della licenza per porto d'armi per tiro al volo dovrebbe determinare un aumento dei rinnovi di tali licenze, con conseguente aggravio dei relativi adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni. Circa l'onerosità di tali sviluppi andrebbero forniti chiarimenti.

In ordine all'articolo 5, recante modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, premette che la relazione tecnica fa riferimento a un successivo decreto del Ministro dell'interno per la determinazione delle modalità e delle tariffe relative alle operazioni di rottamazione di armi e che tale affermazione non trova alcun riscontro nel dispositivo, anche se, in effetti osserva che la clausola di copertura esclude che gli oneri in esame siano co-

perti a valere su eventuali tariffe poste a carico dei possessori di armi da rottamare. Ritiene che in ordine alla quantificazione di detti oneri andrebbero forniti elementi di valutazione idonei alla loro verifica, relativi al numero di armi considerate e al costo unitario dell'operazione di rottamazione.

Con riguardo all'articolo 6, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, rinvia alle osservazioni formulate sull'articolo 4 per quanto concerne la riduzione del periodo di validità delle licenze di porto di fucile per uso di caccia.

In merito all'articolo 7, recante modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non ha alcunché da osservare, atteso che l'adempimento in esame, già previsto, è attualmente imposto in via generale, mentre la norma in esame di fatto ne limiterà lo svolgimento.

Non ha alcunché da osservare circa gli articoli 8, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509, 9, recante modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, 10, recante modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 e 11, recante modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Per quanto concerne l'articolo 12, recante norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni, riterrebbe opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio alla base della quantificazione riportata, il cui ordine di grandezza appare comunque congruo.

Non ha alcunché da osservare circa l'articolo 13, recante disposizioni transitorie e finali.

Con riferimento all'articolo 14, recante disposizioni finanziarie, segnala, in merito ai profili di copertura, che il comma 1 dell'articolo in commento provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della procedura di rottamazione delle armi e delle munizioni e dalla realizzazione di un sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni – pari complessivamente ad euro 800.000 per l'anno 2018, ad euro 1.300.000 per l'anno 2019 e ad euro 600.000 a decorrere dall'anno 2020 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In proposito non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il Fondo oggetto di riduzione reca le occorrenti risorse finanziarie e che l'utilizzo delle stesse ivi previsto appare conforme alle specifiche finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva.

Da un punto di vista meramente formale ritiene che andrebbe infine precisato, al comma 1 del presente articolo, il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2020.

Infine non formula alcuna osservazione circa l'articolo 15, concernente l'entrata in vigore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero dell'interno *(vedi allegato 2)*.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

gli articoli 4 e 5 non determineranno un aggravio degli adempimenti delle amministrazioni interessate a causa di un possibile aumento dei rinnovi delle licenze di porto d'arma ad uso caccia e a uso sportivo, giacché l'articolo 13, comma 1, prevede espressamente che la riduzione

della durata delle licenze produca i propri effetti a partire dallo scadere naturale del termine per il rinnovo dei singoli titoli; ciò comporterà quindi in graduale assorbimento dei rinnovi, man mano che le licenze arriveranno a scadenza;

la predetta disposizione pertanto consentirà agli uffici di gestire in modo assolutamente razionale e ordinato e senza aggravi l'attività di competenza, considerato anche che la riduzione del termine di durata delle licenze potrebbe indurre qualche titolare a non rinnovare più la propria licenza;

la quantificazione degli oneri relativi alla rottamazione delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 5 è stata elaborata in considerazione dei costi unitari di rottamazione e di una stima annuale delle armi e munizioni da avviare allo smaltimento, come riportato analiticamente dalla nota del Ministero dell'interno del 18 giugno 2018, depositata agli atti della Commissione in data odierna;

al riguardo si è tenuto conto delle stime degli oneri per la rottamazione fornite dalla competente articolazione dello Stato Maggiore dell'Esercito da cui dipendono le direzioni di artiglieria incaricate, in ambito nazionale, dell'attività in questione, calcolati sulla base del costo annuo del personale, del costo annuo delle apparecchiature e dei costi per lo smaltimento rifiuti;

gli oneri connessi all'istituzione del sistema informatico di cui all'articolo 12 fanno riferimento a soluzioni individuate dagli uffici competenti;

in particolare, come riportato analiticamente dalla citata nota del Ministero dell'interno, il costo complessivo del nuovo applicativo, stimato in euro 500.000 per il 2018 e in euro 1.000.000 per il 2019, scaturisce dall'analisi delle funzionalità necessarie per la realizzazione del sistema di tracciabilità;

da un punto di vista meramente formale andrebbe precisato, all'articolo 14, comma 1, il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: ad euro 600.000 *aggiungere la seguente:* annui ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Atto n. 24.
(Rilievi alle Commissioni I e IX).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di elementi necessari per la formulazione del parere da parte della relatrice.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA segnala che il Dipartimento della funzione pubblica non ha ancora fornito i chiarimenti richiesti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.
Atto n. 31.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, rammenta che nella seduta del 4 luglio 2018 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che le risorse derivanti dalle tariffe relative alle attività di rilascio, rinnovo, proroga e sostituzione delle certificazioni di navigazione interna, gestione del registro dei certificati, esecuzione delle visite tecniche, accertamenti e ispezioni, attività delle commissioni territoriali della navigazione interna e degli organismi di valutazione, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame, saranno assegnate agli organismi addetti alle relative attività, secondo tempi coerenti con le esigenze finanziarie delle predette strutture.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (Atto n. 31);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse derivanti dalle tariffe relative alle attività di rilascio, rinnovo, proroga e sostituzione delle certificazioni di navigazione interna, gestione del registro dei certificati, esecuzione delle visite tecniche, accertamenti e ispezioni, attività delle commissioni territoriali della navigazione interna e degli organismi di valutazione, di cui all'articolo 23, saranno assegnate agli organismi addetti alle relative attività, secondo tempi coerenti con le esigenze finanziarie delle predette strutture;

rilevato tuttavia che si potrebbe valutare la possibilità, al fine di semplificare le attività delle strutture coinvolte, di prevedere il versamento delle predette tariffe direttamente agli uffici e agli organismi interessati, anziché far transitare le corrispondenti risorse per il bilancio dello Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

valuti il Governo la possibilità di prevedere il versamento delle tariffe concernenti le attività di cui all'articolo 23 direttamente agli uffici e agli organismi preposti alle predette attività ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

11 Lug 2018 13:25:02 Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406 1/4

426

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 11 LUG. 2018

Prot. n. 176101
Prot. Entrata : 174963
Allegati:1

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e p.c.

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Dossier Servizio Bilancio su "AC 804- Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"

Con riferimento al dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati sull'Atto Camera 804 si rappresenta quanto segue.

Articolo 01 - Proroga dello stato di emergenza

Il Servizio Bilancio, con riferimento alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018, chiede di acquisire informazioni in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016.

Ciò posto, chiede rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Al riguardo, nel confermare quanto già asserito nella relazione tecnica, si fa presente che sulla c.s. intestata al Commissario, alla data del 9 luglio 2018, risulta una giacenza di circa 629,9 milioni di euro.

In ogni caso, l'utilizzo delle predette risorse non può compromettere la realizzazione di interventi già programmati, considerato che in assenza della proroga la gestione dell'emergenza

SB

sarebbe passata in capo al Commissario stesso, che avrebbe a tal fine utilizzato le risorse allo scopo finalizzate.

Articolo 04 - Indennità di occupazione di suolo pubblico

Il Sevizio Bilancio chiede dati volti a confermare che gli esistenti stanziamenti di bilancio risultino congrui rispetto all' impegno assunto con la disposizione in esame, includendo altresì le spese considerate dalla norma in esame.

Al riguardo, si conferma quanto già asserito nella relazione tecnica, circa il fatto che le spese in questione siano già state considerate nelle risorse complessive destinate alla ricostruzione.

Articolo 010 - Semplificazione amministrative

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti circa le amministrazioni alle quali spetterà lo svolgimento dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti e l'indicazione delle risorse in base alle quali tali compiti potranno essere espletati.

Al riguardo, si rappresenta che le attività di istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti verranno svolte dalle amministrazioni ordinariamente competenti nell'ambito delle loro attività istituzionali e pertanto si conferma l'assenza di effetti finanziari della disposizione in esame.

Articolo 011 - Soggetti attuatori

Con riferimento alle richieste relative ai limiti temporali di avvalimento del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del dl 189 del 2016, nel confermare quanto asserito in RT circa l'assenza di effetti finanziari, si rinvia al Commissario straordinario.

Articolo 013 - Centrali uniche di committenza

In ordine a quanto richiesto dal Servizio bilancio, si conferma che i Presidenti delle Regioni, in qualità di vicecommissari, svolgeranno l'attività di coordinamento dei soggetti attuatori con le risorse ad essi assegnati per le attività connesse alla ricostruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 015 - Proroga mutui dei Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci

In ordine agli elementi informativi richiesti in merito alla quantificazione dell'onere recato dal differimento del rimborso dei mutui erogati da Cassa Depositi e Prestiti, si rinvia al Dipartimento del Tesoro.

SB

Articolo 1, comma 1, lettera a) - Riscossione dei tributi sospesi

Sui chiarimenti richiesti dal Servizio bilancio, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento delle Finanze.

Articolo 1, comma 1, lettera a -bis) e commi da 3 a 5 - Sospensione del pagamento del canone Rai

Il Servizio bilancio segnala che la stima riportata in RT non sembra includere la sospensione del pagamento per coloro che devono il versare il cd. "canone speciale".

Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, comma 1, lettera b) - Riscossione e rateizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi

Con riferimento a quanto richiesto dal Servizio bilancio, si conferma che la rideterminazione dell'ammontare dei contributi sospesi è stata effettuata dall'INPS sulla base dell'effettivo ricorso all'istituto della sospensione in esame da parte dei soggetti interessati. Per eventuali ulteriori informazioni si fa in ogni caso rinvio al Ministero del lavoro e INPS.

Articolo1, comma 1, lettera b-bis) - Ordinanze sindacali di sgombero e agevolazioni imposte dirette, IMU e TASI

In ordine ai chiarimenti richiesti dal Servizio bilancio in relazione alla quantificazione degli oneri, si fa rinvio al Dipartimento delle Finanze.

Articolo 1, comma 2 - Attività di riscossione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016

Con riferimento alle specificazioni richieste sui parametri in base ai quali l'importo complessivo delle entrate oggetto della sospensione è stato stimato in 10 milioni di euro, si fa rinvio al Dipartimento delle Finanze e all'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi 6 e 6-bis - Proroga termine di sospensione del pagamento delle utenze

Il servizio bilancio chiede conferma che il meccanismo previsto dalla disposizione in esame sia idoneo a determinare effetti compensativi anche con riguardo al gettito atteso in termini di IVA e accise.

Al riguardo, si fa rinvio al Dipartimento delle Finanze.

Art.1, commi 8 e 8-bis - Copertura finanziaria

Al riguardo, con riferimento a quanto richiesto dal Servizio Bilancio in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, *si conferma che tale utilizzo non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati.*

Si conferma altresì che anche l'utilizzo delle risorse del Fondo occupazione (articolo 1, comma 8-bis) non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati. Al riguardo, si rinvia anche agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero del lavoro.

Articolo 1-bis - Proroga sospensione mutui

Con riferimento a quanto richiesto dal Servizio bilancio in ordine allo slittamento dell'imposizione sugli interessi percepiti dai soggetti finanziatori, nel confermare l'assenza di effetti finanziari negativi, si rinvia al Dipartimento delle finanze per ogni ulteriore elemento informativo.

Articolo 1-ter - Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

Si conferma, come indicato in RT, che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica trattandosi di utilizzo di risorse già programmate e scontate anche per l'anno 2018 negli andamenti tendenziali. Per ogni ulteriore elemento informativo si rinvia al Ministero del lavoro.

Articolo 1-sexies, commi 1-5 -Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie

Al riguardo, si conferma quanto asserito in RT circa l'assenza di effetti finanziari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SB

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

UFFICIO VIII

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo@mef.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 LUG. 2018
Prot. n. 1-621

Seguito mail UL del 09/07/2018

OGGETTO: Dossier del Servizio Bilancio della Camera su A.C. 804 – conversione D.L. n. 55/2018 – ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera, si riportano di seguito le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

Articolo 1, comma 1 – lett. a).

Il Servizio Bilancio osserva che la stima non sembra considerare gli oneri, in termini di interessi, connessi all'estensione del periodo di rateizzazione.

Al riguardo, fermo restando le eventuali valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si evidenzia che la quantificazione è stata effettuata in coerenza con la relazione tecnica del precedente provvedimento di proroga (articolo 1, comma 736, della legge n. 205/2017) e che in ogni caso gli effetti in termini di interessi correlati al differimento dei versamenti possono essere considerati di non rilevante ammontare.

Per quanto riguarda le esigenze di liquidità degli enti creditori a seguito della sospensione dei tributi locali si rileva che tali esigenze avrebbero dovuto riguardare, in particolare, il periodo interessato dalla sospensione (ovvero il 2017) rinviando a quanto già previsto dall'articolo 48, comma 12-bis, del D.L. n. 189/2016 relativamente alla facoltà di anticipazioni a favore degli enti da parte del Commissario delegato alla ricostruzione.

Dipartimento delle Finanze – Direzione Studi e ricerche economico fiscali - Via dei Normanni 5, 00184 Roma
tel. +39.06.93836169 fax +39.06.50171468; e-mail: df.def.segreteria@mef.gov.it

Articolo 1, comma 1, lettera a-bis) e commi 3-5.

Per quanto concerne l'osservazione che la relazione tecnica della sospensione del canone RAI non considera i soggetti che pagano il cosiddetto canone speciale, si conferma che la stima annua di 7,2 milioni di euro deve essere considerata attendibile. Infatti, il numero dei soggetti indicati dall'Agenzia delle Entrate, circa 80mila, fa riferimento prudenzialmente all'anno 2015, ovvero antecedente agli eventi sismici, che possono aver comportato una riduzione dei soggetti obbligati al versamento in quanto non più residenti nell'area interessata. Inoltre si evidenzia che l'impatto del c.d. canone speciale è di non rilevante entità (circa il 4% dell'intero gettito del canone) e pertanto la stima basata sul complessivo numero degli abbonati al canone televisivo ad uso privato è da ritenersi sufficientemente congrua.

Articolo 1, comma 1, lettera b-bis.

Il Servizio Bilancio ritiene che le disposizioni in esame estendano l'ambito applicativo dei benefici fiscali previsti dall'articolo 48 del D.L. n. 189/2016 con un conseguente incremento degli oneri.

Al riguardo si premette che non risultano ancora disponibili i dati puntuali circa i fabbricati inagibili. In ogni caso, si conferma che, sulla base dell'andamento del gettito IMU e TASI nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, la perdita di gettito effettivamente riscontrata è risultata ampiamente inferiore alla quantificazione della relazione tecnica originaria del predetto articolo 48.

In particolare, per la quota di gettito afferente i comuni un elemento utile di valutazione è rappresentato dall'ammontare del ristoro finora erogato per l'agevolazione in questione. In base alla procedura prevista dal citato articolo 48 con il coinvolgimento dell'ANCI in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, tenuto conto dell'effettivo mancato gettito finora riscontrato sono stati erogati con successivi provvedimenti contributi compensativi pari a 12,7 milioni di euro per l'anno 2016 e pari a 29,2 milioni di euro per l'anno 2017 a fronte di uno stanziamento, corrispondente alla quantificazione della relazione tecnica originaria, di 20,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 41,4 milioni per l'anno 2017. Per l'anno 2018 è stato approvato in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali il riparto del contributo compensativo per la sola prima rata dell'anno in corso per un importo complessivo di 13,1 milioni di euro, inferiore quindi alla quota parte del contributo erogato per l'anno precedente.

Anche l'andamento del gettito IMU per la quota Stato conferma l'assoluta congruità della stima originaria.

Pertanto, sulla base di tali elementi si conferma di non ascrivere effetti finanziari ulteriori alle disposizioni in esame, come indicato nella relazione dell'emendamento introduttivo della lettera b-bis).

Articolo 1, commi 6 e 6-bis.

Riguardo l'osservazione che il meccanismo compensativo previsto per la sospensione del pagamento delle tariffe possa riguardare anche il gettito atteso in termini di imposte si evidenzia che trattandosi di effetti indiretti non sono oggetto di valutazione e, in ogni caso, tali eventuali effetti rientrano nella normale variabilità della redditività delle imprese interessate.

IL DIRETTORE
Maria Teresa Monteduro
[Firmato digitalmente]

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

10. LUG. 2018 11:09 NR. 862 P. 1

235

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
22 GIU. 2018
Prot. n. 1-453

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 12 GIU. 2018

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Prot. N. 139807
Prot. Entrata N. 139590
Allegati:
Risposta a nota del:

Oggetto: Atto Governo n. 23. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Dossier.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Articoli 4 e 6. Le norme incidono, seppure in diversa maniera, sulla durata della licenza per porto d'armi. Nel confermare l'invarianza finanziaria di tali disposizioni, si fa comunque rinvio, per i chiarimenti richiesti, all'Amministrazione competente.

Articolo 5. In ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della procedura di rottamazione delle armi e della munizioni, si rinvia agli elementi di valutazione che saranno forniti dall'amministrazione competente.

Articolo 12. La norma prevede l'istituzione di un sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni. In merito, nel prendere atto della asserita congruità della quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione del suddetto sistema di tracciabilità, si fa rinvio all'amministrazione competente per gli ulteriori elementi di dettaglio richiesti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

10. LUG. 2018 11:09 NR. 862 P. 2

MODULARIO INTERNO - 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

N.557/LEG/ 225.062
N. 1721160/L2017-001899

Roma,18 giugno 2018

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
SEDE

OGGETTO: Recepimento della Direttiva 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e detenzione di armi.
A.G. n. 23 - Osservazioni del Servizio Bilancio del Senato.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe con la quale codesto Ufficio ha richiesto elementi di risposta rispetto alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato.

Al riguardo, per quel che concerne i rilievi formulati relativamente agli articoli 4 e 6 della bozza di decreto legislativo concernenti un possibile aumento dei rinnovi delle licenze di porto d'arma ad uso caccia e a uso sportivo, si osserva che non vi sarà alcun aggravio a carico di questa Amministrazione né alcun aumento del numero di licenze da rilasciare.

Invero, l'articolo 13 del medesimo decreto, al comma 1, prevede espressamente che la riduzione della durata delle licenze produca i propri effetti a partire dallo scadere naturale del termine per il rinnovo dei singoli titoli. Ciò comporterà, quindi, il graduale assorbimento dei rinnovi, man mano che licenze arriveranno a scadenza.

Tale disposizione, pertanto, consentirà agli Uffici di gestire in modo assolutamente razionale e ordinato e senza aggravi l'attività di competenza.

Peraltro, la riduzione da sei a cinque anni del termine di durata delle licenze non appare in alcun modo idonea a determinare significativi appesantimenti in termini di risorse umane, anche in relazione al profilo della gestione del procedimento amministrativo. Al contrario la riduzione del termine di durata delle licenze potrebbe indurre qualche titolare a non rinnovare più la propria licenza.

Per quanto concerne la rottamazione delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 5 della bozza di decreto legislativo in commento si rappresenta che la quantificazione degli oneri è stata elaborata in considerazione dei costi unitari di rottamazione e di una stima annuale delle armi e munizioni da avviare allo smaltimento.

Al riguardo si è tenuto conto delle stime degli oneri per la rottamazione fornite dalla competente articolazione dello Stato Maggiore dell'Esercito da cui dipendono le direzioni di artiglieria (CERIMANT/SERIMANT) incaricate, in ambito nazionale, dell'attività in questione, calcolati sulla base del costo annuo del personale, del costo annuo delle apparecchiature e dei costi per lo smaltimento rifiuti.

10. LUG. 2018 11:10 NR. 862 P. 3

MODULARIO INTERNO - 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

In dettaglio, per la rottamazione delle armi si è tenuto conto del costo medio di rottamazione quantificato in 15 euro per ciascuna arma destinata alla distruzione (arma lunga: euro 25; arma corta: euro 15; arma bianca: euro 10) e di 0,3 euro per ciascuna munizione da rottamare.

Una volta smaltite le giacenze derivanti dalla "revisione straordinaria" del 2015 si ritiene che annualmente, a regime, si procederà ad una rottamazione di circa 15.000 armi e di circa 350.000 munizioni.

Sulla base di tali ordini di grandezza si è provveduto a richiedere le coperture previste dalla norma in esame.

Quanto, infine, alla richiesta di elementi di maggior dettaglio relativamente agli oneri connessi alla istituzione del sistema informatico di cui all'articolo 12 si precisa che gli importi indicati fanno riferimento a soluzioni individuate dagli uffici competenti.

In particolare, il costo complessivo del nuovo applicativo, stimato in euro 500.000,00, per il 2018 e di 1.000.000,00 per il 2019, scaturisce dall'analisi delle funzionalità necessarie per la realizzazione del sistema di tracciabilità.

Nel dettaglio, la ripartizione della spesa per la realizzazione del sistema informatico per la tracciabilità di armi e munizioni si articola nell'acquisto di hardware, software di base, del servizio di sviluppo dell'applicativo e dei servizi di conduzione e manutenzione.

Nell'anno corrente verrà acquistata l'intera infrastruttura tecnologica e parte dei servizi di sviluppo per la messa in esercizio del sistema informatico con un sottoinsieme delle funzionalità necessarie. Nel corso del successivo anno finanziario, sarà completato lo sviluppo del software affinché il sistema informatico raggiunga, quindi, la piena funzionalità.

Pertanto nel 2018 i costi saranno:

1. Hardware 80.000,00 €
2. Software di base 40.000,00 €
3. Attività di sviluppo software 290.000,00 €

Per un totale IVA esclusa di 410.000,00 € (totale IVA inclusa di 500.000,00 €).

Nel 2019 i costi saranno:

1. Sviluppo software 715.000,00 €
2. Conduzione applicativa 75.000,00 €
3. Manutenzione HW 20.000,00 €
4. Manutenzione SW 10.000,00 €

Per un totale IVA esclusa di 820.000,00 € (totale IVA inclusa 1.000.000,00 €).

A decorrere dall'anno 2020, gli oneri per le attività di manutenzione dell'infrastruttura hardware e software nonché per l' attività di conduzione operativa del sistema, saranno i seguenti:

1. Manutenzione HW 20.000,00 €
2. Manutenzione SW 10.000,00 €

10. LUG. 2018 11:10 NR. 862 P. 4

MODULARIO INTERNO-314

MOD. 4 P.S.Q.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

3. Manutenzione Correttiva 80.000,00 €
4. Conduzione applicativa 75.000,00 €

Per un totale IVA esclusa di 185.000,00 € (totale IVA inclusa 225.700,00 €) cui deve aggiungersi il servizio di Manutenzione evolutiva, che avrà un costo di 60.000,00 € (totale IVA inclusa 73.200,00 €).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Giorgio Toschi, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 102

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giovanni Kessler, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 103

AUDIZIONI

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO, indi del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Giorgio Toschi, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgio TOSCHI, *Comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Alessandro PAGANO (Lega), Andrea CASO (M5S), Gianfranco LIBRANDI (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Alessandro CATTANEO (FI), Nicola GRIMALDI (M5S), Giovanni CURRÒ (M5S), Raffaele TRANO (M5S), Francesca Anna RUGGIERO (M5S) e Davide ZANICHELLI (M5S), ai quali risponde Giorgio TOSCHI, *Comandante generale della Guardia di finanza*.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Marco OSNATO (FdI) e Raffaele BARATTO (FI), ai quali risponde Giorgio TOSCHI, *Comandante generale della Guardia di finanza*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia il generale Toschi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giovanni Kessler, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni KESSLER, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Vita MARTINCIGLIO (M5S), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Luca MIGLIORINO (M5S), Massimo Enrico BARONI (M5S), Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Silvia FREGOLENT (PD), Andrea CASO (M5S) e Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), ai quali rispondono Roberto FANELLI, *Direttore della Direzione gestioni tributi e monopolio giochi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Giovanni KESSLER, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia il direttore Kessler e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 104

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze, Laura Castelli, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 11.40.

Decreto-legge 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 luglio scorso. Comunica altresì che l'onorevole Morgoni ritira il proprio emendamento 02.07.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente,* comunica che l'onorevole Galeazzo Bignami aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Annalisa Barone; l'onorevole Pezzopane aggiunge la propria firma agli articoli aggiuntivi Morgoni 04.05 e 013.04; l'onorevole Braga aggiunge la propria firma all'articolo aggiuntivo Morani 09.05; l'onorevole Baldelli aggiunge la propria firma all'emendamento Morgoni 011.1 e emendamento Martino 1.23.

Avverte altresì che è in distribuzione il parere reso dal Comitato per la legislazione.

Ricorda che nella seduta di ieri aveva evidenziato profili di criticità relativamente alla ammissibilità di talune proposte emendative su cui, su richiesta dei colleghi e alla luce delle richieste di riesame, si è riservato una ulteriore riflessione.

Al riguardo, effettuato un supplemento di istruttoria, la Presidenza ritiene di dichiarare inammissibili gli emendamenti volti ad introdurre disposizioni – ovvero ad estendere la portata applicativa delle norme attualmente recate nel presente decreto – ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, in quanto non strettamente attinenti alla materia oggetto del testo trasmesso dal Senato.

Sono quindi inammissibili gli emendamenti Paolo Russo 1.11, limitatamente all'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 ai comuni dell'isola di Ischia, Paolo Russo 1.17, Paolo Russo 1.18, limitatamente all'estensione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 ai comuni dell'isola di Ischia, Paolo Russo 1.40, in quanto introduce una nuova disciplina per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli immobili oggetto di istanze di condono con riguardo ai territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017, Paolo Russo 1.41, limitatamente al comma 6-*septies,* Paolo Russo 1-*bis*.1, Trancassini 1-*septies*.010, Paolo Russo 1-*septies*.040.

Sulla base della medesima valutazione, sono da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti, in quanto volti ad introdurre disposizioni – ovvero ad estendere la portata applicativa delle norme attualmente recate nel presente decreto – ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto: Martino 013.08, limitatamente al comma 2, Martino 013.09, limitatamente al comma 4 e alle lettere *b)* e *c)* del comma 5; gli identici Anna lisa Baroni 1.36 e Andrea Rossi 1.45, nonché Annalisa Baroni 1.37 e 1.38, Andrea Rossi 1. 47, Anna lisa Baroni 1.39, Andrea Rossi 1.46, Anna lisa Baroni 1-*septies*.039 e Andrea Rossi 1-*septies.*0.52, limitatamente all'estensione alle aree colpite dagli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, gli analoghi Annalisa Baroni 1-*septies*.038 e Andrea Rossi 1-*septies* 0.3, 1-*septies* 0.4, 1-*septies*.05, 1-*septies*.06.

Sono altresì inammissibili gli emendamenti che tendono ad introdurre disposizioni non riferibili agli eventi sismici oggetto di cui al presente provvedimento, avendo invece la finalità di recare norme applicabili in via generale e riferibili anche ad aree del Paese non interessate dai suddetti eventi sismici. Si tratta dei seguenti: Braga 01.6; Cortelazzo 1.29 e Braga 1.44, gli emendamenti Pezzopane 1-*septies*.017, D'Alessandro 018 e 019, Cortelazzo 1-*septies*.031.

Conclusivamente, sono invece da considerarsi ammissibili gli emendamenti Baldelli 1-*septies*.036 e Morgoni 1-*septies*.020, sul presupposto che entrambi si riferiscono, in modo inequivoco (ancorché, nel primo caso, in modo implicito), ai territori interessati dagli eventi sismici verificatesi dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, coerentemente con la materia oggetto del decreto.

Ricorda infine che, nella seduta di ieri, è iniziato l'esame degli emendamenti, con l'espressione dei pareri del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 01 *(vedi allegato della seduta del 10 luglio 2018)*.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), evidenzia come, rispetto all'atteggiamento possibilista manifestato nel corso della seduta di ieri circa una eventuale valutazione di segno diverso, in sostanza siano soltanto due le proposte emendative che il presidente ha considerato ammissibili a seguito del nuovo vaglio. Nel rilevare che, quanto al resto, la situazione sembrerebbe immutata, chiede al Governo se abbiano svolto l'approfondimento promesso e se siano finalmente esplicitate le proposte emendative del Commissario straordinario per la ricostruzione preannunciate in sede di Ufficio di presidenza dalla collega Terzoni, se abbiano infine definito un orientamento certo rispetto alla modificabilità del provvedimento in esame. Ritiene che in caso contrario si configuri anche oggi una presa in giro.

Stefania PEZZOPANE (PD) interviene sulla pronuncia di inammissibilità di proposte emendative a firma sua e del collega D'Alessandro volte a favorire il buon funzionamento delle strutture sanitarie della regione Abruzzo, con riferimento alla motivazione secondo cui le disposizioni in esse contenute ricadrebbero anche su aree non contenute nell'area del cratere. Rileva a tale proposito, da un lato, che in molte zone del cratere le strutture sanitarie non sono presenti e dall'altro che, a causa dei massicci spostamenti di cittadini in località della medesima regione non interes-

sate dagli eventi sismici, si vengono a determinare sovraccarichi di lavoro e conseguenti problemi di funzionamento nelle strutture ricadenti fuori dal cratere. Pertanto esprime la convinzione che un approccio rigido, come quello manifestato nelle valutazioni di inammissibilità, impedisca di comprendere e di affrontare ciò che realmente accade sul territorio.

Paolo RUSSO (FI), evidenzia come le dichiarazioni di inammissibilità chiudano i pochi spazi che parevano aprirsi nel corso della discussione di ieri.

Si domanda quale credibilità possa avere un Governo che qui contraddice l'impegno assunto al Senato di affrontare le questioni relative al terremoto di Ischia nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera. Nel considerare irragionevole il mancato intervento sul sisma dell'isola di Ischia, nonostante che esso sia intervenuto successivamente agli eventi sismici oggetto del presente decreto-legge, ritiene che tale atteggiamento da parte del Governo tradisca la volontà di relegare Ischia e i suoi cittadini in una posizione periferica. Ne deduce che per qualche motivo tale territorio non è considerato allo stesso livello degli altri oppure che il Governo ha deciso di applicare, quale elemento discriminante, il criterio della gravità della situazione. Apprezzando la disponibilità del presidente a concedere un ampio spazio all'approfondimento della situazione, cogliendone evidentemente l'illogicità, rileva che un tale atteggiamento del Governo rischia di generare una inaccettabile divisione nel paese. Preannuncia pertanto la volontà di presentare in sede di esame in Assemblea, oltre alle proposte emendative respinte in Commissione, proposte emendative volte a modificare la delimitazione territoriale indicata nel titolo del provvedimento, se ciò significa eliminare l'eventuale ostacolo all'accoglimento degli interventi in favore di Ischia. Nel ribadire che una promessa non mantenuta rappresenta un *vulnu*s che deve essere colmato, preannuncia il proprio impegno sull'argomento in Commissione e in Assemblea, sollecitando i colleghi degli altri gruppi, e in particolare a quelli dei gruppi di maggioranza, a fare altrettanto.

Paolo TRANCASSINI (FdI) nel ricordare che i lavori della Commissione sono stati riaggiornati ad oggi per consentire al Governo di arrivare ad un orientamento circa la modificabilità o meno del provvedimento, chiede di avere una risposta univoca sull'argomento.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), nell'associarsi alla richiesta del collega Trancassini, ricorda che i lavori della Commissione sono stati rinviati per consentire il citato approfondimento del Governo, anche con riferimento all'esistenza di eventuali emendamenti presentati dal Commissario straordinario per la ricostruzione, ventilata nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza. Sottolinea che dalla risposta del Governo dipende l'andamento dei lavori futuri sul provvedimento.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ribadisce che su ciascuna proposta emendativa di volta in volta all'esame della Commissione è disponibile a motivare il parere espresso oltre che a spiegare le modalità eventualmente individuata dal Governo per risolvere la questione in altra sede.

Simone BALDELLI (FI), nel sottolineare che la situazione oscilla tra il comico e il surreale, ribadisce la richiesta già avanzata al Governo, volta a chiarire se almeno su una singola proposta emendativa sia prevista l'espressione di un parere favorevole o meno. Evidenzia che, sulla base delle indicazioni del Governo, saranno i gruppi di opposizione a decidere se rimanere a farsi prendere in giro o abbandonare i lavori della Commissione, considerato che anche questo ramo del Parlamento dovrebbe avere diritto di intervenire a modificare il provvedimento alla stregua del Senato.

Stefania PEZZOPANE (PD), nel rilevare che nell'arco di ventiquattro ore la situa-

zione da imbarazzante è diventata irritante, considerato che, nonostante la giornata concessa al Governo per valutare se qualche proposta emendativa potesse essere accolta, non si è ottenuta alcuna risposta. Rammenta oltretutto che il riferimento della collega Terzoni, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, alla presentazione di proposte emendative da parete della Commissaria straordinaria sembrava ventilare un possibile cambiamento di orientamento da parte del Governo circa la modificabilità del provvedimento. Stigmatizza il fatto che, nonostante ciò, la situazione sia rimasta inalterata e che la rappresentante del Governo riproponga oggi come ieri la disponibilità a fornire chiarimenti per ciascuna proposta emendativa al momento dell'esame.

Vincenza LABRIOLA (FI), ricordando come nella seduta dello scorso 10 luglio la rappresentate del Governo sembrasse disponibile a effettuare una valutazione delle questioni segnalate dal Commissario alla ricostruzione, chiede se il Governo intenda presentare proposte emendative, rendendo in tal modo necessario un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento e possibile l'approvazione di emendamenti presentati dai parlamentari, anche di minoranza.

Auspicando la possibilità di apportare modifiche al provvedimento, confessa il timore che non venga mantenuto l'impegno, assunto durante l'esame svolto presso il Senato, di rinviare alcune questioni all'esame della Camera.

Paolo TRANCASSINI (FdI) chiede che il relatore e la rappresentante del Governo esprimano i propri pareri su tutte le proposte emendative presentate, anziché esprimersi separatamente in relazione a ciascun articolo del provvedimento. Se si adottasse questa soluzione sarebbe immediatamente chiara la volontà della maggioranza e del Governo di modificare o meno il provvedimento e si eviterebbero inutili perdite di tempo.

Paola DE MICHELI (PD), in relazione a quanto accennato da alcuni parlamentari, che chiamano in causa il suo ruolo di Commissario straordinario del Governo, interviene per chiarire di non aver presentato alcuna proposta emendativa al presente provvedimento, ma di essersi limitata a segnalare, sulla base del lavoro svolto in qualità di Commissario, alcune questioni, che sono state trasfuse in proposte emendative, parte delle quali sono state accolte, eventualmente anche in una nuova formulazione, nel corso dell'esame presso il Senato, mentre altre sono state recepite da alcuni gruppi come proposte emendative presentate al provvedimento in discussione.

Manifesta ora interesse a conoscere il parere del relatore e della rappresentante del Governo sulle proposte emendative che recepiscono le questioni che ha segnalato.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) osserva preliminarmente che sulla necessità di ricostruire i territori colpiti dal sisma e di alleviare le condizioni di vita dei residenti si registri interesse e volontà propositiva da parte di tutti i gruppi presenti in Commissione.

Ricordando poi come nella precedente seduta sembrava possibile apportare modifiche al provvedimento, chiede se ciò sia effettivamente vero. Una risposta chiara su questo punto consentirebbe di evitare estenuanti discussioni su ogni singola proposta emendativa, dedicando conseguentemente il tempo e le energie della Commissione ad altre importanti questioni.

Chiara BRAGA (PD), segnalando di aver atteso invano l'invito a effettuare una ricognizione di tutte le proposte emendative presentate, come che era stato prospettato dalla rappresentante del Governo nella seduta di ieri, manifesta la volontà del proprio gruppo di porre in votazione tutte le proposte emendative presentate dal gruppo medesimo.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia posta in votazione la proposta, appoggiata anche dal gruppo Fratelli d'Italia, che il relatore e la rappresentante del Governo espri-

mano ciascuno in unica soluzione i pareri di propria competenza su tutte le proposte emendative presentate, anziché esprimersi separatamente su ciascun articolo del provvedimento.

Manifesta poi una preoccupazione sul futuro andamento dei lavori della legislatura qualora l'attuale maggioranza dovesse proseguire nel proprio atteggiamento di chiusura, segnalando come la materia oggi in discussione non sia oggetto di contrapposizioni politiche, ma anzi stia a cuore a tutta la nazione e, in particolare, al relatore, che proviene dal territorio colpito dal sisma.

Stefano VIGNAROLI (M5S) osserva come l'opportunità di discutere e votare ogni singola proposta emendativa sia diretta conseguenza dell'interesse nutrito da tutti i gruppi per la soluzione dei problemi che affliggono le regioni colpite dal sisma.

Paolo TRANCASSINI (FdI), ritenendo necessario distinguere l'espressione del parere dalla votazione delle proposte emendative, ribadisce l'opportunità che relatore e rappresentante del Governo esprimano immediatamente il parere su tutte le proposte emendative presentate, consentendo quindi alla Commissione di valutare l'opportunità di effettuare o meno la votazione delle stesse.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, osserva che, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, si procederà a porre in votazione, di volta in volta, il pacchetto degli emendamenti su cui il relatore e la rappresentante del Governo esprimeranno i pareri di competenza. Invita quindi i medesimi ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, confermando quanto dichiarato nella seduta precedente, invita al ritiro del complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vincenza LABRIOLA (FI) chiede le motivazioni del parere contrario espresso da relatore e Governo sull'emendamento Polidori 01.4, del quale è cofirmataria.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che il parere contrario è dovuto all'inidoneità della copertura, come segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Simone BALDELLI (FI), prendendo atto del giudizio contrario della Ragioneria generale dello Stato sulla copertura prevista, chiede di conoscere l'opinione del Governo sulla parte dispositiva dell'emendamento Polidori 01.4, il quale propone una proroga della gestione commissariale sino al 31 dicembre 2021. Ricorda infatti come il Governo possa intervenire attraverso una riformulazione per individuare coperture idonee, qualora riconosca la validità delle proposte emendative presentate. Rammenta inoltre come nel corso del dibattito sia emerso da più parti apprezzamento nei confronti dell'operato del Commissario alla ricostruzione.

La viceministra Laura CASTELLI, osservando come la volontà, precedentemente affermata, di esaminare singolarmente le proposte emendative fosse proprio diretta a illustrare dettagliatamente ciascuna di esse, segnala che è in corso di valutazione da parte del Governo lo strumento da utilizzare per affrontare le problematiche riguardanti le regioni colpite dal sisma. Per tale motivo, in attesa di definire le modalità operative che si intendono adottare, non è stato ritenuto opportuno prorogare di tre anni l'attuale gestione commissariale, fermo restando che in ogni caso dovranno essere reperite adeguate risorse per gli anni successivi al 2018, in quanto la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, pur se sinora oculatamente gestita, è pressoché esaurita, anche in considerazione degli ulteriori interventi introdotti con le proposte emendative approvate dal Senato.

Vincenza LABRIOLA (FI) ricorda che in precedenza, su propria sollecitazione, la

viceministra Castelli aveva dichiarato che il rinnovo della struttura commissariale non era in discussione. Ritiene che tale affermazione, però, sia stata contraddetta dall'intervento che la viceministra ha testé svolto e giudica che un simile atteggiamento da parte del Governo riveli una grave mancanza di trasparenza e chiarezza.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ricordare che il decreto-legge in esame è stato emanato dal precedente Governo Gentiloni, sottolinea che entro settembre il Governo si troverà a dover prendere una decisione sul futuro del Commissario straordinario. In qualità di sindaco di uno dei comuni colpiti dal sisma, esprime preoccupazione per l'atteggiamento evasivo del Governo, il quale o ha già deciso quale sarà il destino della struttura commissariale e non vuole comunicarlo alla Commissione, oppure, come affermato dalla viceministra Castelli, non è ancora in grado di prendere una decisione con il rischio, a causa di un ingiustificato ritardo, di arrecare un grave danno alle 140 comunità colpite dal sisma.

Ricorda, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 01.02 a sua prima firma prevede l'istituzione del « Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali » allo scopo di prevenire la schizofrenia con cui i Governi che si sono succeduti hanno affrontato la questione del ristoro delle vittime di catastrofi naturali, intervenendo in alcuni casi e non in altri.

Infine, chiede che il Governo chiarisca quale strategia ritiene opportuno adottare in merito all'Ufficio speciale per la ristrutturazione.

Simone BALDELLI (FI), prendendo atto del fatto che il Governo non è in grado di dire se manterrà la struttura commissariale, a prescindere da chi sarà il nuovo Commissario, suggerisce alla rappresentante del Governo di giungere presto a una decisione, che – auspica – consista nel rifinanziamento della struttura commissariale. Ricorda, infatti, che tutti i colleghi, anche quelli della maggioranza, saranno chiamati a dare risposte ai sindaci dei territori colpiti dal sisma e ciò che rileva, al di là dei vincoli contabili, è se la struttura commissariale si vuole mantenere oppure no.

Chiara BRAGA (PD), nel richiamare l'articolo aggiuntivo 01.5 a sua prima firma, che è molto simile a quello in discussione, si dichiara preoccupata per le ragioni con cui la rappresentante del Governo ha giustificato il parere contrario sulla proposta emendativa in esame. Infatti, ritiene che non può passare un messaggio di indeterminatezza rispetto alla guida della ricostruzione, riguardo al quale chiede la massima attenzione anche da parte dei colleghi della maggioranza.

Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che chiedeva il prolungamento della gestione commissariale, rispetto al quale chiede che il Governo chiarisca la sua posizione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Polidori 01.4.

Simone BALDELLI (FI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Cortelazzo 01.3, che verte sullo stesso argomento del precedente, ritiene necessario che il Governo chiarisca le sue intenzioni rispetto al prolungamento della struttura commissariale, anche alla luce di quanto ricordato dalla collega Braga riguardo all'ordine del giorno accolto in Senato. Infatti, se quanto previsto dall'ordine del giorno non fosse confermato dal Governo, suggerisce che più che di « Governo del cambiamento » si dovrebbe parlare di « Governo del cambiamento di parere ». Sostiene che il Governo dovrebbe creare le condizioni di continuità per rispettare gli impegni presi con l'ordine del giorno accolto in Senato, evitando di lasciare aleatorietà su questo argomento con la scusa della mancanza delle coperture finanziarie.

Ritiene che non sia utile posticipare la decisione rispetto alla struttura commissariale, anche perché la mole di provve-

dimenti che il Parlamento si troverà ad affrontare nei prossimi mesi non consente l'emanazione di un ulteriore « decreto-legge terremoto ». Se, come annunciato, il Governo ha intenzione di emanare un decreto-legge sulla proroga dei termini, chiede che si assicuri che le misure previste da alcune delle proposte emendative in esame, condivise anche da alcuni colleghi della maggioranza, siano inserite in tale decreto. Altrimenti, ritiene opportuna una ulteriore riflessione, anche al fine di consultare la Ragioneria generale dello Stato per reperire le risorse necessarie all'approvazione delle disposizioni proposte.

Paolo TRANCASSINI (FdI), nel condividere le parole del collega Baldelli, si appella al buon senso del Governo e del relatore. Ricorda, infatti, che nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione è emersa la necessità di invertire la strategia adottata rispetto agli eventi sismici, che negli ultimi due anni si è rivelata controproducente. Ritiene che ogni singola proposta emendativa contenga misure necessarie ed esprime preoccupazione per la mancanza di disponibilità del Governo a prenderle in considerazione.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) sottolineando che la notizia delle parole confuse del Governo rispetto al destino della struttura commissariale arriverà presto nei territori colpiti dal sisma, con effetti devastanti, al netto di una smentita nel pomeriggio da parte di qualche membro del Governo o della maggioranza tramite *social network*, ritiene che, data la carenza dei chiarimenti forniti dalla viceministra Castelli, sarebbe stato meglio votare le proposte emendative nella giornata di ieri, senza attendere il parere del Governo.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, nel sottolineare che tutte le forze politiche hanno a cuore il bene dei territori colpiti dal sisma, propone di sospendere la seduta per svolgere una breve riunione dei capigruppo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, accogliendo la proposta del relatore, sospende la seduta, nell'auspicio che si possa individuare una modalità di lavoro condivisa attraverso l'interlocuzione informale tra i gruppi.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 15.15.

La Commissione respinge l'emendamento Cortelazzo 01.3.

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra in qualità di cofirmataria l'emendamento 01.5 della collega Braga volto a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la struttura commissariale per la ricostruzione, sottolineando che si tratta di un tema affrontato anche da colleghi di altri gruppi.

Simone BALDELLI (FI), ricordando che i lavori della Commissione sono stati sospesi per oltre due ore per consentire il coordinamento tra Governo, relatore e gruppi parlamentari ai fini di definire le modalità per la prosecuzione dell'esame, stigmatizza il fatto che si riprenda con atteggiamenti analoghi a quelli della giornata di ieri. Nel ringraziare il presidente per aver voluto convocare i rappresentanti dei gruppi allo scopo di trovare una soluzione all'attuale *impasse*, ricorda brevemente che i termini della questione riguardavano, da un lato, la modificabilità o meno del decreto-legge in esame e, dall'altro, l'individuazione delle proposte dell'opposizione che avrebbero potuto essere introdotte in un eventuale provvedimento milleproroghe.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel confermare la propria volontà di proseguire l'esame del provvedimento senza introdurre modifiche al testo, evidenzia come sugli aspetti ritenuti prioritari, individuati pubblicamente nell'aula del Senato oltre che attraverso l'accoglimento di specifici ordini del giorno, si interverrà con successivi provvedimenti o in sede di legge di bilancio.

Simone BALDELLI (FI) sottolinea come la dichiarazione della rappresentante del Governo arrivi con ritardo, nonché a fronte della disponibilità manifestata dai gruppi di opposizione di procedere rapidamente con l'esame del provvedimento nel caso in cui fossero state accolte alcune limitate ma significative proposte emendative. Ritiene che sulla base di tale dichiarazione occorra organizzare i lavori, che si prospettano non avere alcun esito nemmeno nell'esame analitico della proposte emendative, con la certezza che nessuna di loro sarà accolta. Esprimendo la convinzione che gli impegni assunti al Senato possano essere mantenuti alla Camera senza la necessità di rinviare alla legge di bilancio, in tal modo per altro fornendo soluzioni tardive a questioni urgenti, propone che almeno per alcune selezionate proposte emendative di ciascun gruppo la rappresentante del Governo precisi in quale sede verranno affrontate.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 01.5.

Paolo TRANCASSINI (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 01.02, confida in una risposta da parte del Governo, considerato che mancando una normativa di riferimento in materia, vi sono stati trattamenti differenziati tra familiari di vittime di catastrofi naturali con riguardo all'accesso al risarcimento.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, pur considerando prioritario il problema posto, rileva come la soluzione recata dall'articolo aggiuntivo in questione non sia convincente sia in termini di dotazione del fondo sia in termini di ripartizione delle risorse. Manifesta comunque la volontà di intervenire sulla questione, eventualmente anche con la collaborazione delle forze di opposizione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 01.02.

Mario MORGONI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 01.01, evidenziando che è volto a garantire una forma di raccordo stabile con le amministrazioni locali, indispensabile considerando la mole e la complessità degli impegni che sono chiamate ad assumere in conseguenza del terremoto.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) nel sottolineare analogamente ad altri colleghi quanto la situazione sia surreale, ricorda che a conclusione delle riunioni svolte durante la pausa dei lavori della Commissione si era concordato, lasciano prefigurare l'esistenza di margini di trattativa, che i singoli gruppi parlamentari individuassero alcune proposte emendative significative tra quelle prive di profili finanziari problematici. Nel registrare al contrario un atteggiamento del Governo e del relatore analogo a quello tenuto nella giornata di ieri, sottolinea in particolare che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 01.05 non presenta implicazioni di carattere finanziario e rappresenta un intervento del tutto ragionevole. Dal momento che il decreto-legge è immodificabile chiede se la misura recata dall'articolo aggiuntivo possa essere introdotta in un eventuale futuro provvedimento. Da ultimo chiede al relatore e al Governo le motivazioni del parere contrario.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, nel condividere con il collega Cortelazzo la rilevanza del tema posto evidenzia che sullo stesso argomento, nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato a larga maggioranza un ordine del giorno che impegna il Governo ad intervenire. Ritiene che in questa fase sia opportuno confermare il testo licenziato dal Senato che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al provvedimento originario. Ricorda altresì che non sarà quello in esame l'ultimo provvedimento del Governo in tema di terremoto. Pur condividendo nel merito molto delle proposte provenienti dai colleghi dell'opposizione, ritiene prioritaria l'esigenza di rispettare i tempi, specificamente con riguardo alla procedura d'infrazione che coinvolge 330 imprese aquilane.

Simone BALDELLI (FI), chiarisce al relatore la differenza tra ordine del giorno ed emendamento considerato che mentre quest'ultimo modifica il testo di legge con l'ordine del giorno il Governo si limita ad assumere un impegno che difficilmente verrà mantenuto. In secondo luogo sottolinea il fatto che essendo in presenza di un sistema parlamentare bicamerale, il ruolo della Camera non può limitarsi a confermare l'ottimo lavoro del Senato. In terzo luogo, a riprova del fatto che alla Camera non si intende cancellare il lavoro del Senato, evidenzia come nessuna delle proposte emendative presentate rechi la soppressione di una misura introdotta dall'altro ramo del Parlamento. Chiede da ultimo di sapere dal rappresentante del Governo quale proposte emendative potranno confluire nel provvedimento di proroga termini manifestando contestualmente la disponibilità a ritirarle e confermando l'impegno a fare approvare il decreto-legge in esame in tempi rapidissimi dall'Assemblea di Montecitorio.

Ugo PAROLO (Lega) nel rammentare che l'importanza del provvedimento impone di mettere da parte le diverse collocazioni politiche, evidenzia la condizione anomala in cui si trova l'attuale Governo, a fronte di un decreto-legge adottato dal Governo precedente e che deve essere portato a compimento nel miglior modo possibile. Fatta questa premessa si rivolge tuttavia al Governo chiedendogli di fornire risposta alle ragionevoli richieste avanzate dai colleghi non ritenendo accettabile il silenzio fin qui adottato, tanto più a fronte della disponibilità manifestata dai colleghi a rispettare la scadenza prefissata per l'esame del provvedimento.

Tommaso FOTI (FdI) ricordando che l'ex Presidente del Consiglio Renzi ha tentato di abolire il Senato, rileva che al momento ci si trova di fronte ad una riforma costituzionale surrettizia in base alla quale ciò che il Senato ha fatto la Camera non può disfare. Temendo che ciò possa valere anche per il futuro ricorda le ragionevoli e costruttive proposte avanzate dalle diverse forze di opposizione, tanto più che i termini per la conversione del decreto-legge non sono imminenti e che non sarebbe il primo caso di terza lettura. A tale proposito rileva in maniera particolare che sugli altri decreto-legge in tema di terremoto si è lasciato che sia la Camera che il Senato intervenissero a modificare il testo. Nel ricorda che trattandosi dell'esame di un decreto-legge diversi sono gli strumenti a disposizione dei gruppi di opposizione per dilatare i tempi dell'esame riformula la proposta di procedere all'esame e all'approvazione di poche e qualificanti proposte emendative. Da ultimo rammenta che tanto il Governo quanto il relatore mantengono sempre la facoltà di riformulare il testo di tali proposte emendative nel caso non le ritenessero completamente adeguate.

Patrizia TERZONI (M5S), considerato che è stato chiamata in causa durante la sua assenza, dovuta a motivi di carattere esclusivamente personale tranquillizza il collega Baldelli sulla sua completa sintonia rispetto alle indicazioni venuta dal relatore e dal rappresentante del Governo. Quanto alle risposte da fornire sul territorio, chiarisce di avere già risposto alle richieste provenienti dalle comunità colpite da un lato segnalando gli importanti elementi di novità introdotti nel provvedimento in esame e dall'altro promettendo ulteriori interventi in sede di proroga termini o di legge di bilancio. Ricorda peraltro che alcune proposte presentate dalle forze di maggioranza e non approvate nel corso dell'esame al Senato sono state trasformate in ordini del giorno limitati e ampiamente condivisi. Pur consapevole che i Governi precedenti hanno considerato gli ordini del giorno come carta straccia, manifesta invece la certezza che gli impegni assunti da questo Governo saranno messi in pratica. Da ultimo, rammentando che l'attuale situazione dipende da due anni di legislazione malfatta, ritiene impossibile risolvere tutte le questioni con questo ultimo provvedimento.

STEFANIA PEZZOPANE (PD) fa preliminarmente presente che nel corso della

passata legislatura in Senato sul tema del terremoto è comunque mancata, da parte delle forze politiche che costituiscono la attuale maggioranza parlamentare, la presentazione di un disegno di legge organico caratterizzato da una visione d'insieme, di cui è stata unica promotrice. A suo giudizio occorre evitare su un tema di tale delicatezza inutili polemiche, privilegiando piuttosto un confronto serio ed aperto sulle questioni concrete da affrontare con immediatezza nei territori colpiti dagli eventi sismici. Ritiene che il provvedimento in esame, il cui contenuto è stato implementato durante l'esame presso il Senato, reca talune disposizioni di proroga assolutamente indispensabili, tuttavia non essendo quello italiano un sistema monocamerale reputa inaccettabile che si consideri il provvedimento medesimo non passibile di ulteriori modifiche presso questo ramo del Parlamento. Ricorda altresì che presso il Senato l'esame è stata caratterizzato da tempi di esame particolarmente accelerati, stante l'imminente costituzione delle Commissioni permanenti, e che una volta trasmesso il testo alla Camera la presente Commissione ha svolto un ciclo di audizioni al fine di raccogliere anche gli orientamenti dei soggetti operativi nei territori interessati. Chiede pertanto al relatore e al Governo la cortesia istituzionale di consentire perlomeno lo svolgimento di una discussione sul merito degli emendamenti presentati. In particolare, ritiene che il Governo debba indicare con maggiore precisione in quale futuro provvedimento dallo stesso preannunciato potranno trovare recepimento talune proroghe contenute negli emendamenti stessi, vale a dire se nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2019 o piuttosto all'interno di un provvedimento d'urgenza da adottare ancor prima.

Per quanto riguarda la questione specifica della ricostruzione de L'Aquila a suo avviso occorre un impegno forte per una soluzione definitiva. Con riferimento invece agli ordini del giorno approvati al Senato, osserva che gli stessi contengono certamente impegni rilevanti ma spesso formulati in termini eccessivamente generici, come ad esempio in relazione alla questione degli aiuti « *de minimis* ».

Vincenza LABRIOLA (FI) ritiene che il relatore e il Governo stiano disattendendo gli impegni assunti nel corso della precedente discussione in Commissione, laddove si era lasciato intendere che vi fosse un margine di intervento per l'accoglimento di talune specifiche proposte emendative presentate dai gruppi, qualora non impegnative dal punto di vista finanziario. Auspica che la discussione possa pertanto essere improntata, stante la rilevanza degli argomenti affrontati, ad un criterio di massima correttezza nel confronto con il Governo.

Paolo TRANCASSINI (FdI) rammenta che nel corso della discussione al Senato è stato approvato un ordine del giorno relativo all'assistenza psicologica ai terremotati, che evoca chiaramente la necessità di interventi urgenti nei territori colpiti dal sisma al fine di ripristinare condizioni di vita accettabili nonché riattivare il tessuto produttivo ed occupazionale gravemente compromesso dagli eventi calamitosi. A suo giudizio, infatti, nel corso degli ultimi anni non sono stati assunti i provvedimenti necessari. Osserva altresì che dall'attuale Governo i territori interessati attendono dei segnali positivi che ancora non sono arrivati e in direzione dei quali sono invece orientati gli emendamenti presentati dal suo gruppo. A suo avviso sussistono i tempi tecnici per apportare anche in questo ramo del Parlamento correttivi ed integrazioni al testo in esame, pena il rischio di ingenerare una perdita di credibilità nella classe dirigente politica nel suo complesso. Osserva come sinora abbia avuto luogo in Commissione una discussione assurda e sterile, che non ha consentito di ottenere alcun risultato concreto in favore dei territori colpiti dal sisma.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, si riserva, qualora dovessero continuare a succedersi interventi non direttamente attinenti al merito delle proposte

emendative oggetto di esame, di convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Andrea ORLANDO (PD) richiama l'attenzione sulla questione a suo avviso dirimente, anche al fine di assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione sul provvedimento in titolo. A tale proposito, ricorda infatti che la rappresentante del Governo, Laura Castelli, ha anticipato l'adozione in tempi brevi da parte del Governo di un provvedimento d'urgenza recante il differimento di proroghe, nel quale potrebbero trovare recepimento le proposte emendative presentate. Al riguardo, giacché talune delle predette proposte emendative non recano il differimento di proroghe bensì contengono disposizioni di carattere sostanziale, chiede un chiarimento alla rappresentante del Governo in merito alla natura del provvedimento d'urgenza dalla stessa preannunciato, ovvero se esso possa configurarsi alla stregua di un decreto-legge cosiddetto « *omnibus* » piuttosto che di un decreto-legge cosiddetto « milleproroghe ». Ritiene indispensabile ottenere un simile chiarimento nell'interesse del buon andamento dei lavori della Commissione stessa e della sua credibilità. Ricorda infine che la Commissione ha svolto sul provvedimento in titolo anche un ciclo di audizioni, che risulterebbe di fatto vanificato qualora venisse dimostrato che sin dall'inizio l'intenzione era comunque quella di considerare il provvedimento medesimo immodificabile.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Morgoni 01.01 e Cortelazzo 01.05, nonché, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Braga 01.03 e Trancassini 01.04.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 02.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Simone BALDELLI (FI) interviene sull'articolo aggiuntivo Cortelazzo 02.01, di cui è cofirmatario, preannunziando di non aderire all'invito al ritiro formulato dal relatore. In considerazione del fatto che verosimilmente il parere del relatore e del rappresentante del Governo sarà contrario sul complesso dei restanti emendamenti ancora oggetto di esame, ritiene affatto indispensabile, anche al fine di favorire il buon andamento dei lavori, che il Governo chiarisca in relazione a quali degli emendamenti recanti il differimento di termini è disponibile ad assumere un impegno formale, sia in Commissione che in Assemblea, affinché il loro contenuto sia trasfuso nel provvedimento d'urgenza cosiddetto « milleproroghe » di cui il Governo medesimo ha preannunziato l'adozione entro tempi ravvicinati. Ritiene altresì indispensabile che il Governo chiarisca se altri emendamenti possano invece trovare recepimento nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2019 ovvero in un ulteriore provvedimento d'urgenza in favore delle zone terremotate, di cui pure si è sentito parlare negli ultimi giorni.

Andrea ORLANDO (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal collega Baldelli, ricorda che è stata proprio la viceministra Castelli ad accennare alla possibilità che gli emendamenti presentati dai gruppi potessero trovare recepimento all'interno di un provvedimento del Governo di prossima adozione. Al riguardo, reputa tuttavia opportuno che il Governo stesso chiarisca, in relazione ad ogni singola proposta emendativa, in quale futuro provvedimento legislativo la stessa potrà trovare collocazione. A suo giudizio, tale impegno favorirebbe senz'altro un migliore prosieguo dei lavori della Commissione.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, replicando alle considerazioni precedentemente formulate dall'onorevole Orlando,

precisa che il Governo non ha alcuna intenzione di adottare un decreto-legge cosiddetto « *omnibus* », che peraltro sarebbe verosimilmente passibile di una declaratoria di incostituzionalità. Pur non potendo tuttavia entrare nel dettaglio di ogni singola proposta emendativa, fa presente che gli emendamenti recanti proroga di termini potranno eventualmente trovare collocazione nel decreto-legge di prossima adozione concernente per l'appunto il differimento di termini. Avverte che, per quanto riguarda invece le proposte emendative aventi un contenuto diverso rispetto alla mera proroga di termini, è comunque in corso una istruttoria di merito, al fine di verificare l'eventuale recepimento delle stesse nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire lo svolgimento, come dianzi richiamato, dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 16.50.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, intervenendo sull'emendamento Cortelazzo 2.01 precisa che il parere contrario è motivato dalla impossibilità di acquisire un'approfondita relazione tecnica sugli oneri.

La Commissione respinge l'emendamento Cortelazzo 2.01.

Carlo GIACOMETTO (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 02.03, in quanto volto a favorire la ricostruzione delle strutture ecclesiastiche.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che il parere contrario è legato dalla evidente incapienza del fondo da cui dovrebbero essere attinte le risorse necessarie.

La Commissione respinge l'emendamento Giacometto 2.03.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che il parere contrario sull'emendamento Trancassini 02.05 è anch'esso è legato dalla difficoltà di svolgere una istruttoria esauriente sugli oneri recati dalla disposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 02.05.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Morgoni 02.07 è stato ritirato dal presentatore.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che il parere contrario sugli identici emendamenti Cortelazzo 02.02 e Trancassini 02.06 è legato a difficoltà di reperire le necessarie risorse.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cortelazzo 02.02 e Trancassini 02.06.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che il parere contrario sull'emendamento Braga 02.04 discende dall'istruttoria condotta dai ministeri competenti, che ha avuto esiti negativi.

Chiara BRAGA (PD) evidenzia come la norma non richieda una vera copertura degli oneri e pertanto invita il Governo a comunicare al Parlamento gli esiti dell'istruttoria svolta dagli uffici governativi.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 02.04.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, invita al ritiro del complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 03, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 03.02.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che sull'emendamento vi è una valutazione politica contraria.

La Commissione respinge l'emendamento Cortelazzo 03.02.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riguardo all'emendamento Cortelazzo 03.01 motiva il parere contrario con le difficoltà di copertura dei relativi oneri.

Simone BALDELLI (FI) interpreta la risposta della rappresentante del Governo come una sostanziale condivisione delle finalità dell'emendamento, che pertanto sarà riproposto dal suo gruppo nell'auspicio che il Governo si attiverà per trovare le risorse necessarie.

La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che nel corso dell'esame al Senato il tema è stato affrontato e vi è l'impegno del Governo ad intervenire in merito.

La Commissione respinge l'emendamento Cortelazzo 03.01.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, invita al ritiro del complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 04, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pezzopane 04.3.

Simone BALDELLI (FI) chiede di sapere se il tema affrontato dal suo emendamento 04.02 e da quelli dei colleghi riferito all'estensione del *sisma bonus,* sia ritenuto meritevole di attenzione da parte del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma l'impegno a superare i problemi di copertura degli oneri di una misura che comunque si reputa utile per favorire la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 04.02.

Mario MORGONI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma riferito alla medesima tematica, osserva che la misura estensiva si rende necessaria per assicurare adeguate risorse agli interventi privati di ripristino degli immobili, garantendo anche standard qualitativi elevati.

Patrizia TERZONI (M5S) ricorda che la sua parte politica ha profuso impegno al Senato sul tema e, probabilmente, esso troverà soluzione immediata attraverso una ordinanza commissariale di prossima emanazione. Ciò a testimonianza di una volontà comune di dare risposta ad una istanza molto sentita dalle popolazioni interessate.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cortelazzo 04.01, Trancassino 04.03, Muroni 04.04 e Morgoni 04.05.

Alessio BUTTI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Trancassini 04.07.

Mario MORGONI (PD) si associa alla richiesta con riguardo al suo emendamento 04.08, di identico tenore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Trancassini 04.07 e Morgoni 04.08.

Manuela GAGLIARDI (FI) interviene per segnalare l'importanza del tema trattato dal suo emendamento 04.09, che intende favorire la riparazione e ricostruzione degli immobili, favorendone l'accesso ai finanziamenti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ricorda che anche su questo aspetto si è svolta durante l'esame del Senato una istruttoria approfondita, che ha trovato esito positivo nella disposizione dell'articolo 1-*sexies*, condivisa in modo pressoché unanime dalle forze politiche in quella sede.

Paolo TRANCASSINI (FdI) osserva che le attuali norme hanno prodotto una sostanziale paralisi degli interventi di ricostruzione privata, con evidenti problemi anche di sicurezza dei centri urbani, dove il problema della solidità degli edifici non può essere affrontato se non con riguardo all'intero complesso edilizio. Auspica che la soluzione trovata sia realmente efficace.

Patrizia TERZONI (M5S) ricorda come il dibattito al Senato, nonostante le difficoltà iniziali e le perplessità emerse anche in seno agli ufficin tecnici abbia prodotto un buon risultato, apprezzato dalle forze politiche ma su cui comunque non sono mancate critiche, espresse in particolare dalla CGIL nell'audizione svolta presso la Commissione.

Paolo TRANCASSINI (FdI) precisa che sono a lui ben note le difficoltà che si è riuscito a superare, facendo comprendere, forse anche alla CGIL, che la misura di cui si discute riguarda difformità edilizie minime e sostanzialmente trascurabili.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gagliardi 04.09 e Acquaroli 04.010.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, invita al ritiro del complesso della proposte emendative presentate all'articolo 05, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morgoni 05.02 e Trancassini 05.01.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 06.01.

La viceministra Laura CASTELLI, nel segnalare che il tema relativo al DURC costituisce già oggetto di attento approfondimento da parte del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pezzopane 06.01.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Braga 07.1.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 07.1.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Trancassini 09.01, Cortelazzo 09.02 e Morani 09.05.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessio BUTTI (FdI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Trancassini 09.01, di cui è cofirmatario, che presenta carattere chiaramente non ostruzionistico, sottolineando la rilevanza della questione dallo stesso affrontata ed esprimendo rammarico per il parere contrario del relatore e del Governo.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, pur confermando il parere in precedenza espresso, concorda circa la rilevanza del tema relativo alla rigenerazione del tessuto urbano dei centri storici interessati dagli eventi sismici.

La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il tema recato dalla proposta emendativa in esame si ricollega al divieto imposto ai comuni dalla legislazione vigente di acquistare immobili, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica. In proposito, dichiara l'intenzione del Governo di modificare la disciplina in materia ereditata dai precedenti Governi.

Chiara BRAGA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Morani 09.05, auspicando che la problematica da esso recata possa trovare soluzione già nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che, se non in sede di predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio, la questione richiamata negli interventi precedenti potrà essere oggetto di intervento già nel prossimo provvedimento utile sugli enti locali che il Governo dovesse predisporre.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 09.01, Cortelazzo 09.02 e Morani 09.05.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Pezzopane 010.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Trancassini 010.01 e Morgoni 010.02 e 010.03.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pezzopane 010.2 e l'articolo aggiuntivo Trancassini 010.01.

Mario MORGONI (PD) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua firma 010.02, volto ad eliminare le limitazioni vigenti con riferimento alla ricostruzione nei territori delle Marche e dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici del 1997/1998.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morgoni 010.02.

Mario MORGONI (PD) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua firma 010.03, volto a favorire la semplificazione delle procedure in materia di ricostruzione post-sismica.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morgoni 010.03.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Morgoni 011.1 e 011.2.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario MORGONI (PD) illustra le finalità dell'emendamento 011.1 a sua prima firma, volto a riconoscere alle università site nei territori colpiti dal sisma la qualifica di soggetti attuatori.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, avverte che su tale specifica questione si riserva di presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea, al fine di invitare il Commissario straordinario per la ricostruzione a rettificare quanto disposto dalla sua ordinanza n. 56 del 2018, rimediando così ad una evidente lacuna normativa.

Simone BALDELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Morgoni 011.1, sul quale preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morgoni 011.1 e 011.2.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 012.01.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pezzopane 012.01.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo premissivo 013.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefania PEZZOPANE (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Morgoni 13.04, stante l'urgenza di approvare le disposizioni in esso contenute, recanti deroghe nella composizione e nel numero delle classi in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, nel concordare circa la rilevanza del tema testé evidenziato, avverte che lo stesso potrà essere nuovamente affrontato tramite la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

La viceministra Laura CASTELLI, nel rammentare che su tale questione al Senato è stato approvato uno specifico ordine del giorno, fa presente che il Governo è già impegnato al fine di reperire le occorrenti risorse finanziarie.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Muroni 013.02, Trancassini 013.03, Morgoni 013.04 e Gagliardi 013.05.

Vincenza LABRIOLA (FI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 013.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Labriola 013.01, Morgoni 013.06, Trancassini 013.07 e 013.010, Martino 013.08 e 013.09, entrambi limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Trancassini 014.1.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 014.1.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo premissivo 015.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) chiede delucidazioni in merito al parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 015.6.

La viceministra Laura CASTELLI segnala che il tema oggetto dell'emendamento in discussione, relativo al differimento del pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dal sisma, implica il reperimento di risorse finanziarie non irrilevanti nonché la concertazione con una pluralità di soggetti interessati e che, come tale, esso potrà essere più efficacemente affrontato, se non già prima, perlomeno in sede di predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Cortelazzo 015.6.

Mario MORGONI (PD) illustra le finalità dell'emendamento Morani 015.11, di cui è cofirmatario, evidenziando come la sua approvazione consentirebbe di restituire spazi di manovra finanziaria agli enti

locali interessati, in modo tale da poter affrontare efficacemente le esigenze poste dalle rispettive comunità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Morani 015.11 e Ruffino 015.5, gli emendamenti Morgoni 015.12, Melilli 015.7, Cortelazzo 015.8, 015.9 e 015.13, Melilli 015.14 e 015.10, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cortelazzo 015.025, Muroni 015.026, Morgoni 015.06 e Trancassini 015.05.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Muroni 015.01, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo esprima le proprie considerazioni di merito, anche a prescindere da una esplicita richiesta in tal senso da parte del presentatore della singola proposta emendativa, al fine di rendere pienamente edotta la Commissione.

La viceministra Laura CASTELLI, con riferimento agli articoli aggiuntivi Cortelazzo 015.025 ed identici, da ultimo respinti dalla Commissione, fa presente che, pur a fronte di una non contrarietà nel merito dal parte del dipartimento della Protezione civile, su di essi il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilevato la possibilità di oneri aggiuntivi a carico dei bilanci degli enti locali. Con riferimento, invece, all'articolo aggiuntivo Morgoni 015.011, non ancora oggetto di esame, anticipa che esso presenta profili problematici sia dal punto di vista della quantificazione degli oneri sia da quello della relativa copertura finanziaria.

La Commissione respinge quindi gli identici articoli aggiuntivi Muroni 015.01 e Pezzopane 015.08.

Mario MORGONI (PD) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 015.04 a sua prima firma, essenzialmente volto a favorire la ripresa in termini produttivi ed occupazionali dei territori interessati dagli eventi sismici, prorogando la cosiddetta « *una tantum* ».

La viceministra Laura CASTELLI, pur manifestando la disponibilità del Governo a ragionare circa le questioni poste dalla predetta proposta emendativa, sottolinea tuttavia che la copertura da essa recata, configurandosi quale un taglio lineare di bilancio, si pone in contrasto rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica.

Chiara BRAGA (PD) chiede se il Governo intenda comunque affrontare la questione nell'ambito di un prossimo provvedimento.

La viceministra Laura CASTELLI, pur condividendo la rilevanza del tema, ribadisce che la contrarietà sulla proposta emendativa in esame deriva dalle sue modalità di copertura finanziaria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morgoni 015.04.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Cortelazzo 015.021, relativo ad un tema sistematicamente ricorrente al verificarsi di ogni evento sismico, chiede se la contrarietà su di esso manifestata dalla rappresentante del Governo dipenda da motivazioni di ordine finanziario.

La viceministra Laura CASTELLI, nel premettere che interventi quale quello recato dall'articolo aggiuntivo Cortelazzo 015.021 richiederebbero comunque un approccio di tipo organico, rileva che la copertura individuata a valere delle risorse di parte corrente del Fondo per il federalismo fiscale risulta incongrua.

Simone BALDELLI (FI) ribadisce comunque la necessità di affrontare le diverse questioni emergenziali connesse al verificarsi degli eventi calamitosi attraverso la predisposizione, sulla base anche delle esperienze pregresse, di una sorta di legge quadro relativo agli interventi di ricostruzione post-sisma e di un protocollo standard.

La viceministra Laura CASTELLI manifesta la piena disponibilità del Governo ad interloquire con la presente Commissione qualora si decidesse di avviare un lavoro istruttorio finalizzato alla definizione di una sorta di legge quadro, come dianzi richiamato dall'onorevole Baldelli, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cortelazzo 015.021, Pezzopane 015.09 e 015.010 e Morgoni 015.011.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Cortelazzo 015.024, chiede al Governo se sia possibile conseguire gli obiettivi dallo stesso prefissati anche in assenza di uno specifico intervento legislativo.

La viceministra Laura CASTELLI evidenzia che le criticità dell'articolo aggiuntivo Cortelazzo 015.024 sono comunque riconducibili alle modalità di copertura finanziaria ivi individuate, fermo restando che il tema da esso affrontato potrà essere oggetto in un prossimo futuro di ulteriore approfondimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cortelazzo 015.024.

Stefania PEZZOPANE (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 015.012 a sua prima firma e sul successivo articolo aggiuntivo sempre a sua prima firma 015.015, di contenuto analogo, stigmatizza il parere contrario su di esso espresso, giacché la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ivi prevista appare del tutto necessaria e dovrà, a suo avviso, comunque essere prevista con un nuovo provvedimento *ad hoc* ancor prima della predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio.

La viceministra Laura CASTELLI, nel rammentare che su tale questione è stato approvato uno specifico ordine del giorno al Senato, evidenzia tuttavia come le modalità previste dall'articolo aggiuntivo in esame si pongono in contrasto rispetto ai principi di carattere generale cui l'attuale Governo intende ispirare la propria azione riformatrice nel settore del mercato del lavoro.

Stefania PEZZOPANE (PD) ribadisce l'opportunità di approvare l'articolo aggiuntivo 015.012 a sua prima firma, al fine di assicurare piena continuità ai contratti di lavoro interessati.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 015.012 e sul successivo articolo aggiuntivo Pezzopane 015.015, che trattano materia analoga, invita il Governo a farsi carico della problematica dagli stessi evidenziata, valorizzando in tal modo il personale interessato che ha acquisito nel corso del tempo una formazione di carattere specifico.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel ricordare che la scadenza della proroga dello stato di emergenza è il 31 dicembre 2018 rassicura che la soluzione alla questione posta verrà adottata prima di tale data individuando la sede adeguata per tale intervento.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Pezzopane 015.012 e Labriola 015.02, gli identici articoli aggiuntivi Cortelazzo 015.028 e Trancassini 015.029, gli articoli aggiuntivi Baldelli 015.03 e Pezzopane 015.015, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 015.014 e Cortelazzo 015.023, l'articolo aggiuntivo Melilli 015.016, gli identici articoli aggiuntivi Morani 015.013 e Cortelazzo 015.031, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 015.018 e Labriola 015.020, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 015.017, Muroni 015.032 e Mazzetti 015.033, nonché l'articolo aggiuntivo Melilli 015.034.

Simone BALDELLI (FI) interviene per sottolineare che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 015.019 è volto a risolvere

un'esigenza relativa alle indennità dei segretari comunali, sottoposta alle forze politiche da tutti gli amministratori locali. Sollecita pertanto il Governo a tenere presente la questione pur a fronte di una raffica di pareri contrari variamenti motivati o per inadeguatezza delle coperture o perché in presenza di un'istruttoria del Governo o semplicemente perché pur condividendo le singole proposte non si vuole approvarle.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldelli 015.019.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 1 formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, esprime parere conforme al relatore.

Paolo TRANCASSINI (FdI), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1, che rappresenta una proposta di buon senso essendo volto a far coincidere i termini per la restituzione della busta paga pesante con la conclusione dello stato di emergenza evidenziando come sia stato un errore da parte del Governo Gentiloni mantenere distinti i due termini.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, nel ricordare che in tema di busta paga il provvedimento in esame già prevede la rateizzazione in 60 mesi per la restituzione delle somme dovute segnala che un ordine del giorno del Senato impegna il Governo ad intervenire ulteriormente sulla questione portando a 120 le rate sopradette.

Simone BALDELLI (FI) nel ricordare che, a differenza dell'intervento normativo, l'ordine del giorno non incrementa il numero delle rate ma impegna il Governo ad incrementarle in una diversa circostanza. Esprime pertanto soddisfazione per il fatto che un senatore potrà passeggiare nei territori danneggiati dal terremoto felice per aver fatto approvare un simile ordine del giorno.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel condividere la critica all'azione del Governo Gentiloni che ha mantenuto disallineati i termini per la restituzione della busta paga pesante e per la conclusione dello stato di emergenza ribadisce l'impegno del Governo ad intervenire sulla questione fronte di un'attenta fase istruttoria.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.1.

Mario MORGONI (PD) con riferimento all'emendamento a sua prima firma 1.27, nel prendere atto delle dichiarazioni di intenti del rappresentante del Governo e del relatore evidenzia l'assoluta necessità di passare dalle parole ai fatti e agli atti amministrativi perché in assenza di interventi graviamo sui lavoratori dei territori colpiti dal terremoto.

La Commissione respinge l'emendamento Morgoni 1.7.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.8 che oltre ad incrementare le rate per la restituzione delle somme dovute, prevede che l'ammontare della somma da restituire sia ridotta al 40 per cento. Sollecita pertanto l'attenzione del Governo anche su questa ultima tipologia di intervento.

La Commissione respinge l'emendamento Giacometto 1.8.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, precisa che l'emendamento Trancassini 1.2 per quanto condivisibile nel merito prevede la proroga automatica che comporta problematiche non indifferenti dal punto di vista contabile.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Trancassini 1.2, Mazzetti 1.6. Cortelazzo 1.9, Muroni 1.10, Paolo Russo 1.11 limitatamente alla parte

ammissibile, Cortelazzo 1.12 e 1.13 e 1.14 e Pezzopane 1.15.

Stefania PEZZOPANE (PD) ricorda che tanto l'emendamento appena respinto quanto il successivo a sua firma 1.16, che a breve sarà ugualmente respinto, ricalcano emendamenti di analogo contenuto presentati da deputati della attuale maggioranza nella scorsa legislatura. Segnala che tale emendamenti sono volti ad equiparare il trattamento dei cittadini colpiti dagli eventi sisma del 2016-2017 con quello riservato ai cittadini colpiti dal terremoto del 2009, riducendo al 40 per cento l'ammontare delle somme da restituire.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel concordare sul fatto che il tema sta a cuore sia al Governo sia alla maggioranza, evidenzia che negli emendamenti a suo tempo presentati dall'allora opposizione, non era previsto un taglio lineare della spesa pubblica quale quello proposto dalla collega Pezzopane sottolineando i problemi posti con tale soluzione alla contabilità pubblica, conferma l'impegno a reperire le risorse necessarie e a intervenire in sede di legge di bilancio.

Stefania PEZZOPANE (PD) ritiene che il Governo non possa trincerarsi dietro la mancanza di risorse considerato che il loro reperimento è una responsabilità specifica dell'esecutivo che se ne deve assumere la responsabilità. Nell'evidenziare che tale reperimento risulta ben più difficile quando ci si trova al Governo piuttosto che in campagna elettorale, si aspetta che il Governo del cambiamento mantenga gli impegni assunti entro date specificate ricordando che il partito democratica 1,2 miliardi di euro per fronteggiare le urgenti esigenze della città dell'Aquila ritiene che in questi termini diventi impossibili qualsiasi discussione politica.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Pezzopane 1.16, Paolo Russo 1.18 limitatamente alla parte dichiarata inammissibile.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.19 e i successivi 1.21 e 1.20 di analogo contenuto volti a prorogare l'esenzione nonché ad estenderle ad altre utenze e infine a specificarne la portata. Si riferisce in particolare all'esclusione degli oneri di sistema che ingiustamente ricadrebbero a carico di cittadini in ipotesi che nemmeno abitano nelle loro case. Il testo attuale approvato dal Senato anche grazie alla sua parte politica non specifica tale elemento.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, condivide l'importanza della questione che nasce dalla prima ordinanza commissariale di portata generale. Solo successivamente si è iniziata a distinguere la sospensione del pagamento delle utenze a seconda della situazione soggettiva e delle condizioni dell'immobile. Riconosce che l'attuale condizione della norma è perfettibile ma ritiene che vi siano altre sedi per intervenire.

Daniela RUFFINO (FI) evidenzia come la risposta del relatore non dia certezze alle popolazioni come sarebbe invece necessario.

La Commissione respinge con distinte votazioni l'emendamento Baldelli 1.19, 1.21 e 1.20 e Acquaroli 1.3.

Mario MORGONI (PD) illustra il suo emendamento 1.22 richiamando la delicata questione occupazionale dell'azienda Whirlpool.

La Commissione respinge l'emendamento 1.22.

Chiara BRAGA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori ricorda che nell'odierno ufficio di presidenza è stata posta di gruppi di maggioranza la questione riferita alla celere conclusione dell'esame. Al riguardo il Presidente ha preannunciato che si sarebbe proceduto ad un voto riassuntivo alle ore 19 funzionale a respingere tutti gli emendamenti non ancora esaminati. Evidenzia come l'atteggiamento delle

opposizioni si sia dimostrato responsabile e chiede pertanto di proseguire anche oltre l'orario prestabilito nell'esame di ciascuna proposta emendativa.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *relatore,* preso atto dell'ordinato svolgimento dei lavori nella seduta pomeridiana accede a tale richiesta.

La Commissione respinge l'emendamento Martina 1.23.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore,* con riferimento al successivo emendamento Mazzetti 1.24 nel segnalare che si tratta di un argomento importante che vede il coinvolgimento di soggetti esterni quali in particolari gli istituti bancari evidenzia che sono in corso trattative con l'ABI volte a risolvere le questioni.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Mazzetti 1.24, Nevi 1.25, Cortelazzo 1.26, Morgoni 1.43, Cortelazzo 1.27, 1.28, 1.30. 1.31 e 1.32 e Martino 1.33.

Simone BALDELLI (FI) chiede se sul tema dell'emendamento 1.34 a sua firma vi sia intenzione di intervenire con il decreto milleproroghe.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, dichiara che il Governo è ben consapevole della questione relativa al comune di Penne riferita ai LEA, livelli essenziali di assistenza fermo restando che la problematica non può essere affrontata in questa sede riguardando il piano sanitario regionale.

La Commissione respinge l'emendamento Martino 1.34.

Daniela RUFFINO (FI) contesta la genericità della replica della rappresentante del Governo sulla questione riferita alla questione di Penne.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, precisa che l'esecutivo si è insediato da poco tempo e che le risposte rese non sono generiche ma frutto di un atteggiamento responsabile che impedisce di assumere impegni prima di adeguata istruttoria, come i Governi precedenti.

Vincenza LABRIOLA (FI), evidenzia come la serietà del Governo sia smentita dall'andamento della seduta odierna nella quale sono stati contraddetti impegni assunti dal Senato.

La Commissione respinge l'emendamento Polidori 1.35.

Simone BALDELLI (FI) con riguardo all'inammissibilità degli emendamenti riferiti al comune di Ischia e alle zone colpite dal terremoto del 2012 ricorda che vi erano stati effettivamente impegni del Governi disattesi in questo ramo del Parlamento.

Chiara BRAGA (PD) chiede informazioni sulla volontà del Governo di intervenire con altri provvedimenti sulle zone terremotate nel presente testo.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, precisa che richiedendo l'intervento a favore dell'isola d'Ischia nonché di altri territori colpiti da eventi sismici un'adeguata dotazione finanziaria la soluzione non potrà che essere trovata dopo averne individuato la disponibilità. Su questo tuttavia l'impegno preso al Senato è stato chiaro.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Paolo Russo 1.41, Trancassini 1.4 e 1.5.

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.42 volto ad estendere lo strumento del programma di sviluppo, già applicato con favore in occasione del sisma 2009, anche ai territori colpiti dal sisma del 2012.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Pezzopane 1.42, gli identici articoli aggiunti Trancassini

1.04 e Pezzopane 1.09 nonché gli identici articoli aggiuntivi Trancasini 1.03 e Pezzopane 1.010.

Paolo TRANCASSINI (FdI) evidenzia che il suo emendamento 1.01 evidenzia la contraddizione tra l'erogazione di fondi pubblici per ristrutturare scuole ed altri edifici pubblici, che poi i comuni non possono utilizzare perché colpiti dai tagli di bilanci. La sua proposta è quella di una moratoria decennale o quinquennale ai suddetti tagli come impegno concreto a favore dei territori non essendo certo sufficiente mere promesse quali quelle effettuate dal Presidente del Consiglio nel corso della sua recente visita.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, tiene a precisare che al sopralluogo del Presidente Conte su quelle aree hanno fatto seguito impegni concreti come testimonia il provvedimento in esame ed altri vedranno la luce nel prossimo intervento sulla finanza degli enti locali.

Simone BALDELLI (FI) precisa ulteriormente, al di là della strumentalizzazione politica che il testo in esame ha origine interamente parlamentare e non governativa.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Trancassini 1.01 e 1.02 e 1.05, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.06 e Cortelazzo 1.011, gli articoli aggiunti Trancassini 1.07 e 1.08.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulla proposta emendative riferite all'articolo 1-*ter*.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Cortelazzo 1-*ter*.1.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 1-*quinquies*.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Chiara BRAGA (PD) chiede che si prenda atto dell'atteggiamento responsabile delle forze di opposizione dal momento che esponenti del Movimento 5 Stelle hanno lanciato comunicati stampa accusandoli di comportamenti strumentali ed ostruzionistici.

Simone BALDELLI (FI) critica aspramente un comportamento che non esita a definire inaccettabile e sleale che manifesta la totale mancanza di rispetto delle opposizioni in Parlamento preferendo rilasciare comunicati stampa piuttosto che accedere ad un costruttivo confronto politico.

Patrizia TERZONI (M5S) precisa che le agenzie di stampa cui la collega Braga fa riferimento sono di mera replica a quelle con le quali esponenti di Forza Italia e Partito Democratico accusavano il Movimento 5 Stelle di strozzare il dibattito parlamentare.

Chiara BRAGA (PD) precisa che le dichiarazioni rese dagli esponenti del Partito Democratico erano riproduttive di quanto affermato nel corso del dibattito parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 1-*quinquies*.1.

Rossella MURONI (LeU) intervenendo sulla firma a sua firma 1-*quinquies*.2 intende suggerire l'adozione di strumenti innovativi di controllo edilizio perché in quelle zone del paese il patrimonio edilizio è fuori controllo.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore,* ricorda che tale tema è stato oggetto di un ordine del giorno approvato dal Senato.

La Commissione, respinge con distinte votazioni l'emendamento Muroni 1-*quinquies*.2 e l'articolo aggiuntivo Muroni 1-*quinquies*.01

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 1-*sexies*.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Cortelazzo 1-*sexies*.01, Trancassini 1-*sexies*.1 e Nevi 1-*sexies*.2, Cortelazzo 1-*sexies*.3.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sulle proposte emendative riferite all'articolo 1-*septies*.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Martino 1-*septies*.1.

Stefania PEZZOPANE (PD) osserva che il tema oggetto del suo emendamento 1-*septies*.050, nonché di molti altri emendamenti analoghi, è estremamente delicata. Si tratta di evitare alle imprese di dover restituire contributi che le istituzioni europee ritengono illecitamente percepiti in quanto aiuti di Stato non tempestivamente notificati. In realtà la questione può essere affrontata sotto diversi profili: intervenendo sulla soglia del *dimi-nimis* o incidendo sulla data di entrata in vigore tramite norma interpretativa la strategia in ogni caso è quella di modificare norme interne per risolvere la questione.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, dichiara che l'impegno del Governo sul tema è inequivoco. Occorre attendere la ricognizione del Commissario che avverrà nei prossimi giorni e, se vi saranno esiti tali da imporre una restituzione dei contributi percepiti il Governo interverrà con misure tempestive. Non è però percorribile una strada diversa tenuto conto dei vincoli europei, che sono assistiti da sanzioni pecuniarie.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1-*septies*.02 e Pezzopane 1-*septies*.050 e gli identici emendamenti Martini 1-*septies*.3 e 1-*septies*.4.

Stefania PEZZOPANE (PD) evidenzia come il suo emendamento 1-*septies*.051 proponga una soluzione ancora diversa del problema. Non condivide invece la posizione del Governo che sembra escludere un intervento sulla normativa italiana.

Fabio BERARDINI (M5S) ritiene che nella replica del rappresentante del Governo non sia dato riscontrare alcun elemento di indecisione. Rammenta infatti ai colleghi che la questione relativa agli aiuti *de minimis* attiene esclusivamente alla normativa europea ed implica una interlocuzione costante con la Commissione europea. Ritiene altresì che il Governo attuale, intenzionato a porre rimedio ad una situazione perniciosa ereditata dagli Esecutivi delle passate legislature, stia bene operando su tale versante ed auspica pertanto che il dibattito di merito in Commissione non venga offuscato da argomentazioni di carattere demagogico.

Simone BALDELLI (FI) ringrazia il collega del MoVimento 5 Stelle testé intervenuto, dal momento che il suo intervento ha rappresentato nella presente seduta uno dei pochi segni tangibili di partecipazione alla discussione da parte dei componenti della maggioranza parlamentare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi

Trancassini 1-*septies*.01 e Pezzopane 1-*septies*.051, l'articolo aggiuntivo Baldelli 1-*septies*.036 nonché gli identici articoli aggiuntivi Morani 1-*septies*.016 e Cortelazzo 1-*septies*.041.

Mario MORGONI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 1-*septies*.020, in tema di sostegno al piccolo commercio nelle aree del cratere sismico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Morgoni 1-*septies*.020 e Muroni 1-*septies*.024, nonché gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1-*septies*.027, Morgoni 1-*septies*.012 e Cortelazzo 1-*septies*.045.

Simone BALDELLI (FI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1-*septies*.028, volto a superare la logica emergenziale degli interventi per la ricostruzione post-sisma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Baldelli 1-*septies*.028, Cortelazzo 1-*septies*.032, 1-*septies*.033 e 1-*septies*.037, gli identici articoli aggiuntivi Anna Lisa Baroni 1-*septies*.039 e Andrea Rossi 1-*septies*.052, limitatamente alla parte dichiarata ammissibile, gli articoli aggiuntivi Cortelazzo 1-*septies*.034, gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 1-*septies*.047 e Morani 1-*septies*.011, nonché gli articoli aggiuntivi Morgoni 1-*septies*.013 e Pezzopane 1-*septies*.015.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, essendo terminato l'esame degli articoli della proposta di legge in titolo. Avverte che il testo come risultante dalle votazioni odierne sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 128

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione)* 129

ALLEGATO (Parere approvato) 137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 131

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, facendo seguito a quanto già segnalato in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che per supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare i deputati dispongono di numerosi servizi informatici, i quali sono messi a disposizione attraverso il Portale *intranet* dedicato.

I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi *tablet* e smartphone attraverso apposite *app*. Si tratta in particolare delle seguenti: geoCamera, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; geoDoc, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; CDNews, per la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa).

La *app* geoCamera è costituita di « moduli » dedicati alle principali funzioni parlamentari: *geoComm*, che rende disponibili i documenti di seduta delle Commissioni di cui ciascun deputato fa parte (ivi compresi i documenti riservati); geoAula, che risponde alle medesime funzioni, con riferimento ai lavori dell'Aula; geoSind, che consente di presentare gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, compilandoli direttamente sulla

app; geoPDL, per la presentazione delle proposte di legge; geoEme, per la presentazione degli emendamenti alle proposte di legge (di prossima attivazione).

Attraverso la *app* sono resi immediatamente disponibili anche servizi di carattere generale, come la Rassegna stampa quotidiana, l'elenco telefonico interno e la *web-tv* della Camera.

In particolare, con il modulo *geoComm*, per ogni seduta di Commissione, saranno messi a disposizione dei deputati: proposte di legge, schemi di atti sottoposti alla Camera per il parere; *dossier* prodotti dai servizi di documentazione; relazioni dei relatori, proposte di parere, altri testi di lavoro, memorie presentate, altra documentazione.

L'utilizzo di tali strumenti corrisponde a due finalità principali: meglio supportare il lavoro dei parlamentari fornendo documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera. Nell'ambito di questo percorso sono stati via via resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e, in quanto tale limitata all'interno dell'istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, a una sempre maggiore apertura e pubblicità. In questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.

In tale contesto informa che sarà organizzata per la Commissione una presentazione delle funzioni di geoComm.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, limitatamente alle parti di competenza, alla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici sul disegno di legge C. 804, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ».

Il provvedimento è stato già esaminato in prima lettura dal Senato, che ha apportato notevoli modifiche nonché inserito nuove disposizioni.

Con particolare riferimento alle norme riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione, segnala le seguenti disposizioni.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 1 prevedono, per i territori dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Prevedono, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge.

In particolare, il comma 3, nello stabilire la sospensione indicata nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 (legge n. 229 del 2016), fa riferimento al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (legge n. 880 del 1938), che riguarda sia gli utenti privati, sia gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico.

Circa il recupero delle somme oggetto di sospensione, lo stesso comma 3 dispone che esse sono versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In base al comma 4, per gli utenti privati tali modalità di « ripresa » dei versamenti – o, più correttamente, di « recupero » – sostituiscono l'addebito nelle fatture emesse dall'impresa elettrica.

Il medesimo comma 3 dispone che, in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché, in tal caso, dei relativi interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.

L'iscrizione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento.

Il comma 5 demanda infine ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – la disciplina delle modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento Rai nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la medesima data di entrata in vigore, precisando che sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi.

Il comma 6 differisce dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019 i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ad una serie di servizi, tra cui il servizio di telefonia.

Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia dei predetti servizi, tra cui quello di telefonia, il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una « zona rossa », istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del comma in esame. Quanto alle modalità di copertura delle esenzioni, la norma dispone che le Autorità procedano attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

L'articolo 1-*quater*, introdotto dal Senato, consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.

Si prevede che la deroga sia rilasciata dall'ente proprietario della strada, in sede di Conferenza dei servizi. Infatti sono stabilite dall'articolo 1-*quater* le seguenti condizioni per l'intervento di demolizione e ricostruzione, che dovranno essere pertanto essere oggetto di valutazione: esso non deve creare pregiudizio alla sicurezza stradale e deve rispettare la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente.

In attesa degli eventuali suggerimenti dei colleghi, propone di esprimere sul provvedimento un parere favorevole.

Diego SOZZANI (FI) evidenzia come la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere su disposizioni di contenuto non particolarmente problematico per i profili di competenza.

Al contrario sussistono, a suo giudizio, elementi critici, contenuti in altre disposizioni che potrebbero anche essere modificate da parte della Commissione Ambiente, competente in sede referente sul provvedimento. Al riguardo segnala l'opportunità di attendere, prima dell'espressione del parere, la conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che la Commissione, nella seduta odierna procederà all'espressione del parere sul testo del provvedimento come approvato dal Senato. Qualora venissero apportate modifiche rilevanti su parti di competenza della Commissione, sarà possibile esprimere un nuovo parere sul testo come modificato.

Carlo FIDANZA (FdI), nell'esprimere un giudizio positivo sul complesso del provvedimento, non ritiene di avere particolari osservazioni sulle disposizioni di

competenza della Commissione trasporti. Più in generale auspica, peraltro, che il testo possa essere migliorato anche nella fase di esame in Assemblea.

Luciano PIZZETTI (PD) evidenzia come nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio siano stati evidenziati alcuni profili problematici relativi ad alcune disposizioni.

Chiede quindi alla presidenza se vi sia la possibilità di rinviare l'espressione del parere al fine di conoscere tali aspetti specifici.

Diego SOZZANI (FI) desidera informare la Commissione che sarà presentato un ordine del giorno in Assemblea relativo all'introduzione di una nuova fermata presso la città di Spoleto sulla linea AV di competenza.

Elena MACCANTI (Lega) ritiene non sussistere profili problematici sulle disposizioni di competenza della Commissione trasporti giudicando quindi opportuno l'espressione del parere nella seduta odierna sul testo attuale.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luciano PIZZETTI (PD) evidenzia la necessità che, nell'ipotesi in cui la Commissione di merito modifichi in misura rilevante il provvedimento anche la Commissione Trasporti possa esaminare le eventuali disposizioni di competenza così come modificate.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, assicura al collega Pizzetti che nell'ipotesi da lui prospettata la Commissione trasporti sarà chiamata ad esprimere nuovamente il parere di competenza.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.
Atto n. 31.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Guia TERMINI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

Lo schema di decreto legislativo, che consta di 26 articoli e nove allegati, è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 approvata nella XVII legislatura (la legge n. 163 del 2017). In particolare la direttiva è inserita nell'allegato A ed ha come termine di recepimento il 7 ottobre 2018.

Il recepimento di questa direttiva si colloca nel solco della scelta fatta dall'Italia di allinearsi progressivamente alle regole tecniche per le unità navali della navigazione interna, di origine europea. Tale scelta non è obbligatoria per il nostro Paese, non essendo le vie navigabili interne italiane collegate a quelle di altri Stati dell'Unione.

Per lungo tempo l'Italia aveva infatti ritenuto di avvalersi della facoltà di non recepire le direttive europee in materia di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e, sulla base delle medesime considerazioni, non è stata recepita la direttiva 2005/44/CE relativa all'introduzione e all'uso dei servizi di informazione fluviale (RIS).

Queste scelte avevano finito tuttavia per privare la cantieristica nazionale della possibilità di acquisire le conoscenze tecniche (e le certificazioni) necessarie per operare in Europa, pertanto con il decreto legislativo n. 22 del 2009 il nostro Paese aveva deciso di recepire la direttiva 2006/87/CE che regolamentava la materia dando un valido e necessario riferimento tecnico per la costruzione e la gestione delle navi adibite alla navigazione interna, anche in considerazione dello stato di arretratezza in cui versava (e in parte tutt'ora versa) il naviglio esistente sotto il profilo della sicurezza.

La direttiva 2006/87/CE viene abrogata proprio dalla direttiva (UE) 2016/1629 che tuttavia non ne ha stravolto la filosofia. Le più importanti novità riguardano infatti la remissione a un regolamento tecnico della Commissione della definizione dei requisiti tecnici delle unità destinate alla navigazione interna (che erano precedentemente contenuti negli allegati della direttiva, ma che rimangono sostanzialmente invariati), e il rafforzamento del ruolo della Commissione con riguardo all'autorizzazione di specifiche deroghe. Avvalendosi di questa facoltà l'Italia non ha recepito l'articolo 26 che modifica la direttiva della direttiva 2009/100/CE sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna, non recepita dall'Italia.

Passando ad un sintetico esame dei contenuti l'articolo 1, individua le finalità del decreto (attuando l'articolo 1 della direttiva).

L'articolo 2 attua l'articolo 2 della direttiva con riferimento all'ambito applicativo. Il decreto si applica alle unità navali addette alla navigazione interna di lunghezza pari o superiore a 20 metri ovvero per le quali il prodotto tra la lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi, anche se di lunghezza inferiore ai 20 metri. Sono inoltre specificamente indicati i casi di non applicazione della direttiva.

L'articolo 3 contiene le definizioni, che, tra l'altro, individuano « l'autorità competente » negli uffici della Motorizzazione civile e « l'amministrazione competente » in merito alle funzioni attribuite dal decreto nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali funzioni sono indicate all'articolo 4. In particolare, il Ministero svolge le seguenti funzioni: attua la normativa in materia di vigilanza, ispezione e certificazione relativa alla navigazione interna; esercita l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di navigazione interna; assicura il controllo e il coordinamento dell'attività di vigilanza, ispettiva e di certificazione; programma specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformità delle navi addette alla navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformità.

Gli articoli da 5 a 16 disciplinano le certificazioni della navigazione interna. In particolare, l'articolo 5 stabilisce la conformità delle unità navali addette alla navigazione interna attestata dai certificati europei della navigazione disciplinati dai successivi articoli.

L'articolo 6, attuativo dell'articolo 20 della direttiva, disciplina l'attività di accertamento e certificazione. Esso prevede al comma 1 che l'attività di ispezione e di certificazione sia svolta dagli uffici della motorizzazione civile, attraverso la prevista Commissione territoriale della navigazione interna.

L'autorità accerta la conformità alle disposizioni del decreto dei navigli in occasione del rilascio, del rinnovo e della proroga del certificato europeo della navigazione interna (articolo 8), del certificato supplementare (articolo 9) e del certificato provvisorio (articolo 12).

L'attività della motorizzazione civile si articola, in conformità alle previsioni dell'allegato VI (articolo 2.03), in una serie di visite (iniziale, di rinnovo, addizionale, su richiesta) che sono dirette a verificare periodicamente la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti necessari per la navigazione interna in sicurezza. La visita iniziale è svolta prima della messa in servizio dell'unità navale ed è propedeutica al rilascio del certificato europeo della navigazione interna. La visita di rinnovo è effettuata prima della scadenza del certificato europeo mentre quella addizionale è richiesta dal proprietario, dall'armatore o dal rappresentante al verificarsi di determinate circostanze indicate all'articolo 6 (ad esempio, al verificarsi di un sinistro che compromette la sicurezza dell'unità, quando sono effettuate riparazioni o innovazioni importanti, dopo un periodo di disarmo superiore a un anno).

La visita volontaria è infine richiesta dal proprietario, dall'armatore o dal loro rappresentante al fine di verificare se l'unità navale sia conforme ai requisiti aggiuntivi che possono essere adottati da ciascuno Stato membro con riguardo agli ambiti indicati nell'allegato III o ai requisiti tecnici ridotti, per le navi che effettuano la navigazione solo nelle vie navigabili interne nazionali, negli ambiti indicati dall'allegato IV e, con riguardo alle disposizioni amministrative indicate dall'allegato V. L'autorità competente può esonerare totalmente o parzialmente dalle visite le unità navali per le quali un organismo di certificazione riconosciuto abbia attestato che l'unità navale possiede in tutto o in parte i requisiti tecnici previsti dall'allegato II e di cui alle disposizioni amministrative dell'allegato V.

L'articolo 6, comma 10, rimette ad un decreto interministeriale la determinazione delle procedure e delle modalità per l'accertamento ed il rilascio dei certificati.

Rileva in proposito che l'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/1629 dispone che la procedura si svolge in moda da assicurare che l'ispezione finalizzata al rilascio del certificato possa aver luogo entro un termine ragionevole.

L'articolo 7 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delle commissioni territoriali della navigazione interna presso gli uffici della motorizzazione civile, indicandone la composizione. Tali commissioni sostituiscono la Commissione d'ispezione di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 22 del 2009 e sono istituite presso le autorità competenti già individuate con la nota 9626 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti delle commissioni territoriali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai componenti è attribuito esclusivamente un rimborso spese.

L'articolo 8 disciplina il certificato europeo della navigazione interna che viene rilasciato dalla motorizzazione civile a seguito della visita iniziale. Si prevede la possibilità che il certificato sia rilasciato ad unità navali che non rispondano a taluni dei requisiti tecnici o alle disposizioni amministrative indicate all'allegato V, qualora tali lacune non costituiscano un pericolo palese per la navigazione (ad esempio non pregiudichino la robustezza strutturale, la manovrabilità e la navigabilità dell'unità navale). Tali elementi di non conformità sono indicati nel certificato. In questo caso la nave può continuare la navigazione fino a quando non provvederà alla sostituzione di tali componenti. In tal caso i nuovi componenti dovranno rispettare i requisiti tecnici richiesti. Il periodo di validità del certificato per le unità navali di nuova fabbricazione è stabilito dalla motorizzazione civile entro il limite di 5 anni per le navi passeggeri e le unità veloci, e 10 anni per tutti gli altri tipi di unità navali. Per le unità navali non nuove la validità è stabilita caso per caso dall'autorità competente sulla base dei risultati della visita comunque entro i limiti sopra ricordati.

L'articolo 9 disciplina il certificato supplementare europeo della navigazione interna rilasciato alle navi munite di un certificato valido ai sensi della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno che intendono conseguire la riduzione dei requisiti tecnici.

L'articolo 10 concerne la riduzione dei requisiti tecnici che è prevista con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa consultazione della Commissione europea ed è indicata nei certificati di navigazione.

L'articolo 11 stabilisce che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione interna nazionale possono essere previste deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuale.

L'articolo 12 disciplina il rilascio del certificato provvisorio della navigazione interna indicando i casi in cui l'autorità competente può procedere. La durata di validità del certificato è differente a seconda delle circostanze che ne hanno giustificato il rilascio (ad esempio nel caso di mezzi che non soddisfano i requisiti per la navigazione il certificato vale per un solo viaggio mentre nel caso di smarrimento o danneggiamento del certificato, la durata è non superiore ai due mesi).

L'articolo 13 disciplina la sostituzione del certificato in caso di furto e smarrimento. I certificati sono revocati dall'autorità competente nel caso in cui l'unità navale non sia più conforme ai requisiti tecnici in esso attestati. Nel caso di diniego del rilascio o del rinnovo del certificato si prevede che esso debba essere motivato e notificato all'interessato (articolo 14).

Con riferimento alle unità navali di Paesi terzi, l'articolo 15 prevede le modalità di riconoscimento del certificato di navigabilità dando comunque la possibilità di sottoporre l'unità navale alla visita tecnica per il rilascio del certificato. Tale disciplina è applicabile nelle more di accordi di reciproco riconoscimento tra l'Unione europea e i Paesi terzi.

L'articolo 16 prevede infine che l'autorità competente detenga un registro di tutti i certificati rilasciati o rinnovati.

Il Capo III dello schema di decreto legislativo contiene alcune disposizioni volte ad assicurare l'identificazione delle navi, le norme concernenti gli organismi di classificazione e la disciplina delle ispezioni e degli accertamenti supplementari.

In particolare, si prevede l'assegnazione, in sede di rilascio dei certificati di navigazione interna di un numero unico identificativo dell'unità navale annotato sull'apposito certificato (articolo 17) e che verrà inserito nella banca dati europea degli scafi (EHDB) unitamente ad altri dati identificativi delle navi. L'autorità competente provvederà anche ad eliminare dalle banche dati le informazioni concernenti le navi demolite. L'accesso a tali dati è consentito agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo delle capitanerie di porto. Il trattamento dei dati contenuti nei registri è assoggettato alla normativa in materia di protezione dei dati personali e la definizione delle modalità di tenuta, organizzazione, disciplina e vigilanza sui dati è rimessa ad un apposito regolamento ministeriale (articolo 18).

A tale proposito segnala l'esigenza di coordinare il riferimento all'articolo 154, comma 4, del codice della *privacy* contenuto nel comma 5 dell'articolo 18 con le modifiche in corso di definitiva approvazione ad esso apportate dallo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, modifiche che prevedono l'integrale sostituzione dell'articolo 154 medesimo.

L'articolo 19 prevede le procedure ed i controlli che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sugli organismi di certificazione che effettuano sulle unità navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo e di ispezione rientranti nel campo di applicazione del decreto, anche finalizzati al rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di rilascio dei relativi certificati da parte dell'autorità

competente. La norma contiene anche l'automatico riconoscimento degli organismi di classificazione riconosciuti in conformità alla direttiva 2006/87/CE.

L'articolo 20 disciplina gli accertamenti e le ispezioni che possono essere effettuate, in qualsiasi momento, dall'autorità competente, indicando anche le modalità secondo le quali l'autorità competente che rileva anomalie o elementi di non conformità o di rischio nella navigazione può intervenire al fine di superare la situazione di eventuale rischio, anche impedendo la prosecuzione della navigazione.

Le disposizioni finali concernono le modalità di aggiornamento degli allegati (articolo 21), le sanzioni (articolo 22), le tariffe che dovranno essere determinate con appositi decreti ministeriali per lo svolgimento delle attività amministrative previste dalle disposizioni precedenti (articolo 23), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 24), le abrogazioni (articolo 25) e l'entrata in vigore (articolo 26).

Nel rinviare alla documentazione a disposizione per quanto riguarda l'analisi di dettaglio delle citate disposizioni, segnala che l'articolo 24, nell'abrogare il decreto legislativo n. 22 del 2009, che disciplinava precedentemente la materia, precisa che i certificati di navigazione rilasciati prima del 6 ottobre 2016, in conformità al citato decreto legislativo, conservano la loro validità fino alla scadenza. Allo stesso modo conservano efficacia fino alla loro scadenza i requisiti tecnici temporanei adottati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le visite tecniche per il rinnovo del certificato comunitario vengono fatte alla scadenza dello stesso ma comunque entro il 30 dicembre 2018.

Lo schema di decreto rinnova quindi la disciplina relativa alla sicurezza delle unità navali deputate alla navigazione interna superando il precedente regime.

Con particolare riguardo alle nuove attività attribuite alla motorizzazione civile, essendo prevista nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, si chiede se ciò sia compatibile con le notevoli criticità in termini di carenza di organico presenti in alcuni uffici periferici della Motorizzazione medesima.

Infine, allo scopo di poter disporre di ulteriori elementi conoscitivi, propone che la Commissione svolga un breve e selezionato ciclo di audizioni di operatori del settore, fra i quali ritiene di includere, in particolare, i rappresentanti di Confindustria del settore nautico.

Si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Elena MACCANTI (Lega), al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici del provvedimento in esame, segnala l'opportunità di procedere all'audizione sia di soggetti istituzionali che delle associazioni maggiormente rappresentative del settore nonché di soggetti privati, cui eventualmente richiedere semplicemente un contributo scritto.

Diego SOZZANI (FI) condivide le considerazioni svolte dalla relatrice e dalla collega Maccanti circa l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Circa i contenuti da approfondire si chiede se sia possibile avere un inquadramento più dettagliato dell'impatto normativo delle disposizioni in esame, analisi che ritiene auspicabile per tutti i provvedimenti che la Commissione sarà chiamata ad esaminare.

Raffaella PAITA (PD), nel condividere le osservazioni svolte dal collega Sozzani sul tema dell'impatto normativo sia per gli operatori pubblici che privati, evidenzia come le disposizioni in esame rappresentino un passo in avanti con particolare riferimento della sicurezza e dei requisiti tecnici.

Esprime quindi un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO, nell'auspicare l'avvio di un proficuo rapporto di collaborazione tra il Governo e la

Commissione trasporti, in continuità con quanto già avvenuto nella precedente legislatura, ritiene vi siano alcune questioni rilevanti non concluse che sarebbe opportuno riprendere, quali ad esempio le modifiche al Codice della strada.

Per quanto concerne il provvedimento all'esame della Commissione, sottolinea come esso rechi norme essenzialmente tecniche da recepire nell'ordinamento italiano, in quanto previste da una direttiva europea.

Per quanto riguarda le richieste di chiarimento formulata dalla relatrice Termini circa l'impatto delle nuove competenze della motorizzazione civile, conferma la presenza di forti criticità in alcuni uffici periferici in termini di riduzione degli organici; al riguardo segnala la predisposizione di un bando per l'assunzione a breve di nuovi ingegneri meccanici.

Diego DE LORENZIS, *presidente,* ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito sottolineando l'importanza del settore della navigazione interna per l'Italia. Trattandosi di una normativa di carattere tecnico, condivide l'opportunità di svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni.

Con riferimento alle valutazioni circa l'impatto normativo del provvedimento, segnala che in allegato all'atto è presente l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) predisposta dagli uffici legislativi del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.25.

ALLEGATO

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 804 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 804 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 1, commi 3 e 4, prevede per i territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021;

sottolineato che l'articolo 1, comma 3, fa riferimento al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (L. 880/1938), che riguarda sia gli utenti privati, sia gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico;

valutata favorevolmente la previsione dell'articolo 1, comma 5, che dispone il rimborso degli importi del canone RAI già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge;

rilevato che l'articolo 1, commi 6 e 6-*bis*, differisce dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019 i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ad una serie di servizi, tra cui il servizio di telefonia, ed affida alle Autorità di regolazione competenti in materia dei predetti servizi il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino al 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in determinate zone colpite dagli eventi sismici;

preso atto che l'articolo 1-*quater* consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, a condizione che ciò non crei pregiudizio alla sicurezza stradale e che sia rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

ALLEGATO (Parere approvato) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 15.

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2018.

Rachele SILVESTRI, *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Catia POLIDORI (FI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Una posizione di astensione che deriva dalla posizione sul merito del provvedimento. Ricorda, infatti, che sono stati chiesti chiarimenti al Governo, nel corso dell'esame in sede referente presso l'VIII Commissione, su due punti rilevanti. Il primo riguarda la prosecuzione della gestione commissariale, mentre il secondo concerne la ricostruzione e, in particolare, la possibilità di accedere alle domande di ricostruzione per i soggetti proprietari di case di campagna o stalle danneggiate, ma su cui sono stati effettuati interventi non autorizzati di lieve entità. Su entrambe le questioni si è manifestata una posizione di apertura, la cui verifica sarà determinante per la posizione di Forza Italia anche per l'esame in Assemblea del provvedimento.

Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Posizione che è favorevole anche sull'impianto complessivo del provvedimento. Ciononostante condivide le preoccupazioni della deputata Polidori e la necessità di dare ulteriori risposte alle esigenze delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici oggetto del decreto-legge.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, osserva che le considerazioni della deputata Polidori, come anche quelle della deputata Moretto, sono di sicura rilevanza, data l'importanza e la delicatezza del provvedimento in esame. Desidera però far osservare che le questioni poste esulano dagli aspetti specifici di propria competenza sui quali la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno legge C. 804, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante « Ulteriori misure urgenti a favore della popolazione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 » approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che il comma 6 dell'articolo 1 modifica l'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di differire dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

rilevato che il comma 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, mediante una novella del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una « zona rossa », istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame;

evidenziato altresì che il comma 6-*quater* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e contestualmente comprese in un'area riconosciuta come di crisi industriale complessa, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabiliti dagli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 148 del 2015 e che il trattamento in deroga è ammesso a titolo di riorganizzazione aziendale ed è subordinato alla conclusione di un accordo in sede governativa nonché allo svolgimento, da parte della regione interessata, di misure di politica attiva intese al reimpiego dei lavoratori sospesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:
Variazione nella composizione della Commissione 141
Sui lavori della Commissione 141
DL 55/18 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 142

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la deputata Claudia Maria Terzi ha cessato di far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, fa presente che, per meglio supportare il lavoro dei parlamentari e rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera, i deputati sono invitati ad utilizzare i numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale *intranet* dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi *tablet* e smartphone attraverso apposite app. Fa riferimento, in particolare ai seguenti strumenti: geoCamera, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; geoDoc, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; CDNews, per la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa).

La digitalizzazione della documentazione, già avviata nel corso della precedente legislatura, sarà pertanto portata avanti con decisione in quella presente, allo scopo di coniugare la crescente esigenza di apertura della Camera dei deputati e di pubblicità dei suoi lavori con la altrettanto crescente necessità di ridurre l'impatto sull'ambiente mediante la razionalizzazione dell'uso della carta nelle diverse attività.

Infine, ricorda in estrema sintesi che la *app* geoCamera è costituita di « moduli » dedicati alle principali funzioni parlamentari, essendo articolata in *geoComm*, che rende disponibili i documenti di seduta delle Commissioni di cui ciascun deputato fa parte (ivi compresi i documenti riservati); *geoAula*, che risponde alle medesime funzioni, con riferimento ai lavori del-

l'Aula; geoSind, che consente di presentare gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, compilandoli direttamente sull'app; *geoPDL*, per la presentazione delle proposte di legge; geoEme, per la presentazione degli emendamenti alle proposte di legge (di prossima attivazione).

DL 55/18 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Ambiente, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Chiede, quindi, alla relatrice, on. Murelli, di illustrare il contenuto del provvedimento.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, fa presente preliminarmente che la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame del provvedimento e che, pertanto, la relazione riguarderà il testo trasmesso alla Camera. In ogni caso, qualora la VIII Commissione dovesse concludere i suoi lavori prima dell'espressione del parere di competenza, si riserva di integrare conseguentemente la presente relazione. Rileva quindi che il decreto-legge, che nel testo originario constava di due soli articoli, è stato profondamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato. Pertanto, il testo oggi all'esame della Commissione è costituito da 23 articoli.

Segnalato che nella relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni che incidono su profili di competenza della Commissione, osserva che l'articolo 01 dispone la proroga dello stato di emergenza nelle zone terremotate fino al 31 dicembre 2018 e prevede la possibilità di un'ulteriore proroga di dodici mesi, deliberata dal Consiglio dei ministri in deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

Con il successivo articolo 02 si prevede la possibilità di utilizzare le aree comunali attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di unità abitative immediatamente amovibili dei proprietari di seconde case colpiti dal sisma. Segnala, quindi, che l'articolo 03 introduce gli interventi per l'adeguamento energetico ed antincendio, nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche tra le fattispecie in relazione alle quali è erogato il contributo alla ricostruzione, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

Osserva che l'articolo 04, ai fini della concessione del contributo alla ricostruzione, reca disposizioni di natura contabile relative alle spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, mentre il successivo articolo 05 estende alle singole unità immobiliari la possibilità di adottare progetti di immediato ripristino, di riparazione ed agibilità.

Segnala che l'articolo 06 dispone, per le imprese affidatarie dei lavori di immediata ricostruzione, l'innalzamento della soglia di obbligatorietà della attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione), fissata in relazione al valore monetario dei lavori da eseguire, che certifica la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori. Tale soglia, da 150.000 euro viene innalzata a 258.000 euro, comunque ampiamente al di sotto della soglia comunitaria che corrisponde a 5.548.000 euro.

A prima vista, potrebbe sembrare che l'esclusione dall'obbligatorietà dell'attestazione SOA per lavori di importo ricadente tra la vecchia e la nuova soglia possa avere dei riflessi sulla condizione dei lavoratori impiegati da tali imprese, dal momento che l'attestazione riguarda la regolarità dell'impresa sotto diversi profili, tra cui l'accertata violazione delle norme relative al versamento dei contributi previdenziali, nonché i requisiti tecnico-organizzativi. Tuttavia occorre notare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, ora novellato al comma 1, lettera *c*), prevede comunque l'obbligatorio affidamento dei lavori a imprese che sono iscritte all'Anagrafe dell'apposita struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno (comma 1, lettera *a*) e che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come attestato dal DURC (comma 1, lettera *b*). Pertanto persiste comunque una garanzia sulle condizioni dell'impresa.

Osserva che l'articolo 07, sostituendo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, introduce una nuova disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative; l'articolo 08 reca misure relative a ruderi e collabenti; l'articolo 09 esclude dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica taluni strumenti urbanistici attuativi di interventi relativi ad opere di ricostruzione o ripristino; infine, l'articolo 010 introduce semplificazioni nella procedura per la concessione dei contributi alla ricostruzioni.

Con riferimento al successivo articolo 011, che, tra l'altro, aggiunge i comuni al novero dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione, segnala che la norma prevede, al comma 1, lettera *b*), anche la possibilità per i comuni medesimi di avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti a tempo determinato o con contratti di collaborazione, prorogabili fino al 31 dicembre 2018, assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile.

Rileva, a tale proposito, che la disposizione rinvia all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, che autorizza l'assunzione a tempo determinato, la proroga di contratti in essere o la stipula di contratti di collaborazione in relazione a diversi profili di lavoratori. In proposito, ritiene utile che il Commissario per la ricostruzione, con apposita circolare, precisi il profilo del personale cui conferire la funzione di responsabile del procedimento. Resta il fatto che la ricostruzione segna un ritardo rilevante, anche per l'entità del disastro e il numero elevato dei comuni coinvolti, e che i comuni, senza l'assunzione di personale in deroga, non sarebbero in grado di provvedere con il proprio organico.

Dopo aver segnalato che l'articolo 012 dispone modifiche alla composizione della Conferenza permanente, cioè il soggetto che dirige, coordina e controlla le operazioni di ricostruzione, l'articolo 013 introduce la possibilità di istituire centrali di committenza locali e l'articolo 014 reca disposizioni riguardanti i materiali da scavo, rileva che l'articolo 015 dispone, oltre ad un nuovo differimento delle rate dei mutui, in scadenza nell'esercizio 2019, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni al secondo anno successivo alla medesima data di scadenza, anche l'estensione da due a tre anni del periodo per il quale è data facoltà al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, colpiti dal sisma di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.

Venendo alle parti di specifica competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 1, che, al comma 1, dispone la proroga dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio e al 31 gennaio 2019 dei termini entro i quali devono essere effettuati, rispettivamente, i versamenti della riscossione dei

tributi e gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Con riferimento alla ripresa di tale ultima tipologia di versamenti, la norma aumenta da 24 a 60 le rate mensili in cui è possibile eseguire il pagamento. Segnala che, sia con riferimento ai versamenti tributari sia con riferimento a quelli contributivi, la norma prevede che, su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Inoltre, il comma 2 proroga al 1° gennaio 2019 la sospensione, tra gli altri, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS.

I successivi commi da 3 a 5 introducono disposizioni riguardanti la sospensione del pagamento del canone RAI nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016; il comma 6 dispone l'ulteriore proroga della sospensione dei pagamenti delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia; il comma 6-*bis* introduce esenzioni in favore delle utenze localizzate in una « zona rossa »; il comma 6-ter prevede una deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Osserva altresì che il comma 6-*quater* dispone, in deroga ai limiti di durata previsti dalla legislazione vigente, la concessione, per l'anno 2019 ed entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro, di un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. Il provvedimento riguarda le imprese, con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dal sisma e, contestualmente, in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa. La concessione dell'intervento di integrazione salariale è subordinata all'erogazione da parte della Regione di misure di politica attiva finalizzate al reimpiego dei lavoratori. La copertura, disposta dal comma 8-*bis*, è a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Segnala che le aree di crisi industriale complessa che potrebbero essere interessate ai provvedimenti in esame sono l'area di Rieti, l'area di Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno e l'area di Terni-Narni.

Infine, i commi 7, 8 e 9 recano le disposizioni di carattere finanziario per la quantificazione e la copertura degli oneri recati dal medesimo articolo 1.

Dopo avere segnalato che l'articolo 1-*bis* reca disposizioni relative alla proroga della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in genere, osserva che l'articolo 1-*ter*, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, estende al 2018 la possibilità, già prevista per il 2017, di impiego delle risorse disponibili già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa. Ricorda infatti che, nel limite di spesa di 124,5 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni interessate, la norma del decreto-legge n. 45 del 2017 prevedeva la concessione di un'indennità ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento sismico, qualora questi non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Rileva, infine, che l'articolo 1-*quater* introduce deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, in caso di ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici; l'articolo 1-*quinquies* prevede la predisposizione di Linee guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adem-

pimenti connessi agli interventi di ricostruzione; l'articolo 1-*sexies* introduce una disciplina per la concessione del contributo alla ricostruzione e il riconoscimento dell'agibilità con riferimento agli edifici, danneggiati dagli eventi sismici del 2016, che presentano lievi difformità rispetto ai progetti originari; l'articolo 1-*septies* interviene sulla procedura prevista per il recupero degli aiuti percepiti dalle imprese per gli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo dal 2009, di fatto posticipando i termini per l'eventuale recupero di benefici che, secondo la Commissione europea, contrasterebbero con la normativa sugli aiuti di Stato; l'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, preannuncia che nella sua proposta di parere terrà conto delle eventuali indicazioni e istanze che dovessero emergere dal dibattito o che i colleghi le vorranno fare pervenire.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, giovedì 12 luglio.

La seduta termina alle 14.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 146

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 146

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 150

Sui lavori della Commissione 147

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (Atto n. 33).

Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano 147

Rappresentanti della Croce rossa italiana, di Alleanza delle cooperative italiane, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, della Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol) e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) 147

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che il deputato il deputato Dario Bond entra a far parte della Commissione.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 luglio 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Troiano, ha svolto la relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, comunica che la relatrice, alla luce delle considerazioni svolte nella suddetta relazione, ha elaborato una proposta di parere, che invita ad illustrare.

Francesca TROIANO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, nella quale si esprime apprezzamento verso l'unica disposizione afferente alle materie di competenza della Commissione Affari sociali, contenuta nell'articolo 03 del decreto-legge (inserito nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato), nella parte in cui prevede che i contributi per gli interventi di ricostruzione e di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici siano concessi anche per la finalità di eliminazione delle barriere architettoniche *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, come già comunicato nella prima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 giugno scorso, a partire da questa legislatura entra a regime il progetto, già avviato in via sperimentale nella precedente legislatura, volto a rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.

Al riguardo fa presente che, per supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare, i deputati dispongono di numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale *intranet* dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi tablet e smartphone attraverso apposite applicazioni concernenti, rispettivamente: la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare (geoCamera); la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera (geoDoc); la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa) (CDNews).

In particolare, attraverso l'applicazione geoCamera, la segreteria di ciascuna Commissione – così come la segreteria della Commissione Affari sociali ha già cominciato a fare – rende disponibili a tutti i deputati ad essa appartenenti gli atti e i documenti utili per ciascuna seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 luglio 2018.

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (Atto n. 33).

Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

Rappresentanti della Croce rossa italiana, di Alleanza delle cooperative italiane, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, della Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol) e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che sullo schema di decreto legislativo in esame si è svolta la relazione da parte del deputato Trizzino, nella seduta del 27 giugno scorso, e che nella giornata odierna si sono concluse le audizioni informali.

Chiede, pertanto, se vi siano colleghi che intendono intervenire nella discussione.

Claudio PEDRAZZINI (FI) e Luca RIZZO NERVO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiedono chiarimenti circa la tempistica relativa al seguito esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, precisa che la discussione, avviata nella seduta odierna, proseguirà nel corso di una seduta da tenersi all'inizio della settimana successiva. Una volta conclusa la discussione il relatore, deputato Trizzino, potrà presentare la propria proposta di parere.

Vito DE FILIPPO (PD) segnala l'utilità di intervenire in sede di discussione, al fine di fornire al relatore elementi utili al fine della la predisposizione della proposta di parere.

Luca RIZZO NERVO (PD) ricorda che il provvedimento in esame rappresenta la conclusione di un percorso che si prefigge l'obiettivo di effettuare in maniera virtuosa il riordino effettivo e complessivo del Terzo settore, promuovendone le attività. La riforma si caratterizza per un accesso al Terzo settore basato su due « porte »: la forma giuridica degli enti e le attività svolte, individuando finalmente regole certe per definire i soggetti interessati. Altri elementi caratterizzanti la riforma sono la previsione del Registro unico nazionale e l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Rileva che il provvedimento correttivo consente di compiere ulteriori passi in avanti, a partire da una maggiore trasparenza e dal riconoscimento delle funzioni dei Centri di servizio per il volontariato, perfezionando un impianto normativo che aiuta a definire il contributo del Terzo settore verso il raggiungimento di obiettivi di interesse generale.

Ricorda che il confronto con le regioni, come emerso anche dalle audizioni odierne, ha consentito di proporre modifiche volte a raggiungere un equilibrio tra le esigenze di uniformità e i bisogni dei territori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie e l'efficacia dei centri di servizio. Ritiene, quindi, che vi siano le condizioni per concludere il percorso intrapreso, rispondendo in tal modo alle aspettative del Terzo settore e degli enti territoriali.

Osserva, in generale, che le audizioni svolte hanno offerto un contributo meritevole, permettendo di individuare ulteriori possibili interventi correttivi, che dovrebbero trovare spazio nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

In particolare, ricorda che il Forum del Terzo settore ha proposto di modificare l'articolo 8 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, al fine di permettere a tutti gli enti la possibilità di acquisire professionalità specifiche di alto livello di competenza, nelle forme di lavoro subordinato.

Fa presente che l'UNEBA ha segnalato l'esigenza, in relazione all'articolo 9 del

Codice, di regolare in maniera specifica la devoluzione dei beni residui del patrimonio degli enti religiosi in caso di scioglimento. Il Forum del Terzo settore e l'ANPAS hanno evidenziato, in relazione all'articolo 33 del Codice, l'opportunità di consentire l'autofinanziamento delle attività delle organizzazioni di volontariato. L'UNEBA ha inoltre sottolineato, con riferimento all'articolo 41 del Codice, la necessità di consentire anche alle reti associative la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro che si applicano a lavoratori e lavoratrici operanti negli enti di Terzo settore.

Ricorda, quindi, che il Forum del Terzo settore ha proposto di integrare l'articolo 71, comma 3, del Codice, al fine di prevedere la possibilità di detrarre dal canone di concessione dei locali utilizzati dagli enti del Terzo settore ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte. È stata inoltre segnalata l'esigenza di modificare il termine di diciotto mesi per l'adeguamento alle norme del Codice e per le conseguenti modifiche statutarie da parte dei singoli enti, aumentandolo di almeno ulteriori sei mesi.

Per quanto riguarda, poi, il contenuto specifico del decreto correttivo in esame, dopo aver ribadito il proprio generale apprezzamento per le disposizioni da esso recate, sottolinea l'opportunità, richiamata anche dal Forum del Terzo settore, di intervenire sull'articolo 30, comma 3, lettera *b)*, al fine di non escludere le cooperative sociali dalle agevolazioni fiscali finora godute.

In conclusione, ribadendo l'invito a concludere il percorso intrapreso, superando le logiche di parte, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dagli esponenti del mondo cooperativo nel corso dell'audizione odierna in relazione all'imminente scadenza del termine per l'emanazione del decreto correttivo del decreto legislativo n. 112 del 2017, in materia di impresa sociale.

Rossana BOLDI (Lega), riservendosi di intervenire in maniera più estesa in una seduta successiva, evidenzia che il mondo del Terzo settore e del volontariato ha come finalità prioritaria quella di assicurare ai cittadini un *welfare* territoriale, di vicinanza.

Condivide pertanto le preoccupazioni espresse dagli enti del Terzo settore, soprattutto da quelli di dimensioni ridotte che operano nel mondo del volontariato i quali contestano la logica complessiva della riforma, che sembra corrispondere alle esigenze delle grandi organizzazioni, le uniche in grado di fare fronte alla complessità degli adempimenti richiesti. Sottolinea, quindi, la necessità di contrastare tale impostazione al fine di evitare la scomparsa delle piccole associazioni, necessarie per mantenere la coesione del tessuto sociale.

Nel ribadire le criticità legate alla normativa adottata nella passata legislatura, esprime le proprie perplessità sul fatto che il provvedimento in esame, anche nel caso in cui dovesse essere ulteriormente integrato e modificato rispetto allo schema trasmesso dal Governo, possa rivelarsi uno strumento efficace al fine di fornire le opportune certezze agli operatori del settore e di eliminare le preoccupazioni emerse da più parti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 804 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

considerato che l'unica disposizione afferente alle materie di competenza della Commissione Affari sociali è quella contenuta nell'articolo 03, inserito nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato, nella parte in cui prevede che i contributi per gli interventi di ricostruzione e di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici siano concessi anche per la finalità di eliminazione delle barriere architettoniche;

ritenuta condivisibile la *ratio* della novella in oggetto,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare 151

AVVERTENZA 151

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 luglio 2018.

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 156

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 159

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final (Parere alla VII Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 164

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018)366 final (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 167

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 174

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria che – com'è noto – sono stati interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Segnala, in primo luogo, che, nel corso dell'esame presso il Senato, il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione (Ambiente) è stato notevolmente ampliato sotto il profilo dei contenuti, rispetto alla versione iniziale che disponeva soltanto in merito alla proroga dei termini per adempimenti e versamenti tributari, contributivi, per il canone RAI e per altre utenze.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analitica descrizione del testo in esame, si limita ad illustrarne sinteticamente i contenuti.

Un primo gruppo di norme ha ad oggetto interventi volti a rinviare e, per quanto possibile, ridurre gli oneri economici e burocratici che, a vario titolo, ricadono sui cittadini e lavoratori di quelle aree, come aiuto concreto anche al loro impegno a ricostruire e reinsediarsi nei luoghi (articolo 1).

Altre disposizioni favoriscono il ritorno alla vita sociale dei territori interessati e il mantenimento e riattivazione di un tessuto economico fortemente compromesso (articoli 02 e 07).

Sono inoltre previsti – a supporto dei cittadini interessati alla ricostruzione – contributi concessi anche per finalità di adeguamento energetico e alle norme antincendio, nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 03), o per esborsi dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata da interventi di ricostruzione (articolo 04). L'articolo 05 consente l'effettuazione di interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti possano riguardare singole unità immobiliari e prorogando termini per la presentazione delle schede AEDES.

Misure significative, in tale ambito sono recate anche dall'articolo 1-*bis*, che modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti.

L'articolo 1-*ter* estende al 2018 le possibilità di impiego, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, delle risorse già destinate alla concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.

Inoltre, con riguardo agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, l'articolo 1-*septies* in materia di recupero degli aiuti di Stato erogati per i danni subiti e giudicati illegali dalla Commissione europea con la decisione C(2015)5549 estende i termini assegnati ai soggetti destinatari degli aiuti per la comunicazione di dati e di osservazioni al Commissario straordinario incaricato del recupero, modificando la disciplina di cui al DPCM 14 novembre 2017.

In proposito, rileva come, pur nel pieno rispetto della richiamata decisione della Commissione europea, sia auspicabile che il Governo compia ogni ulteriore sforzo, a partire dalle disposizioni positive introdotte al Senato, per tenere nel debito conto le esigenze delle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato considerati illegali.

Sempre in riferimento agli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nel 2009, auspica inoltre che, anche in successivi provvedimenti, si possa valutare un ulteriore ampliamento del cratere, al fine di ricomprendere ulteriori comuni che hanno comunque riportato danni ad edifici pubblici e privati consentendo talvolta l'inagibilità.

Un ulteriore ambito di intervento del provvedimento in esame concerne la semplificazione burocratica e lo snellimento delle procedure per l'affidamento delle opere e le connesse autorizzazioni ed esecuzione dei lavori.

L'articolo 06 aumenta da 150.000 euro a 258.000 euro l'importo dei lavori superato il quale diviene obbligatoria l'attestazione « SOA », per le imprese affidatarie degli interventi di riparazione degli edifici con danni lievi. L'articolo 09 prevede l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, a particolari condizioni. L'articolo 010 semplifica l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, affidandola al comune che rilascia tali titoli anziché all'ufficio speciale per la ricostruzione. L'articolo 012, modifica la composizione della Conferenza permanente, consentendo la partecipazione, in assenza dell'Ente parco, del rappresentante di altra area naturale protetta. L'articolo 013 è volto a superare lo strumento della Centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi pubblici, consentendo ai soggetti attuatori costituiti dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali. Inoltre, attribuisce ai presidenti di regione – Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali. L'articolo 014 mira ad agevolare le opere di recupero urbanistico estendendo – da 18 a 30 mesi – il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio. Inoltre, l'articolo 1-*quater* consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati. L'articolo 1-*quinquies*, dispone che il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito *internet* istituzionale linee guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione del complesso delle norme emanate e delle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo della protezione civile, nonché delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

Infine, l'articolo 1-*sexies* introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5). Sono inoltre semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, per accelerare l'iter degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8).

Un ulteriore filone di intervento concerne le disposizioni relative agli enti territoriali. In particolare, l'articolo 015 prevede la proroga dei mutui dei comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci, nonché il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 con riguardo ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Analogamente, il comma 6-*ter* dell'articolo 1 prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si prevede inoltre la possibilità per i Comuni di stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e la Regione interessata, per stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo.

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti relativi alle dotazioni finanziarie, segnala che, l'articolo 01 proroga lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indicando risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro. I commi 8 e 8-*bis* dell'articolo 1 contengono la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per

il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023, integrati quindi dalla copertura dei maggiori oneri associati al comma 6-*quater*, ove si prevede la possibilità di una deroga ai limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (10 milioni di euro per l'anno 2019).

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO, nel sottolineare come il provvedimento in esame risponda a esigenze importanti e urgenti, ricorda come esso contenga anche disposizioni volte al recupero di taluni sgravi fiscali per i soggetti interessati dall'evento, che sono stati considerati quali aiuti di Stato illegittimi da una decisione della Commissione europea che, a suo avviso, contiene diverse criticità dal punto di vista giuridico. Rileva in particolare come la questione nasca dall'interpretazione restrittiva da parte della Commissione europea della nozione di danno derivato dall'evento, comprendendovi il solo danno emergente materiale e non anche il danno immateriale o il lucro cessante. Osserva in proposito come una simile interpretazione, a suo avviso, non sarebbe stata accettata da altri Paesi e che, pertanto, il precedente Governo avrebbe dovuto impugnare la decisione. Rileva, inoltre, come, in definitiva, la decisione si ponga in contrasto con uno dei prìncipi cardine del nostro ordinamento costituzionale, quale quello della solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione. Evidenzia, infine, come vi sia un difetto di motivazione nella citata decisione della Commissione, che, a suo avviso, non reca un'adeguata dimostrazione dell'effettivo effetto distorsivo della concorrenza nel mercato interno delle misure considerate illegittime, anche in considerazione dell'ambito limitato di operatività e delle dimensioni delle imprese coinvolte.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling), chiede alla relatrice se è possibile tenere conto, nella formulazione della proposta di parere dell'opportunità di arricchire le disposizioni che concernono il ritorno alla vita sociale dei territori interessati e la riattivazione del loro tessuto economico con un riferimento alla valorizzazione delle attività formative a favore dei giovani, che sono la vera forza della rinascita dei territori colpiti. Sottolinea, inoltre, che pur valutando positivamente le iniziative volte a ridurre la burocrazia sarebbe opportuno che ciò non significhi attentare alla trasparenza degli appalti. Ritiene, infine, essenziale che i lavori connessi alla ricostruzione rappresentino un volano per l'economia locale dei territori coinvolti.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, nel ricordare come i tempi per l'esame del provvedimento siano particolarmente stretti, valuta positivamente la proposta formulata dalla deputata Rossini.

Guido Germano PETTARIN (FI), ritiene necessario, pur consapevole della difficoltà di modificare il testo, favorire ogni possibile semplificazione per una rapida ricostruzione delle strutture e delle economie dei territori coinvolti nel sisma, anche derogando al sistema della centrale unica degli acquisti. Sottolinea in proposito che se le attuali fossero state in vigore anche nel 1976, la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli-Venezia Giulia forse sarebbe stata molto più complessa.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari Europei, Luciano Barra Caracciolo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Atto n. 24.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente,* avverte che la Commissione avvia oggi l'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24). Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 31 luglio.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo sulla compatibilità dello schema di decreto legislativo con la normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, restando in capo alle competenti Commissioni permanenti (I Affari costituzionali e IX Trasporti) le determinazioni attinenti ai profili di merito del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la delega legislativa per il recepimento della citata direttiva è stata posta dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che reca specifiche disposizioni agli articoli 1 e 14.

In particolare, l'articolo 14 indica alcuni princìpi e criteri direttivi specifici che prevedono: in materia di accessibilità, di prendere come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera *d)*, numero 3, dell'allegato B al decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 che dispone in ordine alla verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie *internet*. Questa verifica si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l'esperto di fattori umani valuta l'accessibilità e esprime un giudizio su una scala soggettiva formata da quattro livelli. La disposizione in esame prevede appunto che l'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici debba almeno coincidere con il terzo livello della scala, corrispondente al secondo livello di qualità ivi previsto; riguardo alle disposizioni circa l'onere sproporzionato, di emanare linee guida nazionali, volte a individuare i casi in cui un ente pubblico possa ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. Si introduce, inoltre, la definizione di onere sproporzionato, ovvero un onere organizzativo o finanziario eccessivo che metta a rischio la capacità dell'ente di adempiere allo scopo prefissato e mette a rischio la capacità dell'ente di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi; di non far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla direttiva (UE) 2016/2102, vorrei innanzitutto evidenziare che il termine previsto per il suo recepimento da parte degli Stati membri – fissato alla data del 23 settembre 2018 – non è ancora scaduto.

Ricorda che l'obiettivo della direttiva (UE) 2016/2102 è quello di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti *web* e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici per favorire una maggiore accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili di enti pubblici.

L'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti *internet* e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

Agli Stati membri è riconosciuta la facoltà di escludere dall'applicazione della direttiva i siti *web* e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido,

ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.

Vengono inoltre individuati quattro principi ai quali gli enti pubblici degli Stati membri devono conformarsi in termini di accessibilità: percepibilità; utilizzabilità; comprensibilità; solidità.

La direttiva consente di non applicare i principi di accessibilità nel caso in cui ciò determini oneri sproporzionati e sancisce una presunzione di conformità per i contenuti di siti *web* e applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate (o parte di esse) o determinate specifiche tecniche.

Con riguardo ai contenuti dello schema di decreto legislativo, faccio osservare che i principi ispiratori e le prescrizioni minime di accessibilità della direttiva sono da ritenere già trasposti nella normativa italiana vigente in ampia misura; pertanto, il recepimento della direttiva non ha comportato una radicale trasposizione di una nuova disciplina, bensì l'adeguamento della disciplina vigente per alcuni limitati profili.

Venendo ai contenuti del provvedimento, osserva che lo schema di decreto legislativo si compone di 3 articoli. L'articolo 1, commi da 1 a 12, reca puntuali modifiche alla legge n. 4 del 2004 contenente specifiche « disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ». In particolare, il comma 1 modifica il titolo della legge n. 4 del 2004 conferendogli, con riferimento all'utenza, una valenza più ampia e generale rispetto a quello attuale. Esso è, nel testo finora vigente: « Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ». Diviene: « Disposizioni in materia di accessibilità agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni da parte degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità ». Viene altresì specificato che il riferimento è agli strumenti informatici « delle pubbliche amministrazioni ». Il comma 2 sostituisce, quando ricorra il sostantivo « disabili », la menzione di soggetto (persona, lavoratore, alunno, ecc.) « con disabilità ». Il comma 3 incide su alcune definizioni. Il comma 4 modifica l'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 nonché introduce gli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*. In particolare, il novello articolo 3-*bis* introdotto nella legge n. 4 declina i principi di accessibilità indicati dalla direttiva (percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità). Il nuovo articolo 3-*ter* disciplina uno dei profili di maggiore novità rispetto all'attuale assetto normativo, in recepimento dell'articolo 5 della direttiva: quello relativo all'onere sproporzionato, in presenza del quale i soggetti erogatori possono astenersi dall'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità. Il novello articolo 3-*quater* disciplina la dichiarazione di accessibilità che i soggetti erogatori devono fornire circa la conformità degli strumenti informatici (inclusi i siti *web* e le applicazioni mobili, si è detto) alle prescrizioni in materia di accessibilità. Il nuovo articolo 3-*quinquies* disciplina alcuni profili inerenti al controllo e verifica, relativi alla dichiarazione di accessibilità.

Il comma 8 attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale una serie di compiti amministrativi, tra cui si annoverano il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità e la relazione sugli esiti di tale monitoraggio, da presentare ogni tre anni alla Commissione europea.

Il comma 9 concerne l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei soggetti pubblici erogatori, mediante corsi sull'accessibilità.

Il comma 10 concerne l'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità, recate dalla medesima legge.

Il comma 11 « decentra » presso l'Agenzia per l'Italia digitale (anziché la sede ministeriale) la determinazione delle linee guida circa i requisiti tecnici dell'accessibilità.

Infine, i commi 5, 6, 7 e 12 dispongono modifiche a fini di coordinamento normativo.

L'articolo 2 contiene norme transitorie relative alla decorrenza dei termini di applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo – in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2016/2102 –, nonché

abrogazioni, incluso il decreto ministeriale 8 luglio 2005 a decorrere dalla data di adozione delle soprarichiamate linee guida.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO rileva come, a suo avviso, il provvedimento in esame rappresenti un tipico esempio di una normativa europea connotata da estrema analiticità, senza un effettivo cambiamento in favore degli utenti. Osserva come ciò sia aggravato dalla circostanza che l'attuazione della direttiva debba avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Rileva, inoltre, che ogni volta che si debbano attuare simili direttive sarebbe opportuno premettere una sorta di clausola di preservazione che stabilisca con nettezza che diritti o prestazioni sociali costituzionalmente garantiti non possono essere diminuito come conseguenza del recepimento delle normative europee. Segnala, quindi, come, con riferimento all'accessibilità dei siti *web*, molte volte il cittadino che cerca di fruire di servizi *on line* non solo trova difficoltà a reperire informazioni ma si trovi spesso di fronte a notevoli complicazioni che rendono difficile l'effettiva fruizione a larghe parti della popolazione.

Marina BERLINGHIERI (PD), in riferimento alle osservazioni del rappresentante del Governo sottolinea come i problemi relativi all'accessibilità dei siti non derivino dall'applicazione della direttiva europea, ma da criticità nell'attuazione del quadro normativo, su cui invita il Governo a vigilare attentamente.

Simona VIETINA (FI), concorda con quanto in precedenza osservato circa la difficoltà di reperire informazioni da molti siti istituzionali. Evidenzia in proposito come il quadro normativo di riferimento si sia fermato alla legge Stanca del 2004 e chiede di chiarire come le nuove disposizioni si collochino rispetto alle linee guida *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) in materia fornite dal *World Wide Web Consortium* (W3C), evidenziando come sia importante il tema dell'attuazione delle norme in materia di accessibilità. Chiede inoltre un chiarimento sulla competenza ad effettuare i controlli sull'effettiva accessibilità dei siti.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, nel condividere le preoccupazioni espresse sulla effettiva accessibilità di taluni siti, in riferimento all'ultima osservazione dell'onorevole Vietina, segnala che nel provvedimento in esame è previsto un meccanismo di segnalazione di eventuali disservizi, in prima battuta, all'ente erogatore del servizio.

Elena MURELLI (LEGA), nel richiamare gli interventi precedenti e le osservazioni del rappresentante del Governo, rileva come molti siti *web* di enti pubblici siano spesso di difficile accesso, con particolare riferimento a quelli di regioni, comuni e scuole, osservando inoltre come molti non risultino aggiornati. Sottolinea, quindi, l'esigenza di una corretta applicazione della direttiva europea, evidenziando anche la necessità di opportuni controlli.

Piero DE LUCA (PD), nel concordare con le osservazioni dell'onorevole Berlinghieri, sottolinea come le osservazioni avanzate vadano rivolte al Governo affinché assicuri un'azione adeguata. Evidenzia in proposito come la responsabilità per i disservizi richiamati non sia imputabile al quadro normativo vigente né alla direttiva in corso di recepimento, ma ricada sul Governo che deve vigilare nella fase attuativa. Ritiene pertanto necessaria una particolare in fase di elaborazione delle linee guida per l'accesso al *web* da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), previste ai sensi dello schema di decreto legislativo in esame.

Guido Germano PETTARIN (FI), nel condividere le osservazioni dell'onorevole De Luca, sottolinea che la clausola d'invarianza finanziaria contenuta nello schema di decreto legislativo potrebbe ri-

velarsi una specie di trappola e chiede alla relatrice se non sia possibile introdurre nel parere una considerazione volta a rimarcare che operazioni simili non possono essere fatte gratuitamente, ma che per essere effettivamente utili necessitino di adeguati investimenti.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO concorda con quanto rilevato circa la dannosità di simili clausole di invarianza finanziaria ed austerità fiscale, che ritiene peraltro quasi genetiche in questi tipi di normativa, e ribadisce quanto già affermato circa il rispetto dei diritti sociali costituzionalmente garantiti.

Roberto GIACHETTI (PD), considerato quanto affermato dal rappresentante del Governo chiede di conoscere quali siano le azioni che il Governo intenda porre intraprendere in proposito.

Piero DE LUCA (PD), concorda con quanto rilevato dal collega Giachetti e chiede al rappresentante del Governo se sia intenzione dell'Esecutivo tradurre in modifiche allo schema di decreto legislativo quanto affermato dal rappresentante del Governo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), sottolinea che quanto proposto nella direttiva in corso di recepimento va certamente nella direzione giusta a condizione che vi siano le necessarie risorse economiche. Ricorda che vi sono comunque fondi europei a disposizione proprio in questo ambito mentre altri sono finalizzati all'accrescimento delle competenze digitali. In tal senso, osserva come si tratti di aprire efficienti canali di richiesta dei finanziamenti da parte dei comuni e degli altri enti pubblici interessati.

Simona VIETINA (FI), in relazione a quanto osservato dalla collega Rossini, segnala che la direttiva in questione si occupa di accessibilità al *web* ed è pertanto rivolta ai soggetti che costruiscono i siti, come, ad esempio, i comuni, mentre non si occupa dell'accrescimento delle competenze digitali. In proposito, osserva come l'indicazione dell'invarianza finanziaria sia relativa alla necessità che i soggetti pubblici coinvolti, che sono tutti dotati di strutture che si occupano dell'informatica, adeguino i propri siti alle nuove disposizioni nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ribadisce che il provvedimento in oggetto stabilisce, comunque, che le Amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.
Atto n. 31.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (Atto n. 31). Ricorda che il termine per l'espres-

sione del parere scade il prossimo 31 luglio.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, segnala che la direttiva genera dalla proposta della Commissione europea COM(2013) 622, sulla quale il Parlamento italiano non si è espresso in fase ascendente.

Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto in esame è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi.

In particolare la direttiva è contenuta nell'allegato A, n. 19 alla legge, contenente l'elenco delle direttive per le quali è prevista l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari, che sono chiamate ad esprimersi entro il 31 luglio 2018.

Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 7 ottobre 2018.

La direttiva (UE) 2016/1629 costituisce l'ultimo di una serie di interventi del legislatore europeo volti a prevedere requisiti tecnici comuni e condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna. Essa stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna e la classificazione delle vie navigabili interne nell'Unione europea, e sostituisce la precedente direttiva 2006/87/CE, che verrà abrogata dal 7 ottobre 2018, modificando la precedente direttiva 2009/100/CE.

Con riguardo al contenuto dello schema di decreto in esame, segnalo che esso si compone di 26 articoli, suddivisi in 4 Capi, e di 9 allegati.

Il Capo I (articoli 1-4) reca le finalità, l'ambito di applicazione e le definizioni dello schema di decreto legislativo; il Capo II (articoli 5-16) disciplina i certificati della navigazione interna; il Capo III (articoli 17-20) prevede norme in materia di identificazione delle unità navali, di organismi di classificazione e di ispezioni; e il Capo IV (articoli 21-26) reca disposizioni finali.

Più specificamente, l'articolo 1 dello schema in esame definisce la finalità del decreto legislativo. Il provvedimento si propone di disciplinare i requisiti tecnici delle unità navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione del provvedimento con riferimento alle unità navali impegnate nelle vie navigabili interne nazionali come individuate dall'allegato I (comma 1) specificando i casi di non applicazione (comma 2).

Segnala che nell'allegato I allo schema (elenco delle vie navigabili interne italiane) sono comprese tutte le vie navigabili interne nazionali. Ritengo opportuno ricordare che l'articolo 24 della direttiva 2016/1629/UE consente ai singoli Stati di derogare (anche *in toto*) alla normativa in esame con riguardo alle le unità navali che navighino su vie navigabili interne non collegate e alle unità navali di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o le unità navali non destinate al trasporto merci con volume d'immersione inferiore a 100 metri cubi la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1° gennaio 1950 e che navighino esclusivamente nel loro territorio, a condizione che sia assicurato comunque un livello di sicurezza appropriato.

L'articolo 3 reca le definizioni utili all'applicazione dello schema di decreto in esame. Segnalo che per « Amministrazione » ci si riferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'« autorità competente » è individuata negli Uffici della Motorizzazione civile.

L'articolo 4 disciplina le funzioni e le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia.

L'articolo 5 impone a tutte le unità navali addette alla navigazione interna l'obbligo di conformità ai requisiti tecnici fissati nel decreto in esame. La conformità deve essere attestata dai certificati europei della navigazione interna (il certificato

europeo della navigazione interna, il certificato supplementare europeo della navigazione interna e infine il certificato provvisorio europeo della navigazione interna).

L'articolo 6 disciplina le attività di accertamento e di certificazione, prevedendo che gli uffici della motorizzazione civile effettuino tramite le previste Commissioni territoriali della navigazione interna, le visite tecniche alle unità navali addette alla navigazione interna: iniziale; di rinnovo; addizionale; volontaria.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso le autorità competenti della Commissione territoriale della navigazione interna. La commissione effettua le visite tecniche e quelle per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna sia per le unità navali che per i galleggianti e gli impianti galleggianti.

L'articolo 8 disciplina il certificato europeo per la navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente ed obbligatorio per le unità navali oggetto di applicazione della Direttiva, imponendo l'obbligo sanzionato di tenuta a bordo (comma 1). Il rilascio del certificato europeo per la navigazione interna avviene a seguito di visita tecnica antecedente l'immissione in servizio dell'unità (comma 3). L'autorità competente – dopo aver verificato che non siano stati già rilasciati certificati validi da parte di altri Stati membri dell'UE (comma 9) – rilascia il certificato, qualora si accerti la conformità delle unità navali ai requisiti prescritti dal decreto in esame (comma 4). Nel caso che le autorità competenti riscontrino una violazione, e questa non si sostanzi in un pericolo palese, è consentito all'unità continuare la navigazione fino a quando le parti della nave non conformi vengano sostituite o modificate (comma 5). Per « pericolo palese » s'intende il mancato rispetto dei requisiti di robustezza strutturale dell'unità, di navigabilità, manovrabilità nonché delle specifiche di cui all'Allegato II (comma 6). Il comma 7 dispone in merito al rinnovo del certificato europeo: la richiesta di rinnovo va presentata dal proprietario, o dall'armatore, all'autorità competente per il rilascio. Il rinnovo è subordinato a una ispezione, volta ad accertare che la nave sia in possesso dei requisiti tecnici indicati nello schema di decreto. È previsto il rilascio di un nuovo certificato europeo della navigazione interna (ovvero la modifica di quello esistente) anche in occasione del primo viaggio dell'unità navale, successivo alla visita addizionale (comma 8). Il periodo di validità del certificato- che deve essere annotato sul certificato (comma 12) – rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione è fissato dall'autorità competente, ma in ogni caso non deve superare i 5 anni per le navi da passeggeri e le unità veloci e 10 anni per tutti gli altri tipi di unità navale (comma 10). Per quanto riguarda invece le unità navali non di nuova fabbricazione si prevede che il periodo di validità del certificato sia stabilito caso per caso dall'autorità competente, sempre nei limiti sopra ricordati (comma 11). La disposizione (comma 13) reca una deroga, prevedendo che, in via eccezionale la validità del certificato può essere prorogata, per un periodo massimo di sei mesi, senza previa effettuazione della visita tecnica. In proposito, ricordo che l'articolo 11 della direttiva europea n. 2016/1629 prevede espressamente tale possibilità di proroga.

L'articolo 9 stabilisce che il certificato già rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno costituisce titolo valido per navigazione sulle acque interne nazionali; obbliga, poi, le unità autorizzate alla navigazione sul Reno a munirsi di un certificato supplementare europeo per la navigazione interna qualora intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici di cui all'articolo 10. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente su richiesta del proprietario, dell'armatore o del loro rappresentante. L'articolo 10 consente, infatti, l'applicazione di requisiti tecnici ridotti per le unità operanti esclusivamente nelle acque interne nazionali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa consultazione

della Commissione UE, si può procedere alla riduzione dei requisiti tecnici. La riduzione dei requisiti tecnici deve essere notificata dall'amministrazione alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

L'articolo 11 stabilisce, poi, che il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto costituita da vie navigabili non collegate alla rete navigabile degli altri Stati dell'UE, può autorizzare deroghe dall'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali (comma 1). Tali deroghe, oltre ad essere annotate nel certificato europeo della navigazione e, laddove previsto, anche nei certificati supplementari e provvisori, devono essere notificate alla Commissione UE (commi 1 e 2).

L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva, dispone circa il certificato provvisorio della navigazione interna.

L'articolo 13 prevede che in caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati l'autorità competente possa rilasciare un duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore o da un loro rappresentante dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle autorità competenti (commi 1 e 2). In caso di danneggiamento l'autorità può rilasciare il duplicato previa restituzione del certificato deteriorato. In tal caso il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato (comma 3).

L'articolo 14 dispone che il rifiuto di rilascio o di rinnovo dei certificati da parte dell'autorità competente, deve essere motivato e notificato all'interessato. I certificati possono essere revocati dall'autorità competente quando la nave non risulti più in possesso dei requisiti tecnici indicati nel certificato stesso.

L'articolo 15 – dando attuazione all'articolo 16 della direttiva – introduce una norma di carattere transitorio. Si prevede, in particolare, che, in attesa della stipulazione fra gli Stati membri di accordi per il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità, le navi appartenenti a Paesi terzi possono navigare nelle acque interne nazionali, a condizione che il proprietario, o l'armatore, richieda all'autorità competente il riconoscimento del certificato di cui è in possesso, ovvero sottoponga la nave alla visita tecnica prevista per il rilascio del certificato.

L'articolo 16 disciplina, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva, il registro di tutti i certificati rilasciati o rinnovati, detenuto dall'autorità competente.

L'articolo 17 – recependo l'articolo 18 della direttiva – prevede l'attribuzione, a ciascuna unità navale e per l'intera sua vita, di un unico numero di identificazione delle navi, denominato ENI. Secondo il comma 1, l'assegnazione del numero avviene secondo le disposizioni di cui all'Allegato II e all'articolo 2.18 dell'Allegato V. Il numero viene assegnato dai competenti uffici della Motorizzazione civile di cui all'Allegato VI (comma 2). L'elenco delle autorità competenti deve essere trasmesso alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).

L'articolo 18, comma 1, pone in capo ai competenti uffici della Motorizzazione civile l'obbligo di inserimento dei dati delle unità navali nella banca dati europea degli scafi (EHDB). La banca dati è disciplinata dall'articolo 19 della direttiva in recepimento. Conformemente alla direttiva, la norma in esame stabilisce l'inserimento nella EHDB dei dati identificativi delle unità navali, delle informazioni relative ai certificati corredate dalla copia digitale degli stessi, dei dati relativi al diniego o alla sospensione del rilascio dei certificati. Sono, inoltre, riportate tutte le modifiche a tali dati. La demolizione dell'unità navale comporta, secondo il comma 2, l'eliminazione dei dati ad essa riferiti. Il trasferimento dei dati a Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale avviene su base individuale e nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulla protezione dei dati (comma 4).

L'articolo 19 – recependo l'articolo 21 della direttiva – reca disposizioni inerenti gli organismi di classificazione. Tali organismi svolgono compiti di controllo tecnico su unità navali, galleggianti e impianti galleggianti, anche ai fini del rilascio dei certificati per la navigazione interna (comma 1). Ogni organismo deve ottenere formale riconoscimento da parte della Commissione europea e l'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e agli Stati membri l'adozione di provvedimenti di revoca o sospensione; esso è inoltre tenuto a comunicare alla Commissione tutte le informazioni da questa richieste in merito ad un organismo, in relazione alla competenza e all'ottemperanza dei propri doveri. Il Ministero comunica alla Commissione anche le modifiche alle denominazioni e agli indirizzi degli organismi di classificazione (commi 14 e 17). In caso di revoca del riconoscimento di un organismo da parte della Commissione europea, il Ministero, con decreto, revoca l'autorizzazione (comma 15).

Agli uffici della Motorizzazione civile l'articolo 20, comma 1, attribuisce compiti di vigilanza e di ispezione, prevede, poi, le decisioni che gli uffici possono adottare in caso di irregolarità (commi 3-6).

L'articolo 21 stabilisce che per l'attuazione delle norme dell'UE che modificano le modalità esecutive e caratteristiche tecniche, previste negli allegati al decreto in esame, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

L'articolo 22, dando attuazione all'articolo 45 della direttiva, disciplina la materia delle sanzioni previste per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto. La disposizione estende al Corpo delle capitanerie di porto la competenza per gli accertamenti dei reati e delle violazioni amministrative dell'articolo in esame (comma 11).

L'articolo 23 reca disposizioni tariffarie poste a carico del proprietario, dell'armatore dell'unita navale o del loro rappresentante.

L'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, e che le amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti con le sole risorse già disponibili.

L'articolo 25 abroga il decreto legislativo n. 22 del 2009, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE. Infine la disposizione, dando attuazione all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva, dispone che le visite tecniche per il rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato ai sensi del decreto legislativo n.22 del 2009 sono effettuate a scadenza del predetto certificato e, comunque, devono essere effettuate entro il 30 dicembre 2018.

Ricorda che nel passato altre direttive in materia non sono state recepite dal legislatore. Conclude segnalando che, anche sulla base di incontri informali con gli operatori del settore, ritiene utili suggerire un breve ciclo di audizioni degli operatori del trasporto e per focalizzare quali limiti e possibilità di deroga alla normativa comunitaria siano consentiti dalla Direttiva in argomento e valutare ciò che è utile per il settore.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura.
COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura.
COM(2018)268 final.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi, in sede consultiva, l'esame congiunto di due Comunicazioni della Commissione europea: « Una nuova agenda europea per la cultura », COM(2018)267 e « Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura », COM(2018)268, presentate alle istituzioni europee il 22 maggio 2018, all'esame della Commissione cultura dal 4 luglio 2018. Entrambe si inseriscono in una serie di misure non legislative volte a promuovere e potenziare le politiche culturali, per i giovani e della formazione. Rileva che la nuova agenda europea per la cultura, dà seguito all'auspicio, che i *leader* dei 27 Stati membri e delle istituzioni europee hanno formulato nel marzo del 2017, in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, per la costruzione di un'Unione europea più inclusiva e più equa anche grazie al contributo di risorse come cultura, innovazione, e creatività. Nella Dichiarazione di Roma, si chiedeva all'UE di divenire un luogo « in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica », di preservare il patrimonio culturale comune e promuovere la diversità culturale ». Il messaggio è stato confermato dalla riunione di Göteborg del novembre 2017 e quindi dal Consiglio europeo del dicembre 2017, in cui è stata sottolineata l'opportunità di utilizzare il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale, come un momento di comunicazione e sensibilizzazione sull'importanza sociale ed economica della cultura e del patrimonio culturale. Ricorda che in una ulteriore comunicazione, « Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura » (COM(2017)673), la Commissione europea ha ribadito che « è nell'interesse di tutti gli Stati membri sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia sociale, e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità ».

Osserva che, con la prima comunicazione, relativa alla nuova agenda per la cultura, la Commissione europea assegna alla risorsa culturale un importante ruolo di crescita e di coesione per un'Europa in fase di profondo cambiamento. Nella relazione introduttiva si sottolinea che il « fattore cultura » può contribuire a creare uno spirito di comunità in un momento in cui, secondo un'indagine Eurobarometro (2017), se il 53 per cento dei cittadini europei ritiene che gli Stati membri condividano un insieme di valori comuni, ben il 40 per cento per cento ritiene al contrario che la popolazione dell'Unione europea sia profondamente divisa. Secondo la stessa indagine, il 71 per cento degli europei ritiene che vivere in luoghi legati al patrimonio culturale migliori la qualità della vita, mentre alcune ricerche scientifiche collocherebbero ai primi posti nella classifica dei fattori che incidono maggiormente sul benessere delle persone, l'accesso alla cultura. Tra le misure indicate nell'agenda per la cultura al fine di aumentare la partecipazione culturale, vengono indicate in primo luogo la circolazione delle opere d'arte europee e la mobilità degli artisti e dei professionisti del settore culturale. Le azioni annunciate nella comunicazione perseguono questi due obiettivi principali con azioni strategiche articolate in tre dimensioni: sociale, economica ed esterna. Quanto alla dimen-

sione sociale, obiettivo generale è quello di fare della cultura e della diversità culturale uno strumento di coesione e benessere sociale.

Fa presente in particolare, che l'agenda prevede di sostenere la capacità culturale di tutti gli europei con un'ampia gamma di attività culturali e mettendo tutti in condizione di parteciparvi in modo attivo; favorire la mobilità dei professionisti della cultura e delle opere d'arte, anche attraverso la richiesta agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli amministrativi, come la doppia tassazione degli artisti e dei professionisti dei settori culturali; proteggere e valorizzare il patrimonio culturale europeo, risorsa condivisa anche per rafforzare un senso di identità europea comune. Osserva che la Commissione europea intende inoltre sostenere la ricerca e gli scambi (*crossover*) culturali per valutarne l'impatto su diversi ambiti, compresi salute e benessere; sviluppare azioni per l'inclusione sociale attraverso la cultura, i programmi Europa creativa (con criteri di selezione dei progetti basati sul principio della parità di genere) ed Erasmus+; promuovere, nell'ambito di « Europa creativa », un progetto sulle città e gli spazi culturali urbani (2018); proporre, nell'ambito di « Europa creativa » (2018-2019), un programma di mobilità per i professionisti nei settori creativi e culturali. Fa presente che la Commissione europea invita inoltre gli Stati membri a impegnarsi per un progresso sostanziale nella rimozione degli ostacoli fiscali e amministrativi alla mobilità, anche attraverso il prossimo piano per la cultura. La seconda dimensione è quella economica, indicata come seconda direttrice d'intervento, con l'intento di fare della cultura uno strumento di crescita e di incremento dell'occupazione. La Commissione europea sottolinea che i settori culturali hanno contribuito positivamente negli ultimi anni alla crescita economica e al commercio nei Paesi dell'Unione. I posti di lavoro in questi settori, coniugati a quello turistico, hanno registrato una crescita costante fino ad attestarsi ad 8,4 milioni nel 2016. Il surplus commerciale per i prodotti culturali è di 8,7 miliardi di euro e il contributo del settore al prodotto interno lordo dell'UE è stimato al 4,2 per cento. Sottolinea altresì come in molti Paesi europei le attività culturali costituiscano uno dei principali settori di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, che restano tuttavia interessati dalle criticità derivanti dalla diffusione di contratti di lavoro a progetto, atipici e *part-time*. Rileva che l'agenda illustra alcune azioni considerate necessarie dalla Commissione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese culturali e delle attività dei professionisti della cultura. In proposito, la Commissione europea evidenzia in particolare la necessità di un contesto normativo che ricompensi la creazione e assicuri un'equa remunerazione di autori e creatori, nonché un'adeguata protezione sociale dei lavoratori intermittenti e un migliore accesso ai finanziamenti, anche attraverso un ricorso al *crowdfunding* e a finanziamenti privati.

La Commissione europea rileva, inoltre, come l'attività dei professionisti nei settori creativi e della cultura richieda un'ampia varietà di competenze digitali, tradizionali, trasversali, imprenditoriali e specializzate, di cui si prospetta la promozione;

Evidenzia come, per raggiungere tali traguardi, la Commissione intenda: sostenere la fase di convalida del progetto « *Teaching, assessing and learning creative and critical thinking skills in education* » dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), con l'intenzione di includere un modulo sulla creatività nel PISA 2021, e analizzare le possibilità per progetti analoghi nell'istruzione e nella formazione superiore (2018); promuovere la musica e le arti nell'istruzione e nella formazione, anche come tema prioritario nel programma Erasmus+ (2019) e incentivare lo sviluppo di moduli interdisciplinari orientati alla creatività negli istituti di istruzione superiore (2018); sostenere le regioni nell'attuazione delle strategie in materia di specializzazione intelligente e delle strategie macroregionali concentrate sulla cultura, e promuovere il turismo culturale sostenibile anche nel-

l'ambito dell'Anno europeo; sostenere i partenariati tra le industrie e i professionisti creativi e le reti di incubazione europee per l'innovazione guidata dalla creatività che integrino creatività, arte e design con scienza e tecnologie all'avanguardia; realizzare un progetto pilota che favorisca partenariati più solidi tra i settori creativi e della cultura, gli enti locali, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione (2018); vagliare una Comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia in materia di patrimonio culturale e industrie creative (2019); organizzare un dialogo costante con i settori creativi e della cultura nel contesto della nuova strategia di politica industriale, per identificare le esigenze politiche e porre le basi di un ampio quadro politico a livello di UE; organizzare un dialogo costante con il settore musicale anche attraverso l'azione preparatoria cosiddetta « *Music Moves Europe* »; rafforzare il dialogo con l'industria audiovisiva europea, anche tramite gli eventi del forum del cinema europeo (2018); sostenere gli Stati membri nell'assicurare retribuzioni eque agli artisti e ai creatori attraverso dialoghi settoriali e generali, in linea con la strategia per il mercato unico digitale (2019). Rileva che la Commissione europea invita gli Stati membri a impegnarsi a migliorare le condizioni socioeconomiche di artisti e creatori e a promuovere l'istruzione e la formazione artistiche nell'ambito del prossimo piano di lavoro. Ultima direttrice di intervento è infine rappresentata dalle relazioni internazionali, nel cui ambito il fattore cultura merita di essere promosso per promuovere lo sviluppo sociale ed economico sostenibile; per creare, anche attraverso il dialogo interculturale, relazioni pacifiche tra le comunità; per rafforzare la cooperazione in materia di patrimonio culturale. Tra i programmi e le azioni annunciati figurano, tra l'altro, il sostegno alla cultura nei Balcani occidentali e nei paesi dell'allargamento, e il dialogo culturale con Paesi come la Cina e il Giappone. La Commissione rileva inoltre l'opportunità di aggiungere la protezione del patrimonio culturale agli incarichi delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune.

Sottolinea che, nella seconda comunicazione in esame, dedicata alle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura, « Costruire un'Europa più forte », la Commissione europea illustra il modo in cui sta dando attuazione all'agenda del vertice tenutosi a Göteborg nel novembre del 2017 e al mandato conferitole dal Consiglio europeo del dicembre 2017 per la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, finalizzato a consolidare la dimensione culturale dell'Unione europea e la partecipazione dei giovani. Un iniziale seguito all'invito del Consiglio europeo è stato dato dalla Commissione europea con la presentazione, nel gennaio del 2018, di un primo pacchetto di misure, riguardanti le competenze chiave, le capacità digitali, i valori comuni e l'istruzione inclusiva (COM(2018)22; COM(2018)23; COM(2018)24). Ulteriori iniziative sono state adottate nel marzo 2018 con la presentazione della comunicazione sulla disinformazione (COM(2018)236) e la comunicazione sull'intelligenza artificiale COM(2018)237. Osserva che la comunicazione « Costruire un'Europa più forte » fa parte di un secondo pacchetto di iniziative nei settori della gioventù, della cultura, nonché nella politica dell'istruzione e della formazione per contribuire a garantire un'Europa più competitiva, inclusiva e coesa, comprendenti in particolare: una Strategia per la gioventù per il periodo 2019-2027, come prosecuzione di precedenti azioni di investimento sui giovani; due proposte di raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento reciproco dei diplomi e sul potenziamento dell'insegnamento e apprendimento delle lingue; una raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità. Rileva che la comunicazione è volta ad assegnare centralità alle politiche in materia di formazione, istruzione, cultura e a favore dei giovani dando seguito alla dichiarazione di Roma del marzo 2017 in cui i leader dell'Unione europea si sono impegnati per

costruire « un'Unione in cui i giovani ricevano la migliore istruzione e la migliore formazione possibili e possano studiare e trovare lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale ». Le azioni e le iniziative delineate nella comunicazione concorrono alla costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, obiettivo primario delle istituzioni europee che si baserà principalmente sul programma il programma Erasmus+ e sul nuovo programma Erasmus 2021-2027, che conta su di una dotazione finanziaria doppia rispetto al passato. Osserva che la Comunicazione elenca le iniziative che la Commissione definisce strategiche ai fini dello spazio europeo dell'istruzione: il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi conseguiti in uno Stato membro, o dei periodi di studio; migliori competenze linguistiche, con l'obiettivo indicato dalla Commissione di consentire ad un numero sempre più ampio di giovani di padroneggiare due lingue oltre a quella del paese di origine; l'introduzione entro il 2021 di una carta europea dello studente, finalizzata a ridurre oneri amministrativi e costi per gli studenti e gli istituti. La carta europea consentirebbe agli studenti di accreditarsi presso qualsiasi istituto di istruzione superiore dell'UE, e accedere a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio); la costituzione di università europee, almeno venti entro il 2024. La loro creazione dovrebbe condurre alla nascita di titoli di laurea europei riconosciuti in tutta Europa; il potenziamento della scuola di *governance* europea e transnazionale istituita per iniziativa dell'Istituto universitario europeo di Firenze, per la formazione di dirigenti delle organizzazioni pubbliche, private e della società civile; la creazione di centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale, per promuovere competenze tecnico-professionali di alto livello.

Simona VIETINA (FI), condivide le finalità dei programmi Erasmus ed Erasmus+ che giocano un ruolo importante nello sviluppo e definizione dell'identità europea e vede con favore il loro ampliamento e rafforzamento. Ritiene, tuttavia, improbabile che grandi risultati si possano raggiungere con la mobilità virtuale, che non consente un vero scambio culturale, quando la forza vera di questi programmi è lo stabilire relazioni tra persone di diversi Paesi. Sottolinea, infine, che è necessario dare sempre maggiore pubblicità e risalto ai programmi per consentirne una sempre maggiore fruizione e partecipazione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013.
COM(2018)366 final.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), *relatrice*, ricorda che la proposta è stata presentata dalla Commissione europea in data 30 maggio 2018, rientra nel capitolo « Investire nelle persone » della proposta di bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 e si riferisce a un'Unione a 27 Stati membri (senza il Regno Unito).

Segnala che la VII Commissione (Cultura) ne ha avviato l'esame in data 4 luglio 2018. Osserva che Europa Creativa 2014-20, attualmente in corso, è il programma quadro dell'Unione europea a sostegno dei settori culturali e creativi e delle opere audiovisive europee, con una dotazione finanziaria di 1,46 miliardi di euro e con

due obiettivi generali: proteggere, sviluppare e promuovere la ricchezza culturale e linguistica europee, incluso il suo patrimonio culturale; rafforzare la competitività dei settori culturali e artistici, in particolare quello audiovisivo. I settori culturali e creativi comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi, compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali, il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, compreso il design della moda, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive. Il programma comprende tre sezioni: media; cultura; sezione transettoriale. Il programma è aperto alle organizzazioni culturali e creative degli Stati membri dell'UE come anche, a determinate condizioni, ad alcuni Paesi terzi (partecipano, tra gli altri, la Norvegia, la Tunisia, l'Ucraina, i Paesi della regione balcanica, la Georgia). I programmi di finanziamento esistenti, ad eccezione delle attività nel settore dei mezzi di informazione, sono attuati prevalentemente mediante gestione diretta, tramite l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). Per domande, assistenza relativa al programma e aiuto nella cooperazione con le organizzazioni di altri Paesi, in ogni Paese partecipante vi è un Ufficio (*Desk*) di Europa creativa.

Segnala alcune iniziative finanziate da Europa creativa. In particolare, ritiene opportuno ricordare che il programma Europa creativa finanzia numerosi premi e iniziative, fra cui l'iniziativa « Capitali europee della cultura », il marchio del patrimonio europeo, il Premio biennale dell'UE per l'architettura contemporanea, le Giornate europee del patrimonio, il Premio dell'UE per la musica popolare e contemporanea, il Premio annuale dell'UE per la letteratura, il sostegno ai film europei, il *forum* del cinema europeo. Inoltre, finanzia le piattaforme europee, che, tra l'altro, promuovono la mobilità e la visibilità di creatori e artisti, in particolare di quelli che non hanno proiezione internazionale, e stimolano una programmazione a livello europeo delle attività culturali e artistiche, e le reti europee, che, tra l'altro, conducono attività che consentono agli operatori del settore di collaborare a livello internazionale e di ampliare le loro carriere e la loro influenza in Europa e nel mondo. Fa quindi presente che, secondo dati della Commissione europea, essi generano un valore pari al 5,3 per cento del Pil totale dell'Unione europea, e danno lavoro a oltre 12 milioni di addetti a tempo pieno, equivalenti al 7,5 per cento della forza lavoro europea, risultando il terzo più grande datore di lavoro nell'Unione europea, dopo i settori dell'edilizia e degli alimenti e bevande. Contribuiscono in misura rilevante agli investimenti, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro in tutta l'economia, favoriscono le esportazioni europee in tutto il mondo, rafforzando l'immagine dell'Europa e dello stile di vita europeo, e generano ripercussioni positive in particolare nel settore digitale e nel turismo culturale. Per migliorare l'accesso ai finanziamenti di piccole e medie imprese attive nel settore culturale e creativo, e in particolare per quelle con sede legale in Unione europea, Islanda e Norvegia, dal 30 giugno 2016 è stato anche istituito, nell'ambito del Programma, un fondo di garanzia di 121,4 milioni di euro, per il periodo 2016-2020. Ricorda che la Commissione europea ha proceduto ad una valutazione intermedia del programma in corso, che è servita anche da base per la predisposizione del nuovo programma 2021-2027, da cui è emerso, tra l'altro, che i settori culturali e creativi europei devono ottenere un maggiore sostegno, anche economico, al fine di favorire le produzioni transfrontaliere; aumentare il numero di opere europee e garantirne una maggiore distribuzione; garantire che le tecnologie digitali siano sfruttate appieno, evitando la standardizzazione e rispettando nel contempo la diversità culturale e linguistica dell'Europa; sostenere meglio la libertà e il pluralismo dei media.

Nonostante la valutazione abbia riscontrato che Europa creativa sia stata in grado di soddisfare le esigenze dei settori

emergenti nel settore creativo, la Commissione ha riscontrato che per produrre un'incidenza significativa su scala europea l'entità del bilancio non è sufficiente. Secondo la relazione di valutazione intermedia e le consultazioni pubbliche aperte, i principali ostacoli individuati dai rispondenti che possono impedire agli attuali programmi/fondi di raggiungere i loro obiettivi sono la « dotazione finanziaria dei programmi insufficiente per soddisfare la domanda »; l'« insufficiente sostegno fornito agli operatori minori » e la « mancanza di sostegno per coloro che fanno domanda per la prima volta ». Rileva che i rispondenti con esperienza di uno o più programmi dell'Unione europea concordano la necessita di semplificare e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i beneficiari mediante una « semplificazione degli atti di candidatura », un'« agevolazione di reti e forme di collaborazione strutturate », un'« agevolazione dei finanziamenti per le azioni trasversali ai settori d'intervento » e un « maggiore coordinamento tra i diversi programmi/fondi ». Il nuovo programma agisce su tutti i punti sopra elencati. Questo per facilitare l'accessibilità al programma e affrontare quelle che, secondo la Commissione europea, sono una serie di sfide che i settori culturali e creativi europei si trovano ad affrontare, sinteticamente sono: una maggiore concorrenza da parte di nuovi e forti attori mondiali, con motori di ricerca e le piattaforme sociali *online*, con nuove forme di modelli commerciali; la digitalizzazione, che incide sul modo in cui i beni culturali vengono prodotti, gestiti, diffusi, scoperti, consumati e monetizzati e che cambia le proposte di valore prevalenti all'epoca dell'analogico; la frammentazione del mercato delle opere culturali, dovuto alla diversità linguistica e culturale europea che è però la sua ricchezza. Osserva come ciò limiti la circolazione transnazionale delle opere e la distribuzione, ma anche la coproduzione attraverso le frontiere, sviluppando soluzioni per raggiungere il pubblico al di là dei confini; la non sufficiente competitività dell'industria audiovisiva europea nel mercato unico europeo: l'80 per cento dei film europei sono produzioni nazionali, anziché coproduzioni, che viaggerebbero oltre frontiera più facilmente; un fenomeno di disinformazione crescente – che un ambiente mediatico e artistico libero arginerebbe. Rileva che l'assetto e gli obiettivi dell'attuale programma Europa creativa sono stati confermati, ma la Commissione europea propone per il nuovo programma alcuni adattamenti per rispondere a sviluppi economici, tecnologici, sociali e politici, ed un aumento della dotazione finanziaria. Precisa quindi che il regolamento si articola in 5 Capi e 23 articoli e che il programma rimane suddiviso in tre sezioni: cultura, media e transettoriale. Nel dettaglio, secondo la Commissione europea: la sezione cultura continuare a sostenere partenariati, reti e piattaforme transnazionali, aiutando gli operatori a raggiungere pubblici all'interno e al di fuori dell'Europa; la sezione media, dovrebbe incentivare a creare e produrre opere audiovisive europee, coltivando i talenti europei; migliorare la distribuzione nelle sale e online, dare più ampio accesso transfrontaliero anche tramite modelli commerciali innovativi; ampliare i pubblici all'interno e fuori dall'Europa; avere approcci più flessibili per migliorare la cooperazione, anche dal punto di vista amministrativo, riducendo spese di gestioni e favorendo la mobilità degli operatori e artisti. In ambito audiovisivo, l'intervento della Unione europea è necessario per accompagnare le politiche a realizzare un mercato unico digitale. In questo si colloca la riforma di modernizzazione del diritto d'autore. Per la sezione transettoriale, le priorità dovrebbero andare a promuovere la transettorialità delle attività del settore culturale e creativo, a sostegno di un trasferimento dei benefici e dell'apporto della creatività e della cultura a settori quali l'istruzione, il giornalismo e l'alfabetizzazione, ma anche il turismo culturale, l'inclusività sociale. Fa presente che la dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 (articolo 7) viene aumentata portandola a 1,85 miliardi di euro a prezzi correnti (con un incremento

pari a 0,39 miliardi rispetto alla dotazione del programma 2014-2020), suddivisi in 1,081 miliardi per la sezione MEDIA (erano 820 milioni nel programma 2014-2020), 609 milioni per la sezione Cultura (erano 450 milioni nel programma 2014-2020) e 160 milioni per la sezione transettoriale (erano 190 milioni nel programma 2014-2020). Inoltre, al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, ricorda che sono previsti contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni, ossia lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione. Osserva che gli articoli 8 e 8-*bis* disciplinano l'apertura del programma ai Paesi terzi. L'articolo 9 disciplina la cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, mentre l'articolo 10 le forme di finanziamento del programma. Il Capo II (articoli 13 e 14) concerne le sovvenzioni e i soggetti idonei del programma. Le sovvenzioni sono concesse e gestite conformemente al regolamento finanziario e il comitato valutatore può essere composto da esperti esterni. Inoltre, le azioni del programma devono definire criteri di non discriminazione, anche in materia di equilibrio di genere. Per quanto riguarda i soggetti idonei, sono ammessi i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti Paesi: uno Stato membro o un Paese o territorio d'oltremare a esso connesso; un Paese terzo associato al programma; un Paese terzo elencato nel programma di lavoro, a determinate condizioni; i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali. Inoltre, possono essere concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte all'*European Film Academy* e all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea. Il Capo III (articoli 15 e 16) reca norme sulla complementarità del programma e sui finanziamenti cumulativi e combinati. In particolare, l'articolo 15 stabilisce che la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, deve garantire la coerenza complessiva e la complementarità del programma con alcuni programmi e politiche (tra cui quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, degli aiuti di Stato e della cooperazione internazionale e dello sviluppo), mentre l'articolo 16 prevede che un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma possa anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Previsto marchio di eccellenza da assegnare. Il Capo IV reca disposizioni su monitoraggio, valutazione e controllo del programma (articoli 17-19), prevedendo, in particolare, gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio dei progressi del programma dell'Unione e obblighi di rendicontazione ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri. Tra gli indicatori valutativi: sono privilegiati indicatori quantitativi rispetto al pubblico che ha accesso alle opere, numero di artisti e operatori che si muovono oltre frontiera, numero dei partenariati istituiti col programma, numero di progetti sostenuti da partenariati con paesi terzi, numero di Coproduzioni audiovisive, numero di formati a nuove competenze audiovisive. È prevista anche una valutazione intermedia del programma da parte della Commissione europea entro quattro anni dall'inizio della sua attuazione e una valutazione finale, sempre da parte della Commissione europea, non oltre due anni dal termine dell'attuazione del programma.

Elena MURELLI (LEGA), segnala come, anche per il programma in oggetto, si pongano le stesse problematiche, per il nostro Paese, che riguardano gli altri programmi, soprattutto per ciò che riguarda l'effettiva capacità di partecipare ai finanziamenti dell'Unione europea. Sottolinea, infatti, che l'Italia riesce ad acquisire finanziamenti solo per circa il 15 per cento

dei progetti presentati, nonostante si presentino molti progetti. Evidenzia come ciò sia dovuto al fatto che in Italia non esistano strutture pubbliche che forniscano un supporto adeguato per elaborare e presentare progetti, a differenza di quanto avviene per i progetti Erasmus che sono supportati da una specifica struttura presso il Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica. Per quanto riguarda Europa creativa, pur in mancanza di dati specifici, richiama le criticità che si pongono sotto il profilo dei partenariati, soprattutto laddove è richiesta la presenza di più partner che non tutte le realtà locali o associazioni, specialmente quelle più piccole, sono in grado di reperire o contattare.

In questo contesto si chiede cosa possa fare il Governo per rendere effettiva la partecipazione e per evitare che ai molti progetti ben fatti corrisponda un accesso ai finanziamenti molto limitato.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), *relatore*, concordando con quanto rilevato dalla collega Murelli segnala che anche in VII Commissione sono state sollevate questioni simili. Ritiene necessario che si diffonda la conoscenza per la predisposizione di progetti a bandi europei e il Governo potrebbe aiutare tali attività predisponendo strutture apposite, una sorta di « Ufficio Europa creativa », che si raccordi con i comuni e le regioni nonché che favorisca attività di formazione e sinergie con e per gli altri programmi europei. Sottolinea che il citato programma per il 2021 nasce anche a seguito delle esperienze riferite dagli utenti riferite alle difficoltà, non solo burocratiche, riscontrate negli anni precedenti. Il punto centrale resta la semplificazione degli oneri amministrativi, evidenziando in proposito l'opportunità di un punto di accesso unico per l'assistenza alle richieste di finanziamento.

Elena MURELLI (LEGA), conferma che quanto citato dalla relatrice è il risultato dei questionari a cui lei stessa ha avuto modo di partecipare in passato. Sottolinea, inoltre, che è essenziale avere punti di riferimento nel territorio, a livello comunale prima ancora che regionale. Il fine dovrebbe essere presentare meno progetti, che però possano acquisire finanziamenti, piuttosto che molti progetti che non ottengono i finanziamenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.
COM(2018)367 final.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a istituire il nuovo programma Erasmus, per gli anni 2021-2027, il quale sostituirà l'attuale Erasmus+ relativo agli anni 2014-2020, ampliandone la portata, sia con riguardo alle risorse assegnate, che vengono aumentate, sia relativamente al numero dei beneficiari coinvolti in iniziative di formazione, che le istituzioni europee intendono triplicare. Segnala che la Commissione cultura ha iniziato l'esame della proposta nella seduta del 4 luglio 2018. Merita evidenziare che la proposta di regolamento al nostro esame fa seguito alla comunicazione adottata dalla Commissione il 2 maggio 2018, in cui si proponeva un rafforzamento delle politiche destinate ai giovani nel prossimo quadro finanziario. Il raggiungimento di tale finalità viene perseguito nel nuovo programma Erasmus raddoppiando per un verso l'entità dei finanziamenti e pre-

vedendo per un altro la partecipazione di un numero più elevato di giovani provenienti da contesti svantaggiati, anche ricorrendo a forme di « mobilità virtuale » e all'uso sistematico delle piattaforme elettroniche. In linea con tale orientamento, il nuovo Erasmus, che potremmo definire « rafforzato », conterà su di una dotazione finanziaria doppia rispetto al programma precedente: 30 miliardi di euro contro i 14,7 miliardi di euro previsti per gli anni 2014-2020. Il raddoppio dei finanziamenti consentirà, nelle intenzioni delle istituzioni europee, di coinvolgere una platea molto più ampia di beneficiari, con l'obiettivo di toccare la soglia di 12 milioni di persone, contro i 4 milioni che ne hanno usufruito dal 2014 ad oggi. Le iniziative di mobilità finalizzate all'apprendimento che fanno capo ad Erasmus sono rivolte ad alunni delle scuole, studenti dell'istruzione superiore, studenti universitari tirocinanti, insegnanti, animatori socioeducativi, allenatori sportivi, discenti dell'istruzione e della formazione professionale e personale. Osserva come, a giudizio della Commissione europea, il nuovo programma Erasmus sia destinato a divenire un tassello chiave nella costruzione di quello spazio europeo dell'istruzione che la stessa Commissione si è prefisso come obiettivo dal novembre del 2017, con la presentazione della comunicazione « *Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura* » (COM(2017)673), in cui annunciava di voler fare dell'Europa un luogo in cui l'apprendimento non sia « limitato dai confini » nazionali e sia normale trascorrere un periodo in un altro degli Stati membri per studiare, seguire dei corsi di formazione professionale, conseguire una specializzazione, acquisire nuove competenze, perfezionare le lingue. Il nuovo Erasmus, secondo la Commissione europea, sarà funzionale e complementare anche ad altri obiettivi indicati come fondamentali dalla Commissione Ue. Tra questi, in primo luogo, la costruzione di una rete di Università europee, che dovrebbero favorire nell'arco di pochi anni l'introduzione di titoli di studio europei; quindi le sinergie e l'integrazione con il programma *Horizon Europe*, per la promozione della ricerca e dell'innovazione; ed infine la diffusione di un'identità europea più forte tra le nuove generazioni. Aumentandone in modo significativo la dotazione finanziaria, le istituzioni europee assegnano al nuovo Erasmus anche importanti funzioni di inclusione sociale, volendo coinvolgere un più ampio numero di studenti e discenti con minori opportunità o provenienti da aree o contesti svantaggiati. Nel progetto delle istituzioni europee, il programma potrà inoltre apportare un contributo significativo anche in termini di crescita delle competenze e dell'innovazione grazie ad azioni mirate a stimolare creatività e imprenditorialità nell'economia digitale, e in settori tecnologici emergenti. Verranno promosse attività di studio, ricerca e aggiornamento, in ambiti quali le energie rinnovabili, i cambiamenti climatici, l'ingegneria ambientale, l'intelligenza artificiale, il digitale. Nell'ottica di diffondere un più solido senso di appartenenza europeo, vengono proposte iniziative come *DiscoverEU*, che consentirà ai giovani la possibilità di viaggiare in altri Stati dell'Unione, scoprendo il patrimonio culturale dell'Europa. Osserva che Erasmus si apre, nella proposta al nostro esame, anche ai Paesi terzi grazie al ricorso a soluzioni combinate di mobilità fisica e virtuale e a forme di apprendimento *on line*. Il nuovo programma Erasmus conferma la natura integrata di quello previgente a sostegno dell'apprendimento in tutti i contesti (formale, informale, non formale, formazione professionale) in tutte le fasi della vita. Passando al contenuto della proposta di regolamento, rileva che essa si compone di 12 capi e 34 articoli. Nel Capo I (disposizioni generali) sono individuati, gli obiettivi del programma, in particolare, dall'articolo 3, il quale anzitutto definisce Erasmus uno strumento fondamentale per la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione, quindi indica tra le finalità principali quelle di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, contribuendo in tal

modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale, nonché al rafforzamento dell'identità europea. Sono poi individuati obiettivi specifici per ciascuno dei tre settori di intervento del programma (istruzione e formazione, gioventù e sport), a loro volta strutturati intorno a tre azioni chiave: « mobilità ai fini dell'apprendimento »; « cooperazione tra organizzazioni e istituti »; e « sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione ». I Capi II-IV individuano le azioni che saranno sostenute dal programma in ciascun settore e nell'ambito di ciascuna azione chiave, rispettivamente nei settori dell'istruzione e della formazione (Capo II), della gioventù (Capo III) e dello sport (Capo IV). In particolare, nell'ambito dell'istruzione, il programma sostiene la mobilità di studenti e personale dell'istruzione superiore e le opportunità di apprendimento linguistico; nonché partenariati per l'eccellenza e l'innovazione, piattaforme *online* e strumenti di cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per *eTwinning* (la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa). In materia di gioventù, il programma sostiene azioni volte a favorire mobilità e attività di partecipazione dei giovani, tra cui *DiscoverEU*. In materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori e del personale sportivo, nonché eventi sportivi senza scopo di lucro miranti a sviluppare la dimensione europea dello sport. L'articolo 7 è dedicato alle azioni Jean Monnet, introdotte dal previgente regolamento istitutivo di Erasmus+, con la finalità di promuovere l'eccellenza dell'insegnamento e della ricerca nel campo degli studi sull'Unione europea e sul processo di integrazione. Tali azioni continuano ad essere sostenute nel campo dell'istruzione superiore e in altri ambiti dell'istruzione e della formazione. Lo stesso articolo 7 prevede, inoltre, che il programma Erasmus offra sostegno ad alcune istituzioni precisamente individuate, che perseguono una finalità di interesse europeo. Si tratta, al proposito, dell'Istituto universitario europeo di Firenze, del Collegio d'Europa con sede a Bruges e Natolin, dell'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht, dell'Accademia di diritto europeo di Treviri, dell'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di Odense e del Centro internazionale di formazione europea di Nizza.

Il Capo V (Disposizioni finanziarie) stabilisce la dotazione finanziaria del programma nel periodo 2021-2027 che – come anticipato – è fissata in 30 miliardi di euro, così ripartiti: 24, 94 miliardi di euro per le azioni in materia di istruzione e formazione; 3,1 miliardi di euro per le azioni in materia di gioventù; 550 milioni di euro per le azioni in materia di sport; 960 milioni di euro come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali. Risorse ulteriori sono previste tramite l'assegnazione di un contributo finanziario aggiuntivo nell'ambito degli strumenti esterni. Il Capo IX (Sistema di gestione e audit) prevede, per ogni Stato membro, un'Autorità nazionale e una o più agenzie nazionali, quali organismi di attuazione del programma.

Angela IANARO (M5S), considera ambizioso e condivisibile l'obiettivo di creare l'Europa partendo dalla cultura a cui si ispira il programma Erasmus. Tuttavia ritiene sproporzionato che l'obiettivo del programma in oggetto sia triplicare l'accesso dei cittadini quando si prevede che le risorse disponibili siano solo raddoppiate: in tal senso ritiene che vi sia un'incongruenza nella dotazione delle risorse. Inoltre esprime critiche su taluni obiettivi di percorso che le sembrano vaghi e non oggettivi, come ad esempio quando si fa riferimento, in tema di sviluppo scolastico, alla nozione di eccellenza dell'insegnamento.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, sottolinea che il programma prevede forme di mobilità virtuale la cui maggiore partecipazione non si traduce in un maggiore onere direttamente proporzionale. Segnala inoltre che in VII Commissione si sta valutando la possibilità di effettuare audizioni volte ad approfondire aspetti

concreti del programma, invitando quindi la Commissione a valutare l'opportunità di procedere ad un'attività conoscitiva.

Guido Germano PETTARIN (FI), ritiene valido, anche nel presente dibattito, quanto espresso dalla collega Vietina precedentemente. Inoltre segnala che i fondi Erasmus+ destinati allo sport sono in gran parte inutilizzati. In tal senso, riterrebbe utile sul punto convocare in audizione rappresentanti del CONI.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, condivide quanto proposto dal collega Pettarin.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling), chiede di poter inserire in eventuali audizioni in materia di sport anche l'argomento dei finanziamenti alle discipline sportive femminili.

Elena MURELLI (LEGA), ribadendo quanto precedentemente osservato concorda con quanto detto in materia di discipline sportive. Sottolinea, quindi, che mentre i fondi Erasmus sono utilizzati essenzialmente dalle scuole e dalle Università per i noti programmi all'estero, il programma Erasmus+ prevede anche fondi per Master universitari che però al momento non sono utilizzati: ritiene che sia una lacuna da colmare.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32) 3

COMMISSIONI RIUNITE (7ª Senato e VII Camera)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 4

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 5

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 17

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto *(Seguito dell'esame e rinvio)* 18

ALLEGATO (Ulteriore emendamento della Relatrice) 33

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 32

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi ed abbinate (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)* 34

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 46

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 17 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 40

ALLEGATO 2 (Proposta di parere) 47

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia, On. Alfonso Bonafede, sulle linee programmatiche del suo dicastero *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 45

AVVERTENZA 45

ERRATA CORRIGE 45

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 26 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 52

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 62

ALLEGATO 2 (Documentazione consegnata dal Sottosegretario Di Stefano) 65

INTERROGAZIONI:

5-00054 Quartapelle Procopio: Sulla fornitura di materiali di armamento ai Paesi della coalizione impegnata in operazioni in Yemen 57

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 71

5-00045 Fornaro: Sulla posizione del Governo in merito al caso Regeni 57

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 73

5-00118 Ungaro: Sul blocco delle attività di un ente gestore a Londra 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 74

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00125 Lupi: Sugli attacchi alla comunità dei cristiani in Nigeria 58

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 75

5-00127 Delmastro Delle Vedove: Sul blocco navale presso le coste libiche 59

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 77

5-00128 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia in tema di accordi di riammissione 59

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 79

5-00129 Ehm: Sui rapporti con le autorità israeliane rispetto al progetto « Scuola di gomme » ... 60

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 80

5-00130 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia all'operazione *EunavforMED Sophia* 60

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 81

5-00126 Fitzgerald Nissoli: Sulla convenzione di sicurezza sociale con gli Stati Uniti 61

ALLEGATO 11 (Testo della risposta) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 84

ATTI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del presidente 84

Sulla pubblicità dei lavori 84

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE *(Medium Altitude Long Endurance)* e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa. Atto n. 2 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 84

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 86

ALLEGATO 1 (Documentazion depositata dal rappresentante del Governo) 91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 87

ALLEGATO 2 (Documentazion depositata dal rappresentante del Governo) 98

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Rilievi alle Commissioni I e IX) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 89

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Giorgio Toschi, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 102

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giovanni Kessler, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 103

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 104

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 128

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione)* 129

ALLEGATO (Parere approvato) 137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 131

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

ALLEGATO (Parere approvato) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 141

Sui lavori della Commissione 141

DL 55/18 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 142

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 146

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 146

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 150

Sui lavori della Commissione 147

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (Atto n. 33).

Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano 147

Rappresentanti della Croce rossa italiana, di Alleanza delle cooperative italiane, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, della Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol) e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) 147

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 148

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare 151

AVVERTENZA 151

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 156

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 159

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final (Parere alla VII Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 164

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018)366 final (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 167

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 174

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

18SMC0020640